

249.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 29 MAGGIO 1974

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ZACCAGNINI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE LUCIFREDI

INDICE

	PAG.		PAG.
Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa e in sede referente	14650, 14702	CIRILLO	14682, 14693, 14694
Disegni di legge:		COCCIA	14675, 14692, 14693, 14694
<i>(Approvazione in Commissione)</i>	14701	COLOMBO EMILIO, <i>Ministro del tesoro</i>	14650
<i>(Modifica nell'assegnazione a Commissione in sede referente)</i>	14702	DE' COCCI	14681, 14693
<i>(Proposta di assegnazione a Commissione in sede legislativa)</i>	14702	DE VIDOVICH	14665, 14671, 14691
<i>(Proposta di trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa)</i>	14703	LA LOGGIA, <i>Relatore</i>	14689, 14690, 14698
<i>(Trasmissione dal Senato)</i>	14701	MACCHIAVELLI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	14691, 14698
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):		MOLÈ	14684
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, recante disposizioni relative al mercato mobiliare e al trattamento fiscale dei titoli azionari (2903)	14650	PELLICANI GIOVANNI	14673, 14691, 14692 14693, 14694, 14697, 14699
PRESIDENTE	14650, 14671, 14691, 14692 14693, 14694, 14695, 14699	RAFFAELLI	14665, 14671, 14679, 14694
BUZZONI	14677, 14681, 14693	SANTAGATI	14667, 14671, 14691 14694, 14695, 14696, 14699
CIAMPAGLIA	14695	SERRENTINO	14678, 14695
CICCARDINI	14695	VESPIGNANI	14684, 14691, 14692, 14694, 14695
		VISENTINI	14664, 14671, 14682 14691, 14694, 14698, 14699
		Proposte di legge:	
		<i>(Annunzio)</i>	14649
		<i>(Approvazione in Commissione)</i>	14701
		<i>(Proposta di trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa)</i>	14703
		<i>(Trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa)</i>	14650

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 MAGGIO 1974

	PAG.		PAG.
Proposta di legge d'iniziativa regionale (Annunzio)	14649	Per l'iscrizione di una proposta di legge all'ordine del giorno dell'Assemblea:	
Interrogazioni e interpellanza (Annunzio):		PRESIDENTE	14703
PRESIDENTE	14703	VINEIS	14703
DELFINO	14703	Sostituzione di due deputati	14689
Petizioni (Annunzio)	14649	Votazione a scrutinio segreto	14699
Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio (Integrazione nella costituzione)	14701	Ordine del giorno della seduta di domani . .	14704

La seduta comincia alle 15,30.

PISTILLO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

**Annunzio
di proposte di legge.**

PRESIDENTE. Sono state presentate le seguenti proposte di legge dai deputati:

TODROS ed altri: « Programma decennale di interventi nelle zone degradate e invecchiate degli agglomerati urbani compresi i centri storici » (2979);

MATTARELLI ed altri: « Estensione dei benefici della legge 24 maggio 1970, n. 336, ai direttori di sezione ex combattenti » (2980);

MATTARELLI ed altri: « Modifiche alla legge 27 dicembre 1973, n. 850, concernente l'aumento degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco » (2981);

LOSPINOSO SEVERINI ed altri: « Modifiche di alcuni uffici e servizi del Ministero di grazia e giustizia » (2982);

PAZZAGLIA ed altri: « Piano straordinario di sviluppo economico e sociale della Sardegna » (2983);

QUILLERI e ALESI: « Estensione ai pensionati dello Stato dell'assegno perequativo e ai funzionari e militari dei corpi di polizia collocati a riposo anteriormente al 30 giugno 1973 dell'aliquota pensionabile dell'indennità mensile d'istituto nella misura stabilita dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1973, n. 628 » (2985).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di una proposta di legge
d'iniziativa regionale.**

PRESIDENTE. Il consiglio regionale della Calabria ha trasmesso alla Presidenza — a norma dell'articolo 121 della Costituzione — la seguente proposta di legge:

« Integrazione e modifiche alla legge 12 marzo 1968, n. 442, istitutiva di una università statale in Calabria » (2984).

Sarà stampata e distribuita.

Annunzio di petizioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura dei sunti delle petizioni pervenute alla Presidenza.

PISTILLO, *Segretario*, legge:

Bianco Antonio, da Francavilla Fontana (Brindisi), chiede l'estensione dei benefici di cui alle leggi 24 maggio 1970, n. 336, e 9 ottobre 1971, n. 824, a tutti i pensionati dello Stato e degli enti pubblici ex combattenti indipendentemente dalla data del loro collocamento in quiescenza (133);

De Checchi Sante, da Padova, chiede la estensione ai dipendenti statali collocati in pensione prima del 1° gennaio 1973 dei benefici concessi dopo tale data (134);

Marcolini Leonello, da Verona, chiede provvedimenti per l'adeguamento al settore privato dell'aggiunta di famiglia e dell'indennità integrativa speciale spettanti ai pubblici dipendenti (135);

Pieri Panini Rosanna, da Modena, chiede l'abolizione del limite decennale per le visite di revisione per l'accertamento dell'aggravamento dei postumi degli infortuni, stabilito dal relativo testo unico 30 giugno 1965, numero 1124 (136);

Tiengo Ivo, da Loreo (Rovigo), chiede la revisione dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, per una migliore garanzia del singolo nei confronti dell'autorità di pubblica sicurezza. Chiede altresì che la durata del servizio militare sia uguale per l'esercito, la marina e l'aeronautica e che ai militari di leva o di carriera venga assicurato un trattamento economico pari a quello riservato alle altre forze armate appartenenti alla NATO di stanza in Italia (137);

Preteroti Bruno, da Siderno (Reggio Calabria), chiede che venga modificato il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, per una più equa definizione della posizione giuridica ed economica dei segretari capi di prima classe collocati in pensione tra il 1° luglio 1970 e l'11 dicembre 1972 (138);

98 cittadini di varie località chiedono la estensione ai militari di grado inferiore a co-

lonnello collocati in pensione anteriormente al 1° gennaio 1973 dei benefici dell'assegno perequativo pensionabile concesso con la legge 27 ottobre 1973, numero 628 (139).

PRESIDENTE. Le petizioni testé lette saranno trasmesse alle competenti Commissioni.

Assegnazione di un disegno di legge a Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo di aver proposto nella seduta di ieri che, a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, il seguente disegno di legge sia deferito alla XIII Commissione (Lavoro) in sede legislativa:

« Trattamento di previdenza, di quiescenza e di assistenza contro le malattie del personale delle istituzioni sanitarie dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, della Croce rossa italiana e dell'Istituto superiore di odontoiatria, costituite in enti ospedalieri » (*già approvato dal Senato, modificato dalla XIII Commissione della Camera e nuovamente modificato dalla XI Commissione del Senato*) (2165-B) (*con parere della I Commissione*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Trasferimento di un progetto di legge dalla sede referente alla sede legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo di avere annunciato nella seduta di ieri che, a norma del sesto comma dell'articolo 92 del regolamento, la X Commissione (Trasporti) ha deliberato di chiedere il trasferimento in sede legislativa del seguente progetto di legge, ad essa attualmente assegnato in sede referente:

REGGIANI ed altri: « Proroga di termine di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 291, recante norme a favore degli aeroporti civili di Palermo-Punta Raisi e Venezia-Marco Polo » (*urgenza*) (2578).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, recante disposizioni relative al mercato mobiliare e al trattamento fiscale dei titoli azionari (2903).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, recante disposizioni relative al mercato mobiliare e al trattamento fiscale dei titoli azionari.

Ricordo che nella seduta di ieri è stata chiusa la discussione sulle linee generali ed ha replicato l'onorevole relatore.

Ha facoltà di replicare l'onorevole ministro del tesoro.

COLOMBO EMILIO, *Ministro del tesoro*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono notevolmente facilitato in questa mia replica, che spero sarà breve, anzitutto dalla relazione dell'onorevole La Loggia, poi dalla discussione che ne è seguita, e soprattutto dall'intensità dei lavori preparatori della Commissione, nella quale io stesso ho avuto occasione di esprimere la mia opinione.

Non mi soffermerò sulle singole norme che hanno formato oggetto di esame approfondito; e del resto singoli richiami ad aspetti particolari del provvedimento potranno venire dallo esame delle norme stesse. Desidero piuttosto ribadire alcune delle finalità fondamentali di questo provvedimento, e affermare innanzitutto che, quando si è pensato di predisporre il provvedimento urgente che è all'esame della Camera, cui la Commissione ha aggiunto una serie di integrazioni che ne hanno notevolmente allargato la portata (e ciò è stato fatto, come ribadirò successivamente, con il pieno consenso e anche con la collaborazione del Governo), quando si è pensato a questo provvedimento — dicevo — si è tenuta presente la finalità essenziale di restituire all'investimento azionario la fiducia dei risparmiatori, allo scopo di riattivare al massimo possibile il mercato azionario e di facilitare l'investimento del capitale di rischio nelle imprese. Questo è sempre un problema rilevante. Del resto, alcune delle osservazioni contenute nell'intervento dell'onorevole Spinelli tendevano a dimostrare che nelle imprese vi è un tale deterioramento nel rapporto tra capitale di rischio e indebitamento, per cui detta finalità, che è sempre valida, lo è particolarmente in questo

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 MAGGIO 1974

momento. Oggi, nella congiuntura attuale, in una fase nella quale — per ragioni di carattere generale — siamo obbligati a seguire una politica di contenimento del credito, assumere delle iniziative tendenti ad accrescere, se possibile, la formazione del risparmio, e ad orientarlo verso il capitale di rischio, è fatto che a noi sembra positivo e di notevole validità sul piano economico.

Si è largamente discusso in Commissione ed anche in quest'aula (ho seguito ieri attentamente il dibattito) circa la sussistenza o meno del carattere di urgenza del provvedimento cui ci riferiamo, ai sensi soprattutto della norma costituzionale che regola la decretazione d'urgenza. A me non sembrano esservi dubbi che disposizioni di questo genere, che incidono sì su aspetti fiscali, ma anche su quelli strettamente legati al mercato azionario, non possano essere adottate che attraverso la decretazione d'urgenza. Domando a tutti coloro che hanno esperienza in questa materia che cosa accadrebbe del mercato azionario se si presentasse un normale disegno di legge e questo seguisse l'iter consueto in Parlamento, durante l'intera — spesso lunga — fase della discussione senza che con una norma di immediata esecuzione si fosse creata una nuova situazione giuridica.

D'ALEMA. Le quotazioni non sono salite !

COLOMBO EMILIO, *Ministro del tesoro*. Questo non è un problema. Dirò poi dopo che non intendevamo, con il provvedimento in esame, provocare un rialzo nel corso delle azioni.

D'ALEMA. Lo so bene.

COLOMBO EMILIO, *Ministro del tesoro*. Si tratta di altro problema, distinto da quello cui facciamo riferimento. Se crollo vi è stato, comunque, si sarebbero potuti verificare fenomeni di carattere diverso, in un senso o nell'altro, certamente di disordine, qualora si fosse presentato in Parlamento un disegno di legge tendente a modificare il trattamento fiscale delle azioni e contenente una regolamentazione della normativa particolare ed essenziale delle società per azioni.

Per questa ragione, non mi pare possano sussistere dubbi sul fatto che bisognava scegliere la strada del decreto-legge. Certamente, accanto alla norma relativa al trattamento fiscale delle azioni, alcune altre norme sono state aggiunte. Esse mirano, unitamente alla finalità cui prima mi sono riferito — innovare cioè il regime fiscale dei redditi azionari —,

all'obiettivo di dare trasparenza al rapporto tra le società e gli azionisti, attuare la chiarezza dei bilanci sociali e contenere tutte le azioni tendenti a realizzare posizioni indirette, se non occulte, di dominio in seno all'organismo societario. Infine vi è la creazione della Commissione di controllo, sulla quale mi intratterò tra breve.

È stato adombrato, in alcuni interventi, che vi sia stata una sorta di « patteggiamento » tra i partiti: cioè, alcuni di essi, non favorevoli alla cedolare secca, avrebbero transatto con altri, alla condizione che fossero introdotte norme relative alla regolazione delle società per azioni. Io sono un buon testimone per dire che questo non risponde a verità.

RAFFAELLI. Anche alcuni ministri non erano d'accordo !

COLOMBO EMILIO, *Ministro del tesoro*. E che vuol dire ? Alla fine, poi, sono stati d'accordo: segno che si sono convinti e, se si sono convinti, hanno dato la loro adesione, e quindi, ormai, il provvedimento ha avuto il consenso del Governo e avrà oggi il consenso della Camera. Se non avrà il suo, onorevole Raffaelli, mi dispiacerà molto; ciò non toglie, però, che i ministri che hanno deliberato il provvedimento hanno espresso il proprio consenso.

BUSETTO. Questo è il centralismo democratico !

COLOMBO EMILIO, *Ministro del tesoro*. Non è vero: vi sono delle iniziative, quindi si sviluppano le discussioni, e quelli che erano di parere contrario si convertono. Questa è la legge della democrazia. Io spero che anche lei si converta alla cedolare secca, e la approvi stasera.

Su questo punto mi pare che io debba dire qualcosa, e lo dirò richiamando un precedente. Quando nel gennaio del 1972, in occasione della crisi di allora, ebbi il incarico per la formazione del nuovo Governo, proposi ai partiti — che erano destinati allora a formare la maggioranza, e che poi non vi riuscirono — di introdurre il trattamento fiscale per i redditi azionari previsto dal provvedimento in esame, e, insieme con questa norma, alcune altre norme essenziali di revisione del trattamento delle società per azioni. Perché quelle norme e non altre ? Perché solo alcune e non tutte ? Certo, non si può fare per decreto-legge la riforma delle società per

azioni; si potevano soltanto introdurre alcune norme essenziali, che modificassero la legislazione preesistente, le dessero un maggior rigore, e soprattutto tendessero — come ho detto precedentemente — a creare un rapporto diverso e più chiaro, più trasparente, tra la società e gli azionisti. Per questo, ad esempio, si era particolarmente insistito su tutta la normativa delle partecipazioni incrociate nonché, come ho detto, su alcune norme dirette ad evitare posizioni dominanti nell'ambito delle società.

Quando si è deciso di adottare questo provvedimento, è stata ripresa in pieno l'intesa che era venuta maturando fin da allora tra i partiti della maggioranza (o che avrebbero dovuto essere nella maggioranza); la si è, inoltre, integrata, e l'integrazione è consistita particolarmente nell'introduzione della CONSOB. Debbo però aggiungere che, per quanto riguarda la difesa del provvedimento in esame, o del decreto-legge da noi presentato, l'urgenza di esso non attiene soltanto all'oggetto (cioè, al fatto che si tratta di un provvedimento di carattere fiscale in materia quantomai delicata), ma va vista altresì in relazione all'attuale situazione congiunturale.

Credo che i colleghi sappiano (ed io ho cercato di esprimere qualche opinione in questo senso, durante la discussione in Commissione) che ci troviamo in una situazione di particolare difficoltà per quanto riguarda la bilancia dei pagamenti; e tale è, sia sotto il profilo delle partite correnti, sia sotto il profilo del movimento dei capitali.

In questo momento l'esportazione dei capitali ha trasformato le sue vie, perché è andata a localizzarsi, anche considerevolmente, nell'ambito delle partite correnti e soprattutto in alcune deformazioni della bilancia commerciale; ma in un modo o nell'altro l'esportazione dei capitali denuncia l'esistenza di una condizione di diserzione dall'investimento, soprattutto da alcuni tipi di investimento, e in modo particolare dall'investimento nel capitale di rischio.

Oggi siamo a un punto critico per quanto riguarda la bilancia dei pagamenti; e credo che avremo occasione di discutere di questo problema in modo più approfondito e più organico, perché il problema deve formare oggetto di attenta valutazione sia da parte della maggioranza, sia da parte delle opposizioni, la situazione essendo diventata veramente difficile. È chiaro che io non valuterei esattamente la realtà se dicessi che con questo provvedimento abbiamo posto rimedio a tutti gli inconvenienti ed eliminato tutti i mo-

livi che possono determinare la fuga dei capitali e la diserzione del risparmio. Ma si costruisce, in genere, un quadro tendente a ridare fiducia all'impiego dei capitali negli investimenti e in modo particolare a questo tipo di utilizzazione del risparmio, di cui ci stiamo occupando.

Questo è certamente uno dei mezzi, anche se non è il solo. Sono d'accordo con coloro che hanno affermato in quest'aula che è necessario creare una diversa atmosfera nel paese. Questo impegno è necessario non soltanto per quanto riguarda gli aspetti strettamente economici della situazione, ma anche per quanto riguarda il quadro politico e la sua funzionalità, per quanto riguarda i temi generali dell'ordine pubblico di cui ci siamo occupati dolorosamente in questi giorni, e ciò al fine di creare un quadro generale che spinga e solleciti all'investimento. Questo non esclude però che si debbano adottare provvedimenti nei singoli casi specifici, anche perché ciascuno di essi è indicativo di un certo orientamento. Il fatto stesso che si concedano delle agevolazioni o, meglio, che si scelga un trattamento fiscale preferibile per il risparmiatore in materia di investimento azionario (e quindi si agevolino il finanziamento delle imprese con capitale di rischio), è già di per sé stesso indicativo di un orientamento che tende a confermare l'impresa come soggetto essenziale, come elemento di propulsione dell'attività economica del nostro sistema. È chiaro che solo questo non basta, ma comunque costituisce già di per sé un'indicazione importante.

Ho già detto dell'esigenza di agire con tutti i mezzi a nostra disposizione perché si abbia a riportare un maggiore equilibrio o un minore squilibrio nella nostra bilancia dei pagamenti, e non mi soffermerò quindi su dati specifici per non intrattenere molto l'Assemblea.

Per quanto riguarda le trasformazioni intervenute nel provvedimento, debbo ricordare che fin dalla mia prima esposizione in Commissione ebbi a dire che, attraverso il provvedimento di urgenza, avevamo fatto il possibile e cioè avevamo introdotto soltanto alcune norme che a noi sembravano fra le più essenziali; ma precisai anche che non si voleva esaurire con questo la riforma delle società per azioni. La Commissione ha inteso allargare l'ambito della normativa ed io, a nome del Governo, mi sono dichiarato favorevole a tale ampliamento; e oggi devo dire che guardo al testo del provvedimento, quale è stato sottoposto all'approvazione della Ca-

mera, come ad un notevole risultato. In sostanza, una riforma che giaceva da anni e che passava da commissione a commissione, da gruppo di lavoro a gruppo di lavoro, da gruppo di studio a gruppo di studio, da ministero a ministero, per un impulso iniziale del Governo ha potuto trovare il suo modo di realizzarsi in un breve periodo di tempo, attraverso l'azione della Commissione finanze e tesoro della Camera.

Sono state qui espresse delle sincere preoccupazioni — che del resto avevo sentito esporre anche in Commissione — sulla validità del lavoro compiuto. Si teme che il periodo così breve di esame da parte della Commissione, cioè quel periodo che è proprio della conversione dei decreti-legge, non abbia dato la possibilità di approfondire una serie di aspetti normativi. Ora, è vero che in questa materia così delicata vi è sempre la possibilità di commettere degli errori (ed io ritengo che degli errori certamente vi siano, e che sarà necessario, nel futuro, apportare delle integrazioni e delle correzioni al testo di questo provvedimento); io credo però che la normativa che è stata adottata, le norme che sono state formulate in Commissione siano il frutto di un approfondimento di studi che durano ormai, credo, da almeno tre lustri e che sono stati vagliati da una infinità di commissioni. Io stesso, nelle mie varie esperienze ministeriali, credo di avere insediato almeno due commissioni per la riforma delle società per azioni; ed ognuna di queste, dalla commissione De Gregorio alle altre, costituite successivamente, ha compiuto un ottimo lavoro. Gli affinamenti sono sempre possibili, ma la riflessione che vi è stata intorno a questa materia è garanzia sufficiente di serietà, anche perché il lavoro compiuto in Commissione ha ricevuto l'aiuto e la collaborazione di studiosi che, a suo tempo, avevano elaborato il testo originario di queste norme.

Si è parlato anche di scarsa collaborazione da parte del Governo (mi pare l'abbia sostenuto ieri l'onorevole Visentini). Io non so in quale altra maniera il Governo avrebbe potuto dare la sua collaborazione; esso, come ho detto, ha adottato innanzitutto il decreto-legge. A questo proposito sono state avanzate delle critiche, ma se una colpa vi è nell'aver emanato questo decreto-legge, si tratta indubbiamente di *felix culpa*, perché essa porta ad assumere finalmente una più ampia normativa per le società per azioni, e ad attuare finalmente una riforma che da anni giaceva nei cassetti. Ma il Governo ha

anche attivamente partecipato alle discussioni in Commissione. Sul testo preparato dalla Commissione è stata compiuta una dettagliata valutazione del punto di vista dei possibili effetti politici ed economici sul momento attuale sia dal ministro Giolitti, sia da me, allorché in Commissione ho espresso il parere del Governo.

La collaborazione tecnica c'è stata certamente, per altra via. Nella sua odierna edizione, il provvedimento sottoposto alla approvazione del Parlamento, mi pare che sia il frutto di un serio lavoro, e costituisca un ottimo risultato.

Con l'articolo 2 si conferisce al Governo una delega legislativa in una serie di materie che sono certamente di grande impegno e di rilevante responsabilità, e precisamente: disciplina delle società di revisione, obblighi peculiari alle società finanziarie, unificazione delle norme di controllo sulle società, e coordinamento delle funzioni e delle competenze in tema di funzionamento delle borse valori e di ammissione dei titoli a quotazione.

L'onorevole Santagati ha espresso qualche perplessità a proposito di questa delega; devo dire, però, che io concordo con la scelta compiuta dalla Commissione, e sulla validità del conferimento al Governo della delega in questa materia. È una parte normativa importante ed essenziale, che opportunamente andrà a integrare quella che è stata direttamente dettata dalla Commissione. Non è che con questo ci si voglia nascondere la complessità degli argomenti per i quali il Parlamento conferisce la delega legislativa al Governo: sono comunque materie importanti, che necessitano di una rapida regolamentazione e sistematizzazione normativa.

Vorrei poi dire qualcosa per quanto riguarda la Commissione nazionale per le società e la borsa. Ieri sono stati evocati i fantasmi del diritto dell'economia tedesco, e l'onorevole Visentini ha quasi adombrato l'ipotesi che nel momento in cui abbiamo formulato quell'articolo relativo alla composizione, ma soprattutto ai compiti della suddetta commissione, in qualche modo avremmo avuto questi ispiratori occulti. In realtà si tratta di cose di molto minore rilievo; non era a quei precedenti che si ispiravano gli estensori del testo, estensori che, del resto, appartengono alla famiglia di coloro che hanno sempre studiato ed approfondito questi problemi, e che più volte si sono dedicati anche alla formulazione di testi in materia. Pur nella discrezionalità dei poteri che erano originariamente previsti alle lettere a) e b) dell'articolo 2 del decreto,

tale commissione non avrebbe mai potuto diventare — come è stato paventato da qualcuno — un pericoloso strumento d'intervento nell'economia; ciò non era assolutamente nella mente di coloro che hanno formulato il decreto-legge, e, d'altra parte, mi fa molto piacere rilevare che se qualche dubbio poteva ancora sussistere, la normativa varata dalla Commissione finanze e tesoro fugava definitivamente ogni dubbio. Non è vero che i poteri della CONSOB erano assolutamente discrezionali, poiché essi non erano sottratti ad ogni controllo giurisdizionale; non erano soggetti solo a condizionamenti di carattere politico. A proposito di questa preoccupazione, vorrei dire che, certamente, mi sento più tranquillo con la nuova formulazione delle norme relative alla commissione introdotta col testo in esame; soprattutto per il fatto che è stato sancito un vincolo più stretto tra la commissione stessa ed il Governo, tra la commissione ed il Ministero del tesoro, e non solo relativamente all'obbligo di riferire, ma anche per il fatto che il principio del segreto, che è proprio dei lavori della commissione, trova un'eccezione soltanto nei confronti del ministro del tesoro. Devo dire però che, per quanto attiene all'attuale configurazione della commissione, credo di poter e dover rassicurare il Parlamento che, non solo per quanto riguarda la funzionalità ma anche, e in modo particolare, per quanto riguarda l'origine e composizione della CONSOB, non si intende farne oggetto di intervento politico, o — come qualcuno dice — far derivare la costituzione della commissione stessa da quelle forme di lottizzazione del potere che sono purtroppo largamente diffuse.

RAFFAELLI. Estranee alla democrazia cristiana !

COLOMBO EMILIO, *Ministro del tesoro*. Non è un problema solo della democrazia cristiana. Diciamo che è un problema del nostro sistema.

PELLICANI GIOVANNI. Non nostro.

SPINELLI. A livello locale, anche vostro.

COLOMBO EMILIO, *Ministro del tesoro*. È un problema presente dappertutto. Lo conoscono tutti i partiti politici, sia quelli della maggioranza, sia quelli dell'opposizione quando entrano nella maggioranza.

RAFFAELLI. Sarebbe bello se fosse vero.

COLOMBO EMILIO, *Ministro del tesoro*. È molto spesso anche i partiti di opposizione concorrono, in un modo o nell'altro, alla lottizzazione del potere pure dove non sono maggioranza. Quindi, se difetto c'è, è un difetto comune a tutti noi, dal quale dovremo vedere di emendarci.

Non è però su questo tema che devo parlare. Devo dire alla Camera che la configurazione della CONSOB obbliga il Governo a seguire una strada che evita di accentuare caratterizzazioni di tipo politico.

Oggi, poi, i poteri della commissione sono, pur nella loro discrezionalità, largamente limitati proprio per il fatto che la normativa è divenuta più specifica e contiene una serie di prescrizioni particolari che inquadrano, dirigono e orientano l'attività della commissione stessa.

È importante anche ribadire che questa, così come è configurata e definita per effetto anche delle modifiche introdotte in sede di Commissione finanze e tesoro, si colloca in una prospettiva di controllo pubblico delle attività delle società di maggiori dimensioni, controllo che è però preordinato esclusivamente alla tutela del risparmio e non all'esercizio di un sindacato di merito sulla gestione aziendale, in funzione di scelte programmatiche dei pubblici poteri.

La commissione è uno strumento a garanzia del risparmiatore, in quanto ad esso assicura una messe di informazioni, un quadro chiaro, e un presidio sul corretto operare dell'organismo societario. Tutto questo vuole appunto aumentare la fiducia e la consapevolezza riguardo agli investimenti azionari.

La commissione non è, né può diventare, soprattutto con le norme che sono state adottate, uno strumento di attuazione della politica economica del Governo, né uno strumento di ingerenza pubblica nell'autonomia di gestione delle società per azioni. Per quanto riguarda la programmazione, altri sono gli strumenti che potrebbero realizzarla e che, se si vuole, devono essere adottati: non è certo questa commissione che può sostituirli.

Veniamo agli aspetti fiscali. Il problema è stato molto dibattuto e non tutte le opinioni sono state concordi. Molte riserve sono state espresse in proposito, ma io non credo che si possa distruggere con una semplice opinione quella che è una realtà che andiamo constatando da anni nel nostro paese.

Chi, come me, ha avuto esperienze in questo campo ed ha potuto per un lungo periodo ascoltare giudizi ed opinioni in materia non solo di funzionamento del mercato azionario

ma, in modo particolare, di investimenti in azioni, si è sempre sentito dire che era la norma fiscale risultante dalla legge del 1972 a rappresentare una remora.

A questo proposito, vorrei dire — in particolare all'onorevole Visentini, che ieri ha fatto una dissertazione molto accurata su questo argomento — che il problema vero a me sembra non essere quello cui egli si è riferito, ma piuttosto un altro, diverso. Esso non attiene al pagamento effettivo dell'imposta, bensì alle remore psicologiche che accompagnano il pagamento dell'imposta in quella determinata forma prevista dalla cedolare d'acconto. È sempre stato questo l'elemento presentato come una remora all'investimento in azioni. Adesso tutte queste remore sembra che siano scomparse; può darsi perciò che scompaiano anche le obiezioni, una volta constatato che la legislazione si orienta nel senso auspicato, ma non credo che fosse così alla vigilia dell'adozione di questo provvedimento. Certo, concordo con coloro i quali hanno ritenuto e ritengono che questo è un provvedimento che si inserisce nella legislazione fiscale attuale come una eccezione rispetto al principio della progressività dell'imposta. Ma, come ho avuto modo di ricordare in Commissione, non è questa l'unica eccezione, anche se è di portata diversa rispetto ad altre che esistevano già nella riforma fiscale. Io confermo la mia opinione che un provvedimento di questo tipo, e il mutamento del trattamento fiscale delle azioni, in esso previsto, ha la possibilità di riattivare il flusso del capitale di rischio alle imprese, e forse anche quella di favorire la rinazionalizzazione dei possessi azionari emigrati all'estero. Ma, soprattutto, penso che la nuova normativa favorirà la raccolta di nuovo capitale di rischio da parte dell'impresa, assicurando successo alle nuove emissioni di titoli ed incoraggiando le società ad ampliare il proprio capitale azionario allo scopo di quotarlo in borsa; col risultato, quindi, di stimolare nuovi investimenti e di alleviare questo difficile momento di limitazione del credito.

Per quanto riguarda il tema dei limiti di tempo che alcuni colleghi hanno ritenuto di introdurre per il trattamento fiscale mediante cedolare secca, nel senso cioè di fissare un limite massimo di 5 anni, vedo che è stato presentato ancora qualche emendamento in questo senso. Io ribadisco l'opinione del Governo: noi siamo favorevoli ad un limite che sia legato non ad una data ma ad un avvenimento, se questo ci sarà, come noi riteniamo ci debba essere e ci adopereremo affinché ci sia: la modifica della legislazione in questa materia da parte della Comunità economica europea. È in corso di esame una direttiva che non è ancora giunta definitivamente in porto. Come ebbi occasione di dire in Commissione, la diversità della legislazione nostra rispetto a quella di altri paesi della Comunità ha fatto sì che noi, su questa materia, non fossimo elemento propulsivo, bensì, molte volte, elementi ritardatori. Io credo che si apra, anche in ragione di quello che abbiamo elaborato (soprattutto la Commissione ha determinato) la possibilità per noi di essere non più elementi ritardatori, ma propulsori nella formulazione della suddetta direttiva comunitaria e nell'armonizzazione fiscale di questa materia. Quello è il momento nel quale, se si deve cambiare, si può cambiare senza gravi rischi. Perché il fatto che la legislazione, almeno nell'ambito della Comunità economica europea, sia uniforme può evitare quel vagabondaggio dei pacchetti azionari che ha caratterizzato il periodo più recente.

Per queste ragioni riconfermo di essere contrario ad una limitazione nel tempo di questa normativa, mentre confermo l'opinione favorevole per un collegamento della sua durata con le nuove disposizioni che saranno emanate — e noi ci adopereremo a questo fine — nell'ambito della Comunità economica europea.

Mi sono limitato ad alcune valutazioni e considerazioni che prescindono dall'esame specifico delle singole norme e che tendono a chiarire la posizione politica del Governo sul lavoro compiuto. Concludo dicendo che io credo sia stato fatto un ottimo lavoro. Credo che la normativa adottata, così come del resto proprio ieri è stato riconosciuto, sia una normativa certamente capace di durare nel tempo, naturalmente con le integrazioni che l'esperienza consiglierà. Ma questa occasione ci ha offerto la possibilità di varare, sia pure sulla veste del decreto-legge, una riforma che, come ho detto, giaceva nei cassetti da tanto tempo. Di questo dobbiamo certamente rallegrarci, esprimendo la nostra gratitudine, in modo particolare, al relatore, alla Commissione e a tutti coloro che hanno partecipato a questo intenso lavoro. Mi auguro che la Camera dei deputati voglia approvare il testo del provvedimento nella formulazione adottata dalla Commissione. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge di conver-

sione con l'avvertenza che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge nel nuovo testo della Commissione.

Si dia lettura dell'articolo 1.

PISTILLO, *Segretario*, legge:

ART. 1.

È convertito in legge il decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, recante disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari, nel seguente testo:

Articolo 1. — È istituita, con sede in Roma, la Commissione nazionale per le società e la borsa.

La Commissione è composta da un Presidente e da 4 membri, scelti tra persone di specifica e comprovata competenza ed esperienza e di indiscussa moralità e indipendenza, nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso. Essi durano in carica 5 anni e possono essere confermati una sola volta.

I componenti della commissione non possono esercitare, a pena di decadenza dall'ufficio, alcuna attività professionale, neppure di consulenza, né essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. I dipendenti statali sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per il tesoro, sono determinate le indennità spettanti al presidente e ai membri.

La commissione provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto, con unico capitolo, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetta al controllo della Corte dei conti.

La commissione delibera le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato. I relativi regolamenti sono approvati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio il quale provvede su proposta del ministro per il tesoro, sentito il Consiglio dei ministri.

La commissione ha diritto di richiedere notizie, informazioni e collaborazione a tutte le pubbliche amministrazioni. I dati, le notizie e le informazioni acquisiti dalla commissione nell'esercizio delle sue attribuzioni sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione del ministro per il tesoro.

La commissione trasmette, entro il 30 giugno di ciascun anno, al ministro per il tesoro una relazione sulla attività svolta nell'anno precedente. Trasmette altresì al ministro per il tesoro le notizie ed i dati dal medesimo di volta in volta richiesti.

Il ministro per il tesoro riferisce al Parlamento, entro il 30 settembre di ciascun anno, sulla attività della commissione.

Articolo 2. — La Commissione nazionale per le società e la borsa si avvale per l'esercizio delle proprie attribuzioni di personale dell'amministrazione dello Stato, di dipendenti di enti pubblici e di non più di venti esperti estranei alle pubbliche amministrazioni, assunti con contratto a tempo determinato della durata massima di cinque anni, disciplinato dalle norme del diritto privato.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro per il tesoro, è determinato il contingente del personale della pubblica amministrazione e sono stabilite le retribuzioni degli esperti sulla base di quelle correnti nel settore privato. Con lo stesso decreto sono altresì stabilite adeguate indennità da corrispondere al personale dell'amministrazione dello Stato di cui al precedente comma.

Gli impiegati e gli esperti addetti alla Commissione sono vincolati dal segreto d'ufficio. Riferiscono esclusivamente alla Commissione le irregolarità e violazioni constatate, anche quando assumano la veste di reati. La Commissione adotta i provvedimenti di sua competenza, previa contestazione agli interessati e tenuto conto delle deduzioni eventualmente presentate nel termine di 30 giorni.

Articolo 3. — La Commissione nazionale per le società e la borsa:

a) può prescrivere alle società con azioni quotate in borsa e agli enti aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, i cui titoli sono quotati in borsa, la redazione di bilanci consolidati anche per settori omogenei;

b) può disporre, sentiti gli amministratori, che da parte di società o enti di cui

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 MAGGIO 1974

alla lettera a), siano resi pubblici, nei modi e nei termini da essa stabiliti, dati e notizie necessari per l'informazione del pubblico in aggiunta a quelli risultanti dal bilancio e dalle relazioni, con esclusione di quelli la cui divulgazione possa essere di pregiudizio alla società o all'ente;

c) può richiedere alle società o enti di cui alla lettera a) la comunicazione anche periodica di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini; può eseguire ispezioni presso i soggetti stessi e assumere notizie e chiarimenti dagli amministratori, dai sindaci o revisori e dai direttori generali, al fine di accertare l'esattezza e completezza dei dati e delle notizie comunicati o pubblicati;

d) dispone, sentiti gli amministratori della società o dell'ente emittente e previo parere delle deputazioni di borsa e dei comitati direttivi degli agenti di cambio competenti, l'ammissione d'ufficio alla quotazione in una o più borse di titoli abitualmente e largamente negoziati emessi da società o enti che abbiano i requisiti prescritti;

e) stabilisce, entro il mese di novembre di ciascun anno, il calendario di borsa per l'anno successivo, unico per tutte le borse valori, nel quale saranno stabiliti i giorni di chiusura, quelli destinati agli adempimenti relativi ad ogni periodo di liquidazione e l'orario delle contrattazioni;

f) determina in via generale o per singole borse i tipi di contratti ammessi, i sistemi di quotazione, le modalità di accertamento dei prezzi e di formazione del listino, le tariffe di mediazione, gli importi minimi negoziabili in borsa per ciascun titolo quotato;

g) controlla il funzionamento delle singole borse e accerta la regolarità e i modi di finanziamento delle operazioni di intermediazione e negoziazione su titoli quotati in borsa effettuate dai soggetti che operano in borsa o esercitano attività d'intermediazione, avvalendosi a tal fine anche delle facoltà indicate dalla lettera c);

h) esercita le altre competenze relative al funzionamento delle borse finora attribuite al ministro per il tesoro.

Le disposizioni di cui alle lettere d), e) e f) sono rese esecutive con decreto del ministro per il tesoro e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli amministratori, i sindaci o revisori e i direttori generali di società o enti che non ottemperano alle richieste, non si uniformano alle prescrizioni della Commissione o comun-

que ostacolano l'esercizio delle sue funzioni sono puniti con l'ammenda da lire 500.000 a lire 10 milioni.

Articolo 4. — Le società con azioni quotate in borsa devono comunicare alla Commissione nazionale per le società e la borsa, mediante lettera raccomandata:

1) almeno venti giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo, il bilancio con le relazioni degli amministratori e del collegio sindacale e con gli allegati di cui al quarto comma dell'articolo 2424 del codice civile;

2) almeno quarantacinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterle, le proposte che importano modificazione dell'atto costitutivo, emissione di obbligazioni e fusione con altre società, insieme ad apposita relazione illustrativa degli amministratori;

3) entro quindici giorni da quello in cui l'assemblea ha deliberato sulle materie indicate ai numeri 1) e 2), il verbale dell'assemblea, le deliberazioni adottate, il bilancio approvato;

4) entro quattro mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio, la relazione semestrale e le eventuali deliberazioni di distribuzione di acconti sui dividendi.

Analoghe comunicazioni devono essere fatte dagli enti aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, i cui titoli sono quotati in borsa, con le modalità e nei termini stabiliti dalla Commissione, tenuto conto dei rispettivi ordinamenti.

La violazione delle disposizioni del presente articolo è punita a norma dell'ultimo comma dell'articolo 3.

Articolo 5. — Le società azionarie o a responsabilità limitata che partecipano in una società con azioni quotate in borsa in misura superiore al 2 per cento del capitale di questa, nonché le società con azioni quotate in borsa che partecipano in una società le cui azioni non sono quotate in borsa o in una società a responsabilità limitata in misura superiore al 10 per cento del capitale di questa, devono darne comunicazione scritta all'altra società ed alla Commissione nazionale per le società e la borsa entro trenta giorni da quello in cui la partecipazione ha superato il detto limite percentuale. Le successive variazioni della partecipazione devono essere comunicate entro trenta giorni da quello in cui la misura

dell'aumento ha superato la metà della percentuale stessa o la partecipazione si è ridotta entro il limite percentuale. La società che non esegue la comunicazione all'altra società non può esercitare il diritto di voto inerente alle azioni o quote per le quali sia stata omessa la comunicazione.

Nel caso di partecipazioni reciproche eccedenti da entrambi i lati i limiti percentuali stabiliti nel primo comma la società che esegue la comunicazione dopo avere ricevuto quella dell'altra società non può esercitare il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti e deve alienarle entro diciotto mesi da quello in cui ha ricevuto la comunicazione; in caso di mancata alienazione la sospensione del diritto di voto si estende all'intera partecipazione. Se le due società ricevono la comunicazione nello stesso giorno la sospensione del diritto di voto e l'obbligo di alienazione si applicano ad entrambe, salvo loro diverso accordo che deve essere immediatamente comunicato alla Commissione.

Per le partecipazioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto le comunicazioni previste nel primo comma devono essere eseguite entro il 30 settembre 1974. Nel caso di partecipazioni reciproche la società che ha una minore eccedenza percentuale rispetto al limite consentito deve alienare le azioni o quote eccedenti entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; in caso di inadempienza la sospensione del diritto di voto si estende all'intera partecipazione.

Le percentuali stabilite dal presente articolo sono calcolate senza tenere conto delle azioni prive del diritto di voto e tenendo conto anche delle azioni o quote sottoscritte, acquistate o possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie e per interposta persona.

Gli amministratori delle società sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a lire 10 milioni in caso di omissione delle comunicazioni e con la multa da 1 a 10 milioni in caso di falsità delle stesse, salvo che il fatto non costituisca reato più grave. Per la violazione dell'obbligo di alienazione delle azioni o quote eccedenti si applicano le pene stabilite nel secondo comma dell'articolo 2630 del codice civile.

Per le plusvalenze delle azioni o quote alienate in ottemperanza alle norme del presente articolo e nei termini ivi stabiliti si applicano le disposizioni dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

Articolo 6. — L'articolo 2359 del codice civile è sostituito dai seguenti:

« *Articolo 2359. — Società controllate e società collegate.*

Sono considerate società controllate:

1) le società in cui un'altra società, in virtù delle azioni o quote possedute, dispone della maggioranza richiesta per le deliberazioni della assemblea ordinaria;

2) le società che sono sotto l'influenza dominante di un'altra società in virtù delle azioni o quote da questa possedute o di particolari vincoli contrattuali con essa;

3) le società controllate da un'altra società mediante le azioni o quote possedute da società controllate da questa.

Sono considerate collegate le società nelle quali si partecipa in misura superiore al decimo del loro capitale, ovvero in misura superiore al ventesimo se si tratta di società con azioni quotate in borsa ».

« *Articolo 2359-bis. — Acquisto di azioni da parte di società controllate.*

« La società controllata non può acquistare né sottoscrivere azioni o quote della società controllante se non con somme prelevate dalle riserve, esclusa la riserva legale. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate.

La società controllata da altra società non può esercitare il diritto di voto nelle assemblee di questa.

Le azioni o quote acquistate, sottoscritte o possedute in violazione del primo comma devono essere alienate entro sei mesi dalla approvazione del bilancio dal quale risultano. Qualora ciò non sia avvenuto, il tribunale, su richiesta del collegio sindacale, ordina la vendita delle azioni o quote a mezzo di un agente di cambio o di una azienda o istituto di credito ».

Le azioni o quote di società controllanti possedute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto debbono essere alienate, per la parte eccedente i limiti fissati dall'articolo 2359-bis del codice civile, nel termine di tre anni dalla data predetta. Qualora ciò non sia avvenuto, si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo stesso. Per le plusvalenze si applica la disposizione dell'ultimo comma del precedente articolo 5.

Sono puniti con le pene stabilite dal secondo comma dell'articolo 2630 del codice civile

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 MAGGIO 1974

gli amministratori che violano le disposizioni dell'articolo 2359-bis del codice civile.

Articolo 7. — Dopo l'articolo 2369 del codice civile è aggiunto il seguente articolo 2369-bis:

« *Assemblea straordinaria in terza convocazione.* — L'assemblea straordinaria delle società con azioni quotate in borsa, se i soci intervenuti in seconda convocazione non rappresentano la parte del capitale necessaria per deliberare, può essere nuovamente convocata entro trenta giorni. Il termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 2366 è ridotto a otto giorni.

In terza convocazione l'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un quinto del capitale sociale, a meno che l'atto costitutivo richieda una maggioranza più elevata. Per le deliberazioni indicate dal quarto comma dell'articolo 2369 e dal quinto comma dell'articolo 2441 è tuttavia necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale ».

Articolo 8. — L'articolo 2372 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Rappresentanza nell'assemblea.* — Salvo disposizione contraria dell'atto costitutivo, i soci possono farsi rappresentare nell'assemblea. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società.

La rappresentanza può essere conferita soltanto per singole assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

La rappresentanza non può essere conferita né agli amministratori, ai sindaci e ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate e agli amministratori, sindaci e dipendenti di queste, né ad aziende o istituti di credito.

La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di dieci soci o, se si tratta di società con azioni quotate in borsa, più di cinquanta soci se la società ha capitale non superiore ai 10 miliardi, più di cento soci se la società ha capitale superiore ai 10 miliardi e non superiore ai 50 miliardi e più di duecento soci se la società ha capitale superiore ai 50 miliardi.

Le disposizioni del quarto e del quinto comma si applicano anche nel caso di girata delle azioni per procura ».

Articolo 9. — Dopo l'articolo 2420 del codice civile è aggiunto il seguente:

« *Articolo 2420-bis. — Obbligazioni convertibili in azioni.* — L'assemblea straordinaria può deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni, determinando il rapporto di cambio e il periodo e le modalità della conversione. La deliberazione non può essere adottata se il capitale sociale non sia stato interamente versato.

Contestualmente la società deve deliberare l'aumento del capitale sociale per un ammontare corrispondente al valore nominale delle azioni da attribuire in conversione.

Le obbligazioni convertibili non possono emettersi per somma inferiore al loro valore nominale.

Nel primo mese di ciascun semestre gli amministratori provvedono all'emissione delle azioni spettanti agli obbligazionisti che hanno chiesto la conversione nel semestre precedente. Entro il mese successivo gli amministratori devono depositare per la iscrizione nel registro delle imprese un'attestazione dell'aumento del capitale sociale in misura corrispondente al valore nominale delle azioni emesse. Si applica la disposizione del secondo comma dell'articolo 2444.

Fino a quando non siano scaduti i termini fissati per la conversione, la società non può deliberare né la riduzione del capitale esuberante, né la modificazione delle disposizioni dell'atto costitutivo concernenti la ripartizione degli utili, né la fusione con altra società salvo che ai possessori di obbligazioni convertibili sia stata data la facoltà, mediante avviso pubblicato nel bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata almeno tre mesi prima della convocazione dell'assemblea, di esercitare il diritto di conversione nel termine di un mese dalla pubblicazione.

In caso di riduzione del capitale sociale per perdite, il rapporto di cambio è ridotto in proporzione alla misura della riduzione.

Le obbligazioni convertibili in azioni devono indicare in aggiunta a quanto stabilito nell'articolo 2413, il rapporto di cambio e le modalità della conversione ».

« Gli amministratori che emettono obbligazioni convertibili senza le indicazioni prescritte nell'ultimo comma dell'articolo 2420-bis

del codice civile, sono puniti con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.

Articolo 10. — Salve le disposizioni per le società che esercitano particolari attività, il conto dei profitti e delle perdite delle società con azioni quotate in borsa deve esporre i ricavi ed i costi imputati all'esercizio indicando distintamente nel loro importo complessivo:

nei profitti:

- 1) i ricavi delle vendite e delle prestazioni raggruppati per categorie omogenee;
- 2) i proventi degli investimenti immobiliari;
- 3) i dividendi delle partecipazioni in società controllate e collegate;
- 4) i dividendi delle partecipazioni in altre società;
- 5) gli interessi dei titoli a reddito fisso;
- 6) gli interessi dei crediti verso banche;
- 7) gli interessi dei crediti verso società controllate e collegate;
- 8) gli interessi dei crediti verso la clientela;
- 9) gli interessi di altri crediti;
- 10) le plusvalenze derivanti dall'alienazione di beni non computabili tra i ricavi di cui al numero 1;
- 11) gli incrementi degli impianti e di altri beni per lavori interni;
- 12) i proventi e i ricavi diversi da quelli indicati nei numeri precedenti e le sopravvenienze attive;
- 13) le rimanenze finali di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e merci;

nelle perdite:

- 1) le esistenze iniziali di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e merci;
- 2) le spese per acquisti di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e merci;
- 3) le spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi;
- 4) le spese per prestazioni di servizi;
- 5) le imposte e tasse, con separata indicazione di quelle relative a precedenti esercizi;
- 6) gli interessi e gli altri oneri sui debiti obbligazionari;
- 7) gli interessi sui debiti verso società controllate e collegate;
- 8) gli interessi sui debiti verso banche;
- 9) gli interessi sugli altri debiti;
- 10) gli sconti e gli altri oneri finanziari;
- 11) gli ammortamenti per gruppi omogenei di beni;

12) gli accantonamenti ai fondi di liquidazione o di previdenza;

13) gli accantonamenti ai fondi di copertura del rischio di svalutazione dei titoli, dei crediti e di altre categorie di beni;

14) gli accantonamenti per oneri fiscali e altri oneri specifici;

15) le minusvalenze risultanti dalle valutazioni di bilancio relative alle varie categorie di beni;

16) le spese e le perdite diverse da quelle indicate nei numeri precedenti e le sopravvenienze passive.

Sono vietati i compensi di partite.

Articolo 11. — Nelle società con azioni quotate in borsa la relazione degli amministratori prescritta dal terzo comma dell'articolo 2423 del codice civile deve illustrare l'andamento della gestione nei vari settori in cui la società ha operato, anche attraverso altre società da essa controllate, con particolare riguardo agli investimenti, ai costi e ai prezzi. Devono essere anche indicati i fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio.

Dalla relazione devono in ogni caso risultare:

- 1) i criteri nella valutazione delle varie categorie di beni e le loro eventuali modifiche rispetto al bilancio del precedente esercizio;
 - 2) i criteri seguiti negli ammortamenti e negli accantonamenti e le loro eventuali modifiche rispetto al bilancio del precedente esercizio;
 - 3) le variazioni intervenute nella consistenza delle partite dell'attivo e del passivo;
 - 4) i dati relativi al personale dipendente e agli accantonamenti per indennità di anzianità e trattamento di quiescenza;
 - 5) gli interessi passivi, ripartiti tra prestiti a lungo e medio termine e prestiti a breve termine, con separata indicazione di quelli compresi nelle poste dell'attivo;
 - 6) le spese di studio, ricerca e progettazione, le spese di pubblicità e propaganda e le spese di avviamento di impianti o di produzione, iscritte nell'attivo del bilancio, con distinta indicazione del relativo ammontare;
 - 7) i rapporti con le società controllanti, controllate e collegate e le variazioni intervenute nelle partecipazioni e nei crediti e debiti.
- Entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio gli amministratori delle società con azioni quotate in borsa devono comunicare al collegio sindacale una relazione sull'andamento della gestione, con particolare riguardo alla produzione, alle vendite e ai

servizi collocati, alle spese e ai ricavi. La relazione deve restare depositata in copia nella sede della società per la durata di tre mesi; i soci possono prenderne visione.

Articolo 12. — All'articolo 2424 del codice civile è aggiunto il seguente comma:

« In allegato al bilancio devono essere elencate le partecipazioni in società controllate o collegate, indicando per ciascuna il valore nominale e il valore attribuito in bilancio. Devono essere inoltre allegate le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate ».

Articolo 13. — L'articolo 2441 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Diritto di opzione.* — Le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in azioni devono essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.

L'offerta di opzione deve essere pubblicata nel *Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata*. Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a trenta giorni dalla pubblicazione dell'offerta.

Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni e delle obbligazioni convertibili in azioni che siano rimaste non optate. Se le azioni sono quotate in borsa, i diritti di opzione non esercitati devono essere offerti in borsa dagli amministratori, per conto della società, per almeno cinque riunioni, entro il mese successivo alla scadenza del termine stabilito a norma del secondo comma.

Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione che, secondo la deliberazione di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura.

Quando l'interesse della società lo esige, il diritto di opzione può essere escluso o limitato con la deliberazione di aumento di capitale, approvata da tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale, anche se la deliberazione è presa in assemblea di seconda o terza convocazione.

La deliberazione di aumento del capitale, quando il diritto di opzione sia escluso o limitato ai sensi del quarto o del quinto comma,

determina il prezzo di emissione delle azioni in base al valore del patrimonio netto, tenendo conto, per le azioni quotate in borsa, anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre.

Con deliberazione dell'assemblea presa con la maggioranza richiesta per le assemblee straordinarie può essere escluso il diritto di opzione limitatamente a un quarto delle azioni di nuova emissione, se queste sono offerte in sottoscrizione ai dipendenti della società. L'esclusione dell'opzione in misura superiore al quarto deve essere approvata con la maggioranza prescritta nel quinto comma ».

Articolo 14. — Le società le cui azioni ordinarie sono quotate in borsa possono emettere azioni prive del diritto di voto, privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale, per un ammontare che non superi, in concorso con quelle delle azioni con voto limitato emesse ai sensi dell'articolo 2351 del codice civile, la metà del capitale sociale. Tali azioni devono contenere la denominazione di « azioni di risparmio » in aggiunta alle indicazioni prescritte dall'articolo 2354 del codice civile.

Le azioni di risparmio possono essere emesse tanto in sede di aumento del capitale sociale, osservando le disposizioni dell'articolo 2441 del codice civile, quanto in sede di conversione di azioni già emesse, ordinarie o di altra categoria. Il diritto alla conversione è attribuito ai soci con deliberazione dell'assemblea straordinaria, che ne determina le condizioni e il periodo e le modalità di esercizio.

Le azioni di risparmio possono essere al portatore, salvo il disposto del secondo comma dell'articolo 2355 del codice civile, e sono ammesse di diritto alla quotazione nelle borse in cui sono quotate le azioni ordinarie della società.

Le azioni di risparmio, salvo quanto stabilito nei successivi commi e nell'articolo 15, attribuiscono gli stessi diritti delle azioni ordinarie.

I possessori delle azioni di risparmio non hanno il diritto di intervenire nelle assemblee della società né quello di richiederne la convocazione. Della parte del capitale sociale rappresentata dalle azioni di risparmio non si tiene conto ai fini della costituzione dell'assemblea e della validità delle deliberazioni, né per il calcolo delle aliquote stabilite dagli articoli 2367, primo comma, e 2393 terzo e quarto comma, del codice civile.

In caso di aumento del capitale sociale i possessori di azioni di risparmio hanno diritto di ricevere in opzione azioni di risparmio di nuova emissione e in mancanza, o per la differenza, azioni ordinarie.

Gli amministratori che emettono azioni di risparmio senza l'indicazione prescritta nel primo comma sono puniti con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.

Articolo 15. — Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dedotta la quota di riserva legale, devono essere distribuiti alle azioni di risparmio fino alla concorrenza del cinque per cento del valore nominale dell'azione.

Gli utili che residuano dopo l'assegnazione alle azioni di risparmio del dividendo privilegiato stabilito nel primo comma, di cui l'assemblea delibera la distribuzione, sono ripartiti fra tutte le azioni in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al due per cento del valore nominale dell'azione.

L'atto costitutivo può stabilire il dividendo privilegiato di cui al comma precedente in misura superiore a quello ivi indicato.

Quando in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore alla misura indicata nel primo comma o stabilita ai sensi del terzo comma, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi.

In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni.

Allo scioglimento della società le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale per perdite non importa riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

Se in conseguenza della riduzione del capitale per perdite l'ammontare delle azioni di risparmio e delle azioni a voto limitato supera la metà del capitale sociale, il rapporto previsto nel primo comma dell'articolo 14 deve essere ristabilito entro due anni mediante emissione di azioni ordinarie da attribuire in opzione ai possessori di azioni ordinarie. Tuttavia, se la parte di capitale rappresentata da azioni ordinarie si è ridotta al disotto del quarto del capitale sociale, deve essere riportata almeno al quarto entro tre mesi.

La società si scioglie se il rapporto fra azioni ordinarie e azioni senza voto o con voto limitato non è ristabilito entro i termini predetti.

Le deliberazioni relative alla riduzione e alla reintegrazione del capitale debbono assicurare, mediante i necessari raggruppamenti o frazionamenti, la parità di valore nominale delle azioni.

Articolo 16. — L'assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio delibera:

1) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;

2) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della società che pregiudicano i diritti della categoria;

3) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo;

4) sugli altri oggetti d'interesse comune,

L'assemblea è convocata dagli amministratori della società o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o ne sia stata fatta richiesta da tanti possessori di azioni di risparmio che rappresentino il ventesimo delle azioni di risparmio emesse.

Al rappresentante comune dei possessori di azioni di risparmio si applicano le disposizioni dell'articolo 2417 del codice civile.

Il rappresentante comune deve provvedere alla esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio e tutelare gli interessi comuni di questi nei rapporti con la società.

Il rappresentante comune ha diritto di esaminare il libro indicato nell'articolo 2421, numeri 1 e 3, del codice civile e di ottenerne estratti, di assistere all'assemblea della società e di impugnarne le deliberazioni.

Le spese sono imputate al fondo previsto nel primo comma.

Articolo 17. — Gli amministratori, i sindaci e i direttori generali di società con azioni quotate in borsa debbono, entro quindici giorni dalla data della loro nomina o dalla data dell'acquisto, dichiarare per iscritto alla società e alla Commissione nazionale per le società e la borsa le partecipazioni nella società stessa, o in società da questa controllate, possedute direttamente o per interposta persona da loro, dai coniugi non separati legalmente e dai figli minori.

Le azioni appartenenti alle persone indicate nel precedente comma devono in ogni caso essere nominative.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 MAGGIO 1974

Alla richiesta di conversione delle eventuali azioni al portatore, si deve provvedere nello stesso termine di cui al primo comma.

Le persone indicate nel primo comma sono anche tenute ad informare per iscritto la Commissione, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre successivo alla prima comunicazione, delle ulteriori operazioni di acquisto e delle operazioni di vendita effettuate nel corso del trimestre con l'indicazione del prezzo pagato o ricevuto.

Coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trovino nelle situazioni indicate nel primo comma devono provvedere alle dichiarazioni ivi previste, nonché alla richiesta di conversione delle azioni, entro novanta giorni dalla data stessa.

Gli amministratori e i sindaci o revisori delle società e degli enti di cui alla lettera a) dell'articolo 3 devono comunicare per iscritto alla Commissione, entro il mese di gennaio, i compensi percepiti nell'anno precedente a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma anche in società controllate.

La violazione degli obblighi stabiliti da questo articolo è punita con l'ammenda da lire 100.000 a lire 10 milioni.

Articolo 18. — Coloro che intendono procedere all'acquisto o alla vendita di azioni o di obbligazioni convertibili mediante offerta al pubblico, devono preventivamente darne comunicazione alla Commissione nazionale per le società e la borsa, indicando le condizioni, le modalità e i termini di svolgimento dell'operazione. Entro venti giorni dalla data di ricezione di tale comunicazione, la Commissione può stabilire i modi in cui l'offerta deve essere resa pubblica nonché i dati e le notizie che deve contenere.

L'omissione della comunicazione alla Commissione o la inosservanza delle prescrizioni da essa stabilite sono punite con l'ammenda da lire un milione a lire 10 milioni.

Articolo 19. — Sono soggette alla disciplina di cui agli articoli 3 e 4, ancorché non abbiano emesso titoli quotati in borsa, le società e gli enti iscritti nell'albo previsto dagli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, e quelli che hanno un ammontare complessivo del capitale versato e delle riserve, risultante dal bilancio, superiore a 10 miliardi e che di fatto svolgono quali attività esclusive o prevalenti l'assunzione di partecipazioni in altre società, la compravendita, il possesso, la ge-

stione o il collocamento di titoli pubblici e privati.

Articolo 20. — Fino a quando non sarà diversamente stabilito in conformità alle direttive della Comunità economica europea, la ritenuta sugli utili distribuiti dalle società prevista dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a titolo d'acconto delle imposte sul reddito, sarà applicata, ove ne sia fatta richiesta all'atto della riscossione, a titolo d'imposta nella misura del trenta per cento.

Sugli utili attribuiti alle azioni di risparmio la ritenuta di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è applicata a titolo di imposta nella misura del quindici per cento, anche nelle ipotesi previste dal terzo comma dello stesso articolo.

Per gli utili assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta non si applicano le disposizioni degli articoli 5, 7, 8, 9 e 11, terzo comma, della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e successive modificazioni, né quelle degli articoli 3, primo comma, e 7, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Il versamento all'esattoria delle maggiori ritenute rispetto alla aliquota del dieci per cento deve essere eseguito nei termini stabiliti dall'articolo 8 n. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

I possessori di azioni di risparmio nominative hanno facoltà di optare per il regime della ritenuta d'acconto ai sensi dell'articolo 27 del decreto indicato nel primo comma, facendone richiesta all'atto della riscossione degli utili.

Le disposizioni di questo articolo si applicano per gli utili la cui distribuzione sia deliberata, anche a titolo di acconto, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

La ritenuta sugli interessi e sui redditi di capitale corrisposti a non residenti nel territorio dello Stato, prevista nell'ultimo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è ridotta al quindici per cento.

Le società cooperative, ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, devono operare una ritenuta del 10 per cento, a titolo di imposta, sui dividendi da esse corrisposti ai propri soci persone fisiche.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 MAGGIO 1974

Le società cooperative, ricorrendo le condizioni di cui agli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, devono operare una ritenuta del 10 per cento, a titolo di imposta, sugli interessi e sui redditi di capitale da esse corrisposti ai propri soci persone fisiche.

Articolo 21. — Nella prima applicazione del presente decreto i termini per le comunicazioni e dichiarazioni alla Commissione nazionale per le società e la borsa scadono nel trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di nomina dei componenti la Commissione stessa.

Nelle materie indicate alle lettere e) e f) dell'articolo 3, fino a quando non siano state pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica le disposizioni della Commissione nazionale per le società e la borsa, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 22. — Le disposizioni degli articoli 10 e 11 si applicano a decorrere dagli esercizi sociali che avranno inizio dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 23. — È riaperto con effetto dal 1° gennaio 1971 e fino al 31 dicembre 1977 il termine stabilito con l'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, per il versamento degli accantonamenti e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione, di cui al decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251.

Articolo 24. — Per sopperire agli oneri connessi agli adempimenti previsti dal presente decreto, con legge di approvazione del bilancio dello Stato è stabilito annualmente l'importo dello stanziamento da iscrivere in bilancio.

All'onere derivante dal presente decreto per l'anno finanziario 1974, valutato in 500 milioni di lire, si farà fronte con corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo riguardante provvedimenti legislativi in corso.

Il ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento all'articolo 1 del decreto-legge:

Al primo comma, sopprimere le parole: per le società e.

1. 1.

Visentini.

L'onorevole Visentini ha facoltà di svolgerlo.

VISENTINI. Sarò brevissimo, signor Presidente. Laddove si parla di « Commissione nazionale per le società e la borsa » — a parte che vi è stata una trascrizione non esatta, perché io proponevo di togliere anche la parola « nazionale », ma non ritorno su questo punto — vi è stata una modificazione, sulla quale anche il ministro si è ora intrattenuto, per cui rispetto al testo originario del decreto-legge la materia è notevolmente cambiata, e soprattutto sono cambiate le funzioni della commissione. Mentre prima la commissione aveva una delega amplissima, anche di carattere normativo, oggi il suo compito preciso, che è stato anche sottolineato dal ministro, è quello del riscontro, cioè dell'accertamento che le società pubblichino, offrano alla borsa gli elementi di informazione che il provvedimento prescrive. Questa dunque è diventata la precisa funzione della Commissione.

A me pare, anche se mi rendo conto che si tratta di una modifica formale, che è però conseguente a quello che è avvenuto in Commissione finanze e tesoro della Camera e quindi ha una sua importanza, che la commissione non possa più chiamarsi « Commissione per le società e la borsa », ma soltanto « Commissione per la borsa », come del resto si chiamano analoghe commissioni, in Francia o in altri paesi, che svolgendo funzioni analoghe sono appunto denominate « Commissioni per la borsa ». Questo è il senso del mio emendamento.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento all'articolo 1 del decreto-legge:

Sostituire il secondo comma con i seguenti:

La commissione è composta da 20 membri, scelti tra persone di specifica e comprovata competenza ed esperienza e di indiscussa moralità e indipendenza, di cui:

15 eletti dal Parlamento in seduta comune con voto limitato;

1 su nomina del ministro del tesoro scelto tra i dirigenti generali dell'amministrazione centrale del tesoro e collocato fuori ruolo:

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 MAGGIO 1974

1 su nomina del governatore della Banca d'Italia;

1 su nomina del presidente della Corte dei conti scelto tra i magistrati effettivi della corte stessa;

2 su nomina congiunta dei ministri del tesoro e del bilancio scelti tra gli agenti di borsa.

I componenti la Commissione sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, durano in carica un quinquennio e possono essere confermati per altro quinquennio.

1. 7. de Vidovich, Santagati, Dal Sasso, Delfino, Saccucci, Turchi, de Michieli Vitturi, Borromeo D'Adda, Rauti, Alfano.

L'onorevole de Vidovich ha facoltà di svolgerlo.

DE VIDOVICH. Desidero far presente che l'emendamento 1. 7 è stato ispirato dalle tesi espresse in Commissione e in aula anche da parte di altri gruppi. La composizione di questa commissione per le società e la borsa — qualunque sia il nome che essa avrà definitivamente — lascia molto perplessi, sia nel testo del decreto-legge, sia in quello suggerito dalla Commissione finanze e tesoro. Infatti si tratta di un organismo che ha compiti molto delicati, che vanno al di là di quelle che sono le attribuzioni proprie del potere esecutivo. Noi chiediamo che la composizione di questa commissione sia mista e rispecchi la struttura politica del paese, con la presenza di 15 membri eletti dal Parlamento, poiché non dobbiamo dimenticare che le società per azioni costituiscono gli organismi più complessi e più importanti del nostro ordinamento giuridico-economico. Da ciò deriva la necessità di una presenza parlamentare, che consenta di effettuare controlli immuni da pur legittimi sospetti.

Richiamandoci ad un emendamento dell'onorevole Visentini, chiediamo una maggiore tecnicizzazione della CONSOB nel senso che gli altri 5 membri non dovrebbero essere di nomina governativa nel senso più lato e discrezionale dell'espressione, ma dovrebbero essere nominati, rispettivamente, dal ministro del tesoro tra persone che provengano dal ruolo ordinario dell'amministrazione centrale del tesoro, dalla Banca d'Italia e dalla Corte dei conti, cioè da organismi che per loro natura già svolgono operazioni di controllo nel settore.

Noi raccomandiamo all'attenzione della Camera il nostro emendamento, che è più completo di quello comunista, il quale, pur rico-

noscendo la necessità di una presenza parlamentare, la limita però ad un numero così esiguo di persone da non consentire un vero e proprio controllo parlamentare, ristretto com'è a un partito di opposizione e ad uno di maggioranza. Il numero dei membri eletti dal Parlamento sarebbe talmente esiguo da consentire certi « giochetti », che nel campo della borsa possono essere fatti, e sono stati fatti in passato, proprio perché la troppo esigua composizione dell'organo che effettuava i controlli era tale da consentire fughe di notizie che sconfinavano nell'agiotaggio.

Raccomando quindi l'emendamento all'attenzione degli onorevoli colleghi, richiamando quanto già detto su questo argomento da me e da altri nel corso della discussione sulle linee generali.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento all'articolo 1 del decreto-legge:

Sostituire il secondo comma col seguente:

La Commissione è composta da cinque membri, scelti tra persone di specifica e comprovata competenza ed esperienza e di indiscussa moralità e indipendenza, dei quali due sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso e tre sono eletti dal Parlamento in seduta comune con voto limitato. Essi durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta. Nella prima seduta la Commissione nomina il proprio Presidente.

1. 3. Raffaelli, D'Alema, Barca, Peggio, Vespi gnani, Coccia, Milani, Pellicani Giovanni, Buzzoni, Cirillo, Cesaroni, Giovannini, Niccolai Cesarino, La Marca, Pascariello, Terraroli, Mancinelli.

L'onorevole Raffaelli ha facoltà di svolgerlo.

RAFFAELLI. Signor Presidente, noi proponiamo un diverso modo di composizione della Commissione nazionale per le società e la borsa, conosciuta ormai con la fortunata sigla di CONSOB. Secondo il decreto-legge governativo ed il testo della maggioranza della Commissione, è il Governo a nominare i membri della CONSOB. La nostra proposta, invece, è che la composizione di questa avvenga mediante l'intervento sia del Governo sia del Parlamento: cioè, se la commissione è di cinque membri, proponiamo che di essi due sia-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 MAGGIO 1974

no nominati dal Governo e tre dal Parlamento, con il voto limitato. Ove il numero sia maggiore, ma non certo molto maggiore, può cambiare la proporzione ma il criterio dovrebbe rimanere.

Questa commissione, dati i suoi poteri e la sua autonomia, assume una fisionomia quasi anomala nel nostro ordinamento costituzionale: soprattutto, essa è anche isolata, sul terreno suo proprio, da un sistema di intervento pubblico multiforme, nella materia della borsa e delle società, che può arrivare fino agli strumenti di certificazione di carattere pubblico di cui abbiamo parlato in Commissione e che, non ancora nati, potranno nascere sotto forma di « società di revisione ». Pensiamo che detta commissione non può rimanere isolata, anche per quanto riguarda la nomina esclusivamente governativa; nell'atto stesso in cui essa nasce, vedrebbe diminuiti il suo potere, la sua forza ed il suo prestigio. Ecco perché noi proponiamo che essa debba risultare dal concorso del Parlamento e del Governo, per modo che, oltre che i doveri dell'esecutivo, essa esprima anche l'ampiezza della sovranità ed i poteri del Parlamento. E ciò perché la commissione è diretta certamente al controllo delle società per azioni (controllo della borsa e di alcuni suoi atti ed operazioni), ma è diretta anche ad assecondare un indirizzo di politica economica che nasce nell'ambito della funzione politica del Parlamento, secondo una più ampia visione nazionale, di quanto non sia quella governativa. In altri termini, non può e non deve trattarsi di una commissione del Governo, o che promana soltanto dal Governo: essa deve derivare per la costituzione dal Governo e dal Parlamento, e funzionare come espressione istituzionale, capace di rispondere — all'atto stesso della sua costituzione — non soltanto in sede di controllo politico, ma anche, ed in via permanente, alle esigenze in materia che, nel Parlamento, prima e sempre, e nel Governo poi e non sempre, per ragioni di responsabilità politica, trovano l'espressione completa e continuativa della politica economica.

Onorevoli colleghi, questa composizione con intervento parlamentare ricorre in molti casi, e dovrebbe venire ancora più estesa se vogliamo che il Parlamento disponga dei collegamenti e delle conoscenze necessari per un intervento diretto, non solo di controllo e di sindacato politico, ma anche nel processo di formazione degli atti politici e delle direttive politiche. In sede di altri organi e settori di governo, si pensi per esempio al Consiglio superiore della magistratura mercè il

quale la magistratura si autogoverna; in sede di magistratura costituzionale, si pensi alla Corte costituzionale; in sede di controllo o di vigilanza, vi è la Commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e sugli istituti di previdenza, la Commissione di vigilanza sul debito pubblico, nonché la Commissione di vigilanza sull'istituto di emissione. Ho letto nel decreto-legge concernente la proroga della concessione alla RAI-TV, che discuteremo tra poco, e precisamente nell'articolo 4, che si conferisce al Parlamento la possibilità di nominare 7 membri del Comitato nazionale per la radio e la radiotelevisione: si obietterà, certamente, che si tratta di un altro tipo di comitato, ma quel che voglio dire è che viene anche in tal caso riaffermata, in termini di attualità, la necessaria funzione e presenza parlamentare. Ma signor ministro, onorevoli colleghi, anche per la sua conversione, il decreto-legge oggi all'esame della Camera, come mi sembra che abbia rilevato ieri l'onorevole Visentini, dimostra che il Parlamento è andato molto oltre lo striminzito decreto-legge governativo, operando una parte di riforma (se così si può chiamare); nel giro di una decina di giorni, con l'angoscia di sbagliare, come osservava l'onorevole Visentini, e realizzando quello che il Governo non è riuscito a proporre in tre lustri. Io avrei detto nel periodo di un decennio, ma ella, signor ministro, che ha esperienza governativa ben maggiore della mia, ha dichiarato che si tratta di ben tre lustri. E perché allora il Parlamento non dovrebbe intervenire nella nomina dei membri di questa commissione che nasce grazie al suo intervento, che ha superato la refrattarietà del Governo a presentare progetti di riforma, emanando un decreto-legge che voleva, a mio parere, contrapporsi per un altro decennio o altri decenni a vere misure di riforma? E forse, agendo come abbiamo agito, abbiamo aperto la strada a una futura e autentica riforma.

L'onorevole relatore afferma che le garanzie della responsabilità politica di questa commissione sono date dall'obbligo di riferire al ministro del tesoro, il quale è responsabile davanti al Parlamento. Certamente! Ed ancora il relatore sostiene che tali garanzie derivano dai poteri che il Parlamento può esercitare sia in generale in sede di controllo politico sull'attività di Governo sia in particolare per gli specifici settori di competenza attraverso le Commissioni parlamentari competenti a norma dei regolamenti della Camera e del Senato. Certo, è esatto, onorevole relatore e presidente della Commissione, ma

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 MAGGIO 1974

direi anche che tutto ciò non è per nulla innovativo: sono poteri ed obblighi realmente esistenti, che ella ha opportunamente richiamato e sottolineato, forse nella speranza di renderli un po' più incisivi. Quale presidente della Commissione di questo gli va dato atto. Ma se questo è vero, non c'è contraddizione con la modifica che noi proponiamo, e che è volta a rafforzare i poteri e la presenza del Parlamento anche in fase di formazione di organi pubblici o di istituti, sottoposti ovviamente al controllo politico nelle forme regolamentari. Nel nostro emendamento viene anche proposta la modifica per la nomina del presidente, che secondo noi deve avvenire ad opera della commissione, nel seno della commissione, e non deve essere affidata al Governo. Perché, onorevole ministro Colombo, la garanzia della non lottizzazione lei certo non la può dare; e non direi che sia l'ultimo il quale possa darla ma certo non sarà nemmeno il primo. E qual è il rimedio...

COLOMBO EMILIO, *Ministro del tesoro*.
E perché non la posso dare, scusi?

RAFFAELLI. Data la sua lunga pratica di Governo.

SERRENTINO. È il ministro che lottizza, quindi la può dare.

RAFFAELLI. La sua lunga pratica di governo, dicevo, di alcuni lustri, se non decenni, glielo vieta.

COLOMBO EMILIO, *Ministro del tesoro*.
Io non ho mai lottizzato.

RAFFAELLI. Non ha mai lottizzato, ma ha fatto lottizzare.

La nomina del presidente non deve essere affidata al Governo. L'antidoto per evitare la lottizzazione, che è pratica, purtroppo, di governi ai quali ella ha partecipato molti anni, è quella di affidare tale nomina alla commissione. Lei mi potrebbe obiettare, in base all'esperienza che ha della lottizzazione, che anche nella commissione tale inconveniente si potrebbe verificare. Senz'altro, ma intanto mettiamo uno schermo e un deterrente e cerchiamo di eliminare le occasioni o le aree entro cui possa verificarsi. Questo è quanto, del resto, avviene in tutte le commissioni che possono assimilarsi a questa ed è per tali motivi che riteniamo che la nostra proposta vada accolta.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge col seguente:

La Commissione è composta da cinque membri, che durano in carica cinque anni, di specifica e comprovata competenza ed esperienza e di indiscussa probità ed indipendenza, dei quali due eletti dal Parlamento riunito in seduta comune, a maggioranza qualificata di due terzi, due eletti dal Consiglio superiore della magistratura ed uno nominato dal Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro del tesoro. Nella prima seduta la Commissione elegge il suo Presidente.

1. 5. **Santagati, Abelli, Chiacchio, Dal Sasso, de Vidovich.**

Sopprimere il secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge.

2. 2. **Santagati, Abelli, Chiacchio, Dal Sasso, de Vidovich.**

Al primo comma dell'articolo 20 del decreto-legge sostituire le parole: Fino a quando non sarà diversamente stabilito in conformità alle direttive della Comunità economica europea, con le seguenti: Fino al 31 dicembre 1975.

20. 12. **Santagati, Abelli, Chiacchio, Dal Sasso, de Vidovich.**

Sopprimere l'articolo 21 del decreto-legge.

21. 1. **Santagati, Abelli, Chiacchio, Dal Sasso, de Vidovich.**

L'onorevole Santagati ha facoltà di svolgerli.

SANTAGATI. L'emendamento 1. 5, si inquadra praticamente nella tematica che è emersa come punto direi più importante di tutta la discussione svoltasi sia in Commissione sia in aula circa la composizione della commissione. Indubbiamente il fatto che non si sia potuto raggiungere né in sede di Commissione né in sede di « Comitato dei nove » un accordo sulla composizione della commissione aumenta, anziché diminuire, le perplessità del mio gruppo, perché questo significa che, mentre il Governo si è dimostrato particolarmente docile di fronte alla dilatazione della legge di conversione, mentre il Governo è stato addirittura compiacente, direi, davanti all'impostazione che la Commissione ha dato al disegno di legge di con-

versione, impostazione talmente esuberante da dar luogo quasi ad una piccola riforma delle società per azioni, viceversa su questo punto il Governo non ha voluto cedere. Non voglio essere sospettoso, ma potrei affermare che se il Governo è stato tanto arrendevole riguardo a quasi tutti gli articoli del decreto-legge e ancora più riguardo a tutti gli articoli aggiuntivi approvati dalla Commissione, mentre si è irrigidito e non ha inteso cedere, sulla nostra proposta, tutto ciò lascia pensare che i sospetti e le riserve da noi sollevati in ordine alla politicizzazione di questa commissione non siano destituiti di fondamento.

Se dovessimo approvare il testo proposto dal Governo, non potremmo sfuggire alla logica del potere. Infatti è evidente che, attribuendosi al Presidente del Consiglio un potere di designazione (che poi si traduce in una potestà di sottoporre alla firma del Capo dello Stato il provvedimento di nomina dei componenti della commissione stessa), si hanno tutti i motivi per ritenere che la suddivisione dei vari componenti di questa commissione avverrebbe tra i diversi partiti della maggioranza, non escludendo eventualmente qualche benevola proiezione nei confronti di quel partito di opposizione che ha un po' la predisposizione a favorire questi governi, richiamandosi al concetto di un'« opposizione diversa », che potrebbe tramutarsi in una « inclusione diversa » da parte del Governo tra questi cinque componenti della commissione. Del resto, tirando le somme, nella commissione entrerebbero proprio i rappresentanti dei partiti di Governo, oltre quello del partito della « opposizione diversa ».

Per fugare queste preoccupazioni noi abbiamo proposto alcuni congegni, uno dei quali è stato testé illustrato dal collega de Vidovich, e che tenderebbe ad una più diretta e responsabile presenza del Parlamento nella commissione, da garantirsi attraverso i membri che esso potrebbe eleggere e che, in certo modo, potrebbero essere proporzionalmente riferiti a tutti i partiti, come avviene per le commissioni di nomina parlamentare previste da numerose leggi. Proponiamo altresì un congegno che segua la stessa logica, non del potere, ma della suddivisione dei poteri, che oltretutto è stata di recente qui rievocata anche dall'onorevole Rumor, quando, a proposito di un caso delicato che ha appassionato l'opinione pubblica nazionale, e cioè il caso Sossi, ha rivendicato l'autonomia del potere esecutivo rispetto al potere giudiziario. E in quel momento non era in discussione il potere legislativo.

Noi proponiamo di rispettare la classica tricotomia tra potere esecutivo, potere legislativo e potere giudiziario. Nell'emendamento da noi presentato spieghiamo come dovrebbero essere nominati i cinque componenti della commissione cui si fa riferimento; componenti che, per la stessa logica dell'emendamento, non potrebbero essere riconfermati (per i quattro quinti sarebbero infatti eletti, il che esclude che si possa porre una sorta di ipoteca per una riconferma). In realtà, se anche si può dire che non vi è ostacolo a che siano rieletti, non si può affermare che debbano essere riconfermati. Ripeto, la volontà degli elettori — sia pure dei « grandi elettori » quali sono i membri del Parlamento — non può suonare garanzia di sicurezza di rielezione.

Dicevo che, secondo la logica della divisione dei poteri, i cinque componenti cui mi riferisco — stando all'emendamento che ho l'onore di illustrare — dovrebbero essere così prescelti: di certo due dovrebbero essere eletti dal Parlamento in seduta comune, con un alto *quorum* (maggioranza dei due terzi), in modo da non consentire alla maggioranza di disporre di una sorta di diritto di prelazione. Una maggioranza assembleare, o una maggioranza assai vicina a questa, costringerebbe così la maggioranza politica ad avvalersi anche dell'apporto di gruppi che di essa non fanno parte. Si tratta, del resto, di congegno che viene già usato per diversi tipi di votazione. L'esempio più importante è quello relativo alla elezione da parte del Parlamento, per la quota di sua competenza, dei membri del Consiglio superiore della magistratura. La nostra proposta è, in maniera evidente, fuori da qualsiasi particolarismo politico. Non è infatti pensabile che il nostro gruppo possa aspirare — in quanto tale — ad una nomina, mentre può concorrere alla formazione della scelta di uomini che abbiano quella specchiata probità — la cui necessità tutti abbiamo sottolineato nel formulare gli emendamenti — che è tra le stesse qualità volute dal provvedimento.

Altri due membri dovrebbero essere eletti, invece, dal Consiglio superiore della magistratura; cioè da quel potere giudiziario che avrebbe così la possibilità di scegliere, non solo dal suo seno — non si dovrebbe trattare esclusivamente di magistrati, ma in generale di cittadini aventi i requisiti cui abbiamo accennato — una parte dei componenti questa commissione. Detti membri verrebbero, dunque, espressi da una volontà qualificante e qualificata, qual è appunto quella del Con-

siglio superiore della magistratura. In pratica, il Parlamento esprimerebbe la sua preferenza attraverso due componenti della commissione in argomento, mentre il Consiglio superiore della magistratura esprimerebbe il suo orientamento ed il suo gradimento attraverso altri due componenti. Vorrei sottolineare che, essendo presidente del Consiglio superiore della magistratura il Capo dello Stato, nella formazione della scelta cui faccio riferimento interverrebbe praticamente anche la massima autorità dello Stato, direi in misura diretta e più responsabile di quanto previsto dall'attuale congegno del decreto-legge, che prevede soltanto una sorta di nomina in senso puramente formale (la firma del decreto stesso) da parte del Capo dello Stato dei membri già concretamente scelti dal Presidente del Consiglio dei ministri.

L'ultimo componente verrebbe direttamente nominato - non eletto, quindi - dal Presidente del Consiglio, su proposta del ministro del tesoro, che ci sembra essere, tra i componenti del Governo, colui che con maggiore competenza potrebbe designare tale quinto elemento della commissione.

Queste cautele sono imposte dalla natura stessa della commissione, i cui compiti, per quanto ben delineati per legge, sono veramente eccezionali; potremmo addirittura paragonarla alla futura commissione che si occuperà della RAI-TV, e proprio per questo calza a pennello il sospetto, oltre che il paragone, della lottizzazione del potere. È infatti chiaro che, come nella RAI-TV la lottizzazione del potere è ormai diventata una regola tanto inderogabile che nessuno pensa di introdurre forme o altre innovazioni senza tener conto del concetto della lottizzazione del potere, così, in identico equivoco e in identico pericolo incorreremmo se lasciassimo questa commissione in mano all'esecutivo. Infatti, l'esecutivo non potrebbe sfuggire alla tentazione di ricorrere alla lottizzazione. E poiché, onorevole ministro, noi non vogliamo proprio indurla in tentazione...

COLOMBO EMILIO, *Ministro del tesoro*.
Grazie.

SANTAGATI. ...anzi, vogliamo toglierle la tentazione, e fare in modo che ella non abbia di queste preoccupazioni, né le abbia il Governo che ella rappresenta, proponiamo di concedere, appunto, ai tre poteri dello Stato la possibilità di procedere in via autonoma e,

quindi, anche in via molto equilibratrice, alla nomina o alla elezione di questa commissione.

Con l'emendamento 2. 2 chiediamo la soppressione del secondo comma dell'articolo 2. Premetto che questo emendamento è coordinato ed armonizzato con l'emendamento testé illustrato, nel senso che se, per sfortuna, non venisse accolto il primo emendamento, ritireremmo questo secondo emendamento, perché esso non avrebbe più motivo di sussistere. Il secondo comma dell'articolo 2 - di cui chiediamo la soppressione - attribuisce al Presidente del Consiglio, di concerto con il ministro del tesoro, la determinazione del contingente del personale della pubblica amministrazione chiamato a prestare servizio presso la Commissione nazionale per le società e la borsa. È evidente la correlazione cui ho già accennato; infatti, se la commissione venisse nominata ed eletta con i criteri che abbiamo suggerito, non sarebbe possibile dare all'esecutivo una posizione, direi, di prevalenza, di pozzorità, rispetto agli altri poteri. In altri termini, una commissione nominata direttamente dall'esecutivo può benissimo - anzi, secondo noi, deve - avvalersi del disposto del secondo comma dell'articolo 2, ma ciò non dovrebbe accadere per evidenti ragioni di autonomia per una commissione nominata dai tre poteri dello Stato. Anche questo conferma il nostro concetto, secondo il quale questa commissione, così come è proposta nell'attuale testo, finisce con l'essere legata rigorosamente al potere esecutivo. Inoltre, essendo espressione del potere esecutivo, è ovvio che si debba avvalere anche del personale della pubblica amministrazione e debba, quindi, essere considerata una specie di *longa manus* del Governo stesso. Al contrario, se facessimo della commissione un organo al di sopra di uno dei poteri dello Stato, ma al tempo stesso coordinato con tutti e tre i poteri dello Stato, non vi sarebbe necessità del secondo comma dell'articolo 2.

L'emendamento 20. 12 riguarda un argomento di cui la VI Commissione e l'Assemblea si sono ampiamente occupate, e di cui ha testé parlato anche l'onorevole ministro del tesoro, quando ha affermato che, per quanto attiene alla cosiddetta operatività dell'innovazione contemplata da questo articolo (che concerne la reintroduzione nel nostro sistema fiscale della cosiddetta « cedolare secca »), egli preferisce, piuttosto che un puro e semplice termine temporale, un termine che sia riferito ad un avvenimento. Egli insiste cioè sul testo varato a maggioranza dalla

Commissione e che comincia con l'inciso: « Fino a quando non sarà diversamente stabilito in conformità alle direttive della Comunità economica europea... ». Noi siamo contrari al mantenimento di questa formulazione, perché essa, secondo noi, è foriera di gravi inconvenienti. Noi abbiamo visto che la cedolare secca, introdotta molti anni or sono nel nostro ordinamento fiscale, è stata successivamente soppressa. Oggi essa è stata reintrodotta — direi — in disarmonia (non voglio usare espressioni più polemiche) con l'attuale riforma tributaria.

D'altronde, giustamente è stato osservato — e ieri sera ne ha parlato anche l'onorevole Visentini, secondo me, a ragione — che non sarebbe produttore sottoporre questa cedolare secca a delle docce scozzesi, per cui, introdotta con decreto-legge il 9 aprile, dovremmo sopprimerla a due mesi di distanza: sarebbe una morte prematura che potrebbe procurare inconvenienti ben maggiori di quanti magari non abbia potuto provocarne la rinascita di questa nuova forma di agevolazione fiscale. Perciò, se, come pare, un po' tutto il Parlamento è orientato a mantenere questo tipo di agevolazione e quindi a verificare quel poco di buono che, secondo noi, questa cedolare secca potrà dare (il fine principale, a quanto sembra di poter leggere nella relazione governativa sarebbe quello di favorire il ritorno dei capitali esteri che hanno lasciato in Italia, o di attirarne dei nuovi), quel poco di buono che contiene — dicevo — mi sembra già in partenza frustrato. In breve, non mettiamo limiti alla provvidenza divina: dal momento che questa agevolazione fiscale è stata reintrodotta, vediamo cosa potrà darci di buono ed evitiamo di farla morire anzi tempo.

Però a me pare — e di questa circostanza ho avuto occasione di parlare in Commissione — che il condizionare la validità, la permanenza di questa agevolazione ad un'epoca molto vaga e comunque incerta potrebbe, proprio sul piano di quella incentivazione che si voleva attuare, ottenere risultati opposti, perché molti contribuenti, molti cittadini potrebbero non sentirsi invogliati dalla incertezza attinente alla durata dell'agevolazione. Sarebbe quindi senz'altro preferibile indicare una data (io ho proposto la data del 31 dicembre 1975, ma non mi opporrei a date più lontane, come quelle proposte da emendamenti che recano le date del 1976 e del 1977) per mettere il contribuente nella condizione di sapere con certezza fino a quando potrà valersi del beneficio e potersi regolare in conseguenza.

Aggiungerei anche un'altra considerazione per quel che essa possa valere. Fissando noi una data, finiremmo un po' anche con il mettere le mani avanti nei confronti della Comunità economica europea, verso la quale saremo certo sempre rispettosi ma non dobbiamo per forza essere i primi della classe. E ciò anche perché sappiamo che la Comunità economica europea proprio in questi ultimi giorni ha subito tutta una serie di revisioni che vanno dall'atteggiamento del Governo francese dopo la morte del presidente Pompidou e l'elezione del nuovo presidente, alle dimissioni del cancelliere tedesco Willy Brandt e alla nomina del nuovo cancelliere Schmidt, e così via di seguito. Non siamo oggi, cioè, in un momento particolarmente felice per la Comunità economica europea, e non siamo certo noi che dobbiamo preoccuparci di essere i primi della classe. Mi permetterei, a questo punto, di ricordare l'episodio concernente l'istituzione dell'IVA (il sottosegretario Macchiavelli ricorderà quella mia specie di *delenda Carthago*): non mi sembrò allora eccessivamente prodente la premura con la quale il Governo ritenne di dover introdurre l'IVA in ottemperanza alle direttive della CEE; direttive che poi non sono state ugualmente rispettate perché, a parte l'introduzione formale dell'istituto dell'IVA, le conseguenze pratiche dell'applicazione di tale istituto sono ancora *sub judice*, dato che proprio in questi giorni abbiamo appreso che occorre rimettere in discussione tutta la materia.

Mi sembra quindi che ci siano elementi più che validi che suggeriscono l'accoglimento dell'emendamento presentato dal nostro gruppo, o di emendamenti analoghi, che però indichino la data certa della scadenza del beneficio.

Devo ancora fare un brevissimo cenno al nostro emendamento 21. 1, con il quale proponiamo la soppressione dell'articolo 21 del decreto-legge nel suo nuovo testo. Noi riteniamo che le norme contenute in tale articolo non riguardino la prima applicazione; non si tratta quindi di un vero e proprio coordinamento, e neppure di una subordinazione, ma soltanto di un criterio di opportunità; ma soprattutto se venisse varata quella formula, da noi proposta, della commissione dei cinque, non avrebbe più ragion d'essere l'articolo 21, che prevede una serie di norme transitorie che più si adatterebbero al tipo di commissione prevista dal decreto-legge. Lo stesso dicasi per il caso che venga approvato un qualsiasi altro tipo di com-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 MAGGIO 1974

missione. Qualora non venisse invece introdotta alcuna innovazione, questo articolo potrebbe rimanere, magari per ragioni di opportunità.

PRESIDENTE. Negli emendamenti de Vidovich 1. 7, Raffaelli 1. 3 e Santagati 1. 5 si prevede la nomina di alcuni membri della Commissione nazionale per le società e la borsa da parte del Parlamento in seduta comune (o espressione equivalente).

Poiché l'articolo 55 della Costituzione prevede che « il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione », nella loro attuale stesura gli emendamenti anzidetti non possono esser posti in votazione.

Chiedo pertanto ai rispettivi presentatori se acconsentano a modificare il testo dei loro emendamenti, nel senso di sostituire, alla espressione: « eletti dal Parlamento in seduta comune » (o equivalente) l'altra: « eletti dalle due Camere nell'ambito dei rispettivi regolamenti ».

DE VIDOVICH. Acconsento a questa modifica, signor Presidente.

RAFFAELLI. Anch'io acconsento.

SANTAGATI. Sono d'accordo anch'io.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento all'articolo 1 del decreto-legge:

Sostituire il secondo comma col seguente:

La commissione è composta:

a) da un dirigente generale dell'amministrazione centrale del tesoro collocato fuori ruolo, designato dal ministro del tesoro, con funzioni di presidente;

b) da un funzionario della Banca d'Italia, designato dal governatore della Banca d'Italia;

c) da un magistrato della Corte dei conti, designato dal presidente della Corte dei conti;

d) da due esperti designati congiuntamente dai ministri del tesoro e del bilancio. I componenti della commissione sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso. Essi durano in carica per un quinquennio e possono essere confermati per un altro quinquennio.

1. 2.

Visentini.

L'onorevole Visentini ha facoltà di svolgerlo.

VISENTINI. Come ho già detto illustrando il precedente emendamento, il problema della composizione della CONSOB è per noi molto importante.

La commissione ha compiti essenzialmente tecnici in materia borsistica, poiché deve determinare il calendario delle borse, stabilire i contratti che possono essere negoziati, fissare tutta una serie di disposizioni che rappresentano la parte più importante del lavoro attribuito a questo organo.

Anche per quanto riguarda le società, la commissione non ha la possibilità di intervenire direttamente su di esse, ma ancora una volta sulle borse, provvedendo ad accertare che la pubblicità richiesta alle società giunga effettivamente al pubblico secondo particolari disposizioni.

Avendo questi compiti eminentemente tecnici, la commissione deve anche essere composta da tecnici: non è possibile fare una commissione di politici per stabilire il calendario delle borse, i contratti di borsa, il carattere dei finanziamenti che questi contratti possono avere e via discorrendo.

Devo dire che le assicurazioni - o meglio le affermazioni - ripetute questa sera dal ministro del tesoro circa la volontà di mantenere la commissione su un piano tecnico, non sono a mio parere soddisfacenti e neppure sufficientemente ferme.

Ricordiamo tutti un grave precedente di circa 12 anni fa, quando, in una importante operazione di nazionalizzazione, fu data assicurazione, nei modi più formali, che il consiglio di amministrazione dell'ente in questione sarebbe stato formato su base esclusivamente tecnica, senza alcun intervento o presenza di carattere politico. Sappiamo invece cosa successe fin dal primo momento, quando i posti del consiglio di amministrazione furono ripartiti addirittura fra le correnti di partito. Tutto questo è ben noto e ancora oggi, ahimè, ne constatiamo le conseguenze, che si trascinano davanti ad una Commissione di questa Camera.

Devo quindi insistere con molta fermezza su questo emendamento, che per noi è essenziale: visti i compiti della commissione, essa dev'essere composta da tecnici. Altrimenti accadrà inevitabilmente che, quando si tratterà di comporre la commissione, il Presidente del Consiglio convocherà i segretari dei partiti, si farà segnalare qualche nome; gli verranno indicati i nomi di tecnici o di pseudotecnici

facenti parte dei rispettivi partiti, o addirittura di certe correnti, e tutto finirà così.

Posso aggiungere che in questi giorni si è sentito fare a questo proposito qualche nome, che non è certo tale da dare assicurazioni circa i caratteri che deve avere questa commissione:

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al settimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge, aggiungere in fine le parole: e del CIPE.

1. 4. Pellicani Giovanni, D'Alema, Barca, Peggio, Vespignani, Milani, Raffaelli, Raucci, Cirillo, Buzzoni.

Al primo comma, lettera b), dell'articolo 3 del decreto-legge, aggiungere in fine, il seguente periodo:

Le predette disposizioni si applicano anche alle società diverse da quelle precedentemente indicate quando l'ammontare complessivo del capitale e delle riserve, risultante dal bilancio, sia superiore a cinque miliardi.

3. 1. Pellicani Giovanni, D'Alema, Milani, Vespignani, Coccia, Raffaelli, Cirillo, Buzzoni.

Al primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge dopo le parole: quotate in borsa, aggiungere le seguenti: e quelle diverse dalle precedenti quando l'ammontare complessivo del capitale e delle riserve, risultante dal bilancio, sia superiore a cinque miliardi:

4. 2. Pellicani Giovanni, D'Alema, Milani, Vespignani, Coccia, Raffaelli, Cirillo, Buzzoni.

Al penultimo comma dell'articolo 6 del decreto-legge, dopo le parole: presente decreto, aggiungere le seguenti: e che non rispondono ai requisiti prescritti dal primo comma dell'articolo 2359-bis del codice civile, e dopo le parole: essere alienate, sopprimere le seguenti: per la parte eccedente i limiti fissati dall'articolo 2359-bis del codice civile.

6. 2. Pellicani Giovanni, D'Alema, Milani, Vespignani, Coccia, Raffaelli, Cirillo, Buzzoni.

Al primo comma dell'articolo 10 del decreto-legge, dopo le parole: quotate in borsa, aggiungere le seguenti: e delle società diverse dalle precedenti quando l'ammontare complessivo del capitale e delle riserve, risultante dal bilancio, sia superiore a cinque miliardi.

10. 1. Pellicani Giovanni, D'Alema, Milani, Vespignani, Coccia, Raffaelli, Cirillo, Buzzoni.

Al primo comma dell'articolo 11 del decreto-legge, dopo le parole: quotate in borsa, aggiungere le seguenti: e nelle società diverse dalle precedenti quando l'ammontare complessivo del capitale e delle riserve, risultante dal bilancio, sia superiore a cinque miliardi.

11. 1. Pellicani Giovanni, D'Alema, Milani, Vespignani, Coccia, Raffaelli, Cirillo, Buzzoni.

All'articolo 19 del decreto-legge sostituire le parole: articoli 3 e 4, con le seguenti: articoli 3, 4 e 17.

19. 2. Pellicani Giovanni, Vespignani, Raffaelli, Buzzoni, Cirillo, Cesaroni, La Marca, Giovannini, Coccia, Nicolai Cesarino.

È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo all'articolo 19 del decreto-legge:

ART. 19-bis.

Ferme restando le disposizioni di cui alla legge 3 maggio 1955, n. 428, e agli articoli 2 e 45 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, sono soggetti a preventiva autorizzazione:

a) gli aumenti del capitale sociale attuali anche mediante imputazione di riserve a capitale o mediante conferimenti in natura, per importi superiori a un miliardo di lire o per importi che, sommati a quelli deliberati nel corso del precedente esercizio, superino l'importo di un miliardo di lire;

b) le fusioni di società quando il capitale sociale della società incorporante o della società nuova risultante dalla fusione supera un miliardo di lire.

L'autorizzazione è concessa dal CIPE se le operazioni risultino coerenti con gli obiettivi e le direttive della programmazione economica. Il CIPE può subordinare l'autorizzazione all'assunzione da parte delle società di specifici impegni produttivi, occupazionali e finanziari.

Per conseguire l'autorizzazione, le società interessate debbono presentare al CIPE, almeno sessanta giorni prima da quello dell'assemblea, il programma dell'attività propria e di quella della società incorporante o della società nuova risultante dalla fusione. Il CIPE può richiedere chiarimenti, specificazioni e modifiche del programma, anche in ordine alla sua durata, e può incaricare la Commissione nazionale per le società e le borse di verificarne l'attendibilità in relazione alla situazione economica e finanziaria delle società.

Gli elementi fondamentali del programma devono essere portati a conoscenza degli azionisti, almeno cinque giorni prima della data delle assemblee, mediante pubblicazione sul bollettino delle società ammesse alle quotazioni in borsa. Essi dovranno fare parte integrante delle delibere di aumento del capitale o di fusione.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla emissione di obbligazioni che si vogliono ammettere alle quotazioni in borsa, alle nuove emissioni di obbligazioni già quotate in borsa nonché alle emissioni di azioni o di obbligazioni che si vogliono realizzare a mezzo di banche, a norma dell'articolo 2 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni.

19. 01. Pellicani Giovanni, D'Alema, Barca, Peggio, Vespignani, Raffaelli, Raucci, Cirillo, Buzzoni.

L'onorevole Giovanni Pellicani ha facoltà di svolgerli.

PELLICANI GIOVANNI. Si tratta di emendamenti che attengono alla stessa materia o ad essa collegati. Mi sarà quindi possibile svolgerli insieme e sarò anche breve, non tanto perché, a nostro avviso, tale materia non sia importante, quanto perché ho avuto già l'opportunità di intrattenermi in merito, nel corso del mio intervento nella discussione sulle linee generali svoltasi ieri.

Questo gruppo di emendamenti riguarda praticamente la richiesta di estensione di una parte dei compiti di controllo dell'istituenda Commissione sulle società e sulla borsa, non solo alle società quotate in borsa, ma ad un più largo numero di società, quelle il cui capitale sociale e le riserve ammontano a 5 miliardi. Inoltre, con l'articolo aggiuntivo 19. 01 prevediamo la possibilità di controllo da parte degli organismi della programmazione economica sugli aumenti di capitale e sulle fusioni delle società per azioni e delle società di capitali con capitale sociale inferiore ad un miliardo.

Fatte salve le osservazioni che in proposito saranno svolte sotto altro profilo successivamente dal collega Coccia, va osservato che nel settimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge l'unica riserva, per quanto riguarda il segreto d'ufficio, viene fatta a favore del ministro del tesoro. Noi col nostro emendamento 1. 4 proponiamo che analoga riserva venga fatta a favore del CIPE o, per essere più precisi, del ministro del bilancio e della

programmazione. Ricordo che questa riserva era prevista dallo stesso articolo 29, ultimo comma, del testo della commissione Marchetti, che è stato un po' il testo di riferimento che ci ha consentito anche di proseguire in queste settimane i nostri lavori e di giungere a delle modificazioni rilevanti. Con ciò non si vuole — come è stato detto anche poco fa — in qualche modo stravolgere il compito della Commissione, affidandole compiti che sono di altri organismi di direzione della vita economica e di programmazione del paese. Si vuole tuttavia che questi organi possano utilizzare quella messe di notizie cui si riferiva poco fa il ministro del tesoro. È ben strano che si istituisca una Commissione che ha la possibilità di ottenere tutta una serie di notizie, che altrimenti non sarebbe possibile avere, dai massimi organismi della vita economica del paese e che queste notizie non possano poi venire utilizzate nel momento in cui si decidono le sorti, le iniziative, gli indirizzi della vita economica del nostro paese. Quindi nessuno stravolgimento delle caratteristiche, dei compiti, delle competenze che alla commissione vengono attribuiti da questo decreto-legge, ma un completamento delle sue funzioni, e comunque una possibilità che le limitazioni (che sono in parte giustamente poste per le notizie che la commissione potrà avere nel corso della sua attività) possano essere poste, oltre che al ministro del tesoro, anche al ministro del bilancio e della programmazione, o al Comitato interministeriale per la programmazione economica, secondo una formulazione che si può adeguatamente trovare se gli altri gruppi concorderanno su questi indirizzi. Il secondo gruppo di emendamenti, dall'emendamento 3. 1 all'emendamento 11. 1, che attengono alla stessa materia, concerne l'estensione dei compiti della Commissione.

Attualmente il decreto-legge fissa i compiti di controllo della Commissione e li limita alle sole società quotate in borsa, il che vuol dire limitare il controllo a poco più di 140-150 imprese (stando all'attuale numero delle società quotate in borsa) di fronte a circa 1.500 imprese che hanno un capitale sociale superiore al miliardo, e che hanno grande incidenza nella vita economica del paese.

Abbiamo già messo in evidenza come non si possa affrontare, non diciamo una riforma, come è stato detto anche poco fa, a nostro avviso, trionfalisticamente, ma un inizio di riforma delle società per azioni ponendosi unicamente dal punto di vista del rapporto società-risparmiatore, società-socio; occorre in-

vece porsi, a nostro avviso, da un punto di vista più largo, cioè del ruolo dell'impresa nella vita del paese, dell'incidenza che l'impresa ha nell'economia del paese.

Da questo punto di vista pare a noi abbastanza ovvio che la competenza della commissione dovrebbe essere estesa ad un numero maggiore di società. Noi abbiamo indicato, appunto, le società il cui capitale sociale e le riserve ammontino complessivamente a cinque miliardi per indicare un ambito più esteso di quello fissato dal decreto-legge.

Vorrei anche segnalare come, ad esempio, il vecchio progetto De Gregorio non poneva limiti a tutta una serie di poteri, sia nei confronti della commissione, sia per quanto riguarda i nuovi obblighi che abbiamo introdotto; ad esempio, per quanto riguarda le scritture contabili, la pubblicità dei bilanci, la relazione degli amministratori: questi obblighi non venivano limitati alle sole società quotate in borsa, ma estesi generalmente alle società di capitale che, come è noto, dalla legislazione vigente non traggono le conseguenze che dovrebbero essere tratte. Anche a queste, pertanto, dovrebbero essere estesi tali obblighi.

Ecco i motivi per cui noi riteniamo che fondatamente, in questa sede, dovrebbe essere prevista la possibilità di estendere i poteri della Commissione e gli obblighi che sono previsti per le società quotate in borsa anche per le altre società che in borsa non sono quotate, che in borsa potrebbero anche non essere quotate, pur se la commissione ha il potere di disporre d'ufficio la quotazione in borsa delle società i cui titoli siano largamente e abitualmente negoziati e che abbiano una rilevanza notevole nella vita economica e sociale del nostro paese.

Sull'articolo aggiuntivo 19. 01, come dicevo poc'anzi, ho avuto la possibilità di intrattenermi nel corso della discussione generale. Esso riguarda l'obbligo, per le società con capitale sociale superiore ad un miliardo, di sottoporre eventuali aumenti di capitale o la deliberazione di fusione al parere preventivo del CIPE.

Non si tratta, anche qui, di una norma che sconvolge i compiti della Commissione, in quanto si innesta in questo decreto-legge senza interferire nell'attività della Commissione, ed anzi accompagna l'attività e i compiti di questa con l'istituzione di un vincolo nuovo e diverso rispetto a quelli esistenti. In proposito non ci facciamo particolari illusioni. Sappiamo benissimo che sottoporre questi

pareri al CIPE non vuol certo dire, in futuro, garantire chi sa che cosa, ma dovrà significare, nel momento in cui si avrà un notevole afflusso di capitale di rischio alle imprese, che abbiamo uno strumento che garantisca che il nuovo capitale di rischio sia indirizzato verso il risanamento della nostra economia e non verso settori speculativi.

Desidero far presente che non si tratta di qualche cosa di totalmente innovativo, perché anche oggi gli aumenti di capitale per importi superiori a 500 milioni sono sottoposti al parere del ministro del tesoro e del presidente del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio e che, a seguito della legge n. 626 del 1968, il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio si attiene alle direttive generali del Comitato interministeriale per la programmazione economica. Si tratta quindi di una norma che integra un indirizzo già esistente, anche se è stato un indirizzo che non ha avuto incidenza pratica e che molto spesso ha avuto delle conseguenze negative. Tuttavia riteniamo che tale indirizzo non vada eliminato, ma vada rafforzato con norme precise, quali quelle che noi abbiamo indicato, che del resto provengono da una proposta di legge socialista, presentata dall'onorevole Lombardi ed altri qualche anno addietro, e che non ha avuto ancora l'opportunità di essere esaminata.

Per tale motivo non vedo l'estraneità di questa richiesta, come hanno obiettato alcuni colleghi e lo stesso ministro, alle scelte normative operate con il decreto-legge. Infatti se oggi noi discipliniamo l'afflusso di nuovo capitale alle imprese — del resto il ministro ha detto che queste misure hanno una consistente validità economica — tanto più è necessario che queste nuove risorse siano indirizzate verso lo sviluppo produttivo del paese e non verso il rafforzamento delle operazioni speculative, di cui abbiamo anche in questi giorni larghe e vaste testimonianze.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'ultimo comma dell'articolo 2 del decreto-legge sopprimere le parole: anche quando assumano la veste di reati.

2. 1. **Coccia, Assante, D'Alema, Spagnoli, Vespi gnani, Raffaelli, Fellicani Giovanni, Cirillo, Buzzoni.**

Nell'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto-legge sostituire le parole: da lire 500.000

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 MAGGIO 1974

a lire 10 milioni, con le parole: da lire 2 milioni a lire 20 milioni.

3. 2. **Coccia, Assante, Spagnoli, D'Alema, Cataldo, Milani, Vespignani, Pellicani Giovanni, Cirillo, Buzzoni, Raffaelli.**

Al secondo comma dell'articolo 5 del decreto-legge sostituire le parole: entro diciotto mesi, con le parole: entro sei mesi.

5. 1. **Coccia, Assante, Spagnoli, Cataldo, D'Alema, Vespignani, Milani, Pellicani Giovanni, Cirillo, Buzzoni, Raffaelli.**

Sostituire il quinto comma dell'articolo 5 del decreto-legge con il seguente:

Gli amministratori delle società che non eseguano le comunicazioni prescritte dal presente articolo nei termini fissati, sono puniti con l'ammenda da lire 1 milione a lire 10 milioni. Gli amministratori che eseguano comunicazioni incomplete sono puniti con la multa da 2 a 20 milioni di lire; ove eseguano comunicazioni false sono puniti con l'arresto fino a tre anni, salvo che il fatto non costituisca reato più grave. Per la violazione dell'obbligo di alienazione delle azioni o quote eccedenti si applicano le pene stabilite nel secondo comma dell'articolo 2630 del codice civile.

5. 3. **Coccia, Assante, Cataldo, Spagnoli, D'Alema, Vespignani, Milani, Pellicani Giovanni, Cirillo, Buzzoni, Raffaelli.**

All'ultimo comma dell'articolo 9 del decreto-legge sostituire le parole: da lire 50.000 a lire 500.000, con le seguenti: da lire 1 milione a lire 5 milioni.

9. 1. **Coccia, Assante, Cataldo, Spagnoli, D'Alema, Vespignani, Milani, Pellicani Giovanni, Cirillo, Buzzoni, Raffaelli.**

All'articolo 13 del decreto-legge aggiungere, in fine, il seguente comma:

Sono puniti con le pene stabilite dal primo comma dell'articolo 2630 del codice civile gli amministratori che omettono di offrire in borsa nei termini e con le modalità stabilite dal terzo comma dell'articolo 2441 del codice civile, i diritti di opzione non esercitati, se le relative azioni vengano sottoscritte.

13. 1. **Coccia, Assante, Cataldo, Spagnoli, D'Alema, Vespignani, Milani, Pellicani Giovanni, Cirillo, Buzzoni, Raffaelli.**

All'ultimo comma dell'articolo 14 del decreto-legge sostituire le parole: da lire 50.000 a lire 500.000, con le seguenti: da lire 1 milione a lire 5 milioni.

14. 1. **Coccia, Assante, Cataldo, Spagnoli, D'Alema, Vespignani, Milani, Pellicani Giovanni, Cirillo, Buzzoni, Raffaelli.**

Sostituire l'ultimo comma dell'articolo 17 del decreto-legge con i seguenti:

I soggetti indicati nel primo comma che non eseguano le dichiarazioni e comunicazioni prescritte dal presente articolo nei termini ivi stabiliti sono puniti con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 20 milioni.

I soggetti indicati nel primo comma che omettano di eseguire le dichiarazioni e le comunicazioni prescritte dal presente articolo o forniscano false e incomplete indicazioni sono puniti con la reclusione fino a tre anni.

17. 1. **Coccia, Assante, Cataldo, Spagnoli, D'Alema, Vespignani, Milani, Pellicani Giovanni, Cirillo, Buzzoni, Raffaelli.**

« Al secondo comma dell'articolo 18, del decreto-legge sostituire le parole: lire un milione a lire 10 milioni, con le seguenti: lire 2 milioni a lire 20 milioni » (18. 1).

18. 1. **Coccia, Assante, Cataldo, Spagnoli, D'Alema, Vespignani, Milani, Pellicani Giovanni, Cirillo, Buzzoni, Raffaelli.**

L'onorevole Coccia ha facoltà di svolgerli.

COCCIA. Questi emendamenti traggono origine dal motivato e meditato parere espresso all'unanimità dal Comitato della Commissione giustizia della Camera, che non poteva mancare di evidenziare come questo provvedimento fosse ricchissimo di implicazioni giuridiche tali da esigere un esame molto più attento dei riflessi che esso determinerà.

Da un esame comparato del testo con le norme del codice civile, abbiamo ritenuto di essere in presenza (da qui nasce la nostra doglianza) di una serie di discrasie fra le norme oggetto del nostro esame ed i capi V, VI e VII del titolo V del libro V del codice civile, che riteniamo non si risolvano mediante i decreti delegati previsti.

Ne consegue pertanto il carattere settoriale del provvedimento, che misconosce queste fondamentali questioni giuridiche attinenti al rapporto societario, soprattutto sotto un triplice profilo: i controlli interni, la legittimità esterna e la tutela dei terzi creditori. Si tratta di aspetti di rilevanza giuridica che ne sottintendono altri di pari rilievo ed interesse. Riteniamo pertanto che il Parlamento debba quanto prima tornare sui suoi passi, proprio per conferire preminenza e rilievo alle questioni giuridiche che sottostanno al provvedimento in esame.

I nostri emendamenti si muovono nel senso di una censura, cui dovrebbe essere sottoposto tutto il sistema sanzionatorio pre-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 MAGGIO 1974

visto, che è volto all'accertamento ed alla punizione dei reati societari, che configurano ipotesi di illeciti penali di non minor rilevanza ed interesse di altri illeciti; anzi, sulla scorta della più recente dottrina, essi implicano una considerevole incidenza rispetto al cittadino, alla società ed allo Stato.

Da qui, pertanto, la critica di cui si fanno interpreti i nostri emendamenti, constatata la patente inadeguatezza delle sanzioni previste sul piano penale, che si limitano alla semplice ammenda, i cui importi massimi sono risibili rispetto agli interessi in gioco nella materia oggetto del nostro esame. In definitiva, la limitazione alla semplice ammenda, gli irrisori importi massimi previsti, sono il riflesso di un orientamento che tende a far proprio come parametro alcune disposizioni penali vigenti che sono generalmente giudicate inutili, insufficienti e non meritevoli pertanto di essere rinnovate o consacrate in nuove norme. Ancora: ci sembra che la misura delle sanzioni non sia assolutamente equa perché, in definitiva, molto spesso si puniscono con la stessa sanzione violazioni di diversa gravità ed intensità (vedasi in particolare l'articolo 3, ultimo comma) rispetto alla violazione di cui all'articolo 4. Ma, ancora, vogliamo mettere in rilievo come il comitato pareri della Commissione giustizia ha giudicato — e noi giudichiamo raccogliendo questa sua indicazione — particolarmente grave quanto contenuto nell'ultimo comma dello articolo 2, vale a dire la deroga che si vuole introdurre alla disposizione generale che fa obbligo ai pubblici funzionari incaricati di pubblico servizio di denunciare i reati cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni. Al contrario è di tutta evidenza come, con la dizione contenuta nell'articolo 2 ultimo comma, ove viene affermato: « gli impiegati e gli esperti addetti alla Commissione sono vincolati dal segreto di ufficio. Riferiscono esclusivamente alla Commissione le irregolarità e violazioni constatate, anche quando assumano la veste di reati »; si voglia legittimare una prassi invalsa, certo, nel settore del credito, ma che noi giudichiamo inammissibile e non tollerabile in uno stato di diritto. Riteniamo pertanto che nessuna valutazione di ordine politico-economico possa vulnerare la norma generale del codice penale che fa obbligo a ogni pubblico funzionario incaricato di pubblico servizio di procedere alla denuncia dei reati di cui venga a conoscenza a cagione della attività del suo servizio. Né vale al riguardo il

richiamo alle leggi del '34 e del '36, anteriori, pertanto, alla Costituzione. Noi riteniamo, al contrario, che una siffatta norma — e ne siamo profondamente convinti, e con noi ne sono stati convinti colleghi di ogni parte politica — violerebbe il principio di uguaglianza rispetto agli altri pubblici funzionari incaricati da un pubblico servizio ed imporrebbe una disparità di trattamento. In definitiva noi legittimeremmo una sorta di impunità per omissione di atti di ufficio, quale la omessa denuncia di reati di cui il funzionario venisse a conoscenza; pertanto metteremmo in essere una disposizione che è palesemente viziata di incostituzionalità, incostituzionalità di cui si sente l'odore lontano un miglio; per la qual ragione noi ne chiediamo con l'emendamento 2. 1 la soppressione. Noi consideriamo che questo nostro rilievo di incostituzionalità non sfugga a nessuno dei colleghi dell'Assemblea e che pertanto vogliano con noi concordare con quello che è stato il giudizio espresso da tutti i membri del Comitato pareri della Commissione giustizia.

Ancora, e da ultimo, noi osserviamo che con gli altri emendamenti abbiamo voluto porre riparo ad un'altra incongruenza, mediante un aumento quantitativo e qualitativo delle sanzioni penali per i reati societari previsti in questo disegno di legge, soprattutto in ordine a quelle sanzioni che il Governo ha previsto, dopo il vaglio che già vi è stato, negli articoli 9 e 14, che ci appaiono del tutto irrisorie rispetto ai vantaggi che può conseguire il reo; tanto più che ci sembra del tutto inaccettabile la giustificazione che viene data, secondo la quale il vigente codice non fa altro che sanzionare in modo analogo e pertanto — noi aggiungiamo — insufficiente, illeciti che trovano analoghe sanzioni in altre disposizioni del nostro ordinamento.

Ancora, riteniamo, con gli emendamenti proposti agli articoli 17 e 18, di ovviare alla ingiustificata sostanziale parificazione delle violazioni delle norme sull'offerta al pubblico di azioni previste dall'articolo 18, ai molto meno gravi inadempimenti di cui all'articolo 17. Questi, in sostanza, sono i criteri che ispirano gli emendamenti che ho avuto l'onore di illustrare e che rispondono, da un lato, ad esigenze di costituzionalità, dall'altro, a principi di equità e, infine, all'esigenza che i reati societari, non meno gravi di altri reati, trovino giusta ed esemplare sanzione.

I membri della Commissione, in larga parte, si sono fatti carico delle nostre osserva-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 MAGGIO 1974

zioni: al momento del voto, ne trarremo le debite conseguenze.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, numero 3) dell'articolo 4 del decreto-legge, sostituire le parole: entro quindici giorni, con le seguenti: entro trenta giorni.

4. 1. Visentini.

L'onorevole Visentini ha facoltà di svolgerlo.

VISENTINI. L'emendamento tende a portare a 30 giorni il termine di 15 giorni previsto nel testo della Commissione. Poiché l'articolo 2435 del codice civile stabilisce il termine di 30 giorni per il deposito del bilancio presso la cancelleria del tribunale, non è giustificato che vi siano due termini diversi per i due adempimenti.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Dopo il quarto comma dell'articolo 5 del decreto-legge, aggiungere il seguente:

In caso di mancata alienazione delle azioni o quote nei termini previsti nei commi secondo e terzo del presente articolo, il tribunale, su richiesta del collegio sindacale, ordina la vendita delle azioni o quote a mezzo di un agente di cambio o di un'azienda di credito.

5. 2. Buzzoni, Cirillo, Pellicani Giovanni, D'Alema, Milani, Vespignani, Coccia, Raffaelli.

All'articolo 6 del decreto-legge, articolo 2359-bis, primo comma, dopo le parole: esclusa la riserva legale, inserire le seguenti: L'ammontare complessivo delle azioni o quote della società controllante possedute dalla società controllata non può superare un quarto del capitale della controllata.

6. 1. Buzzoni, Cirillo, Pellicani Giovanni, D'Alema, Vespignani, Milani, Coccia, Raffaelli.

All'articolo 7 del decreto-legge, articolo 2369-bis, ultimo comma, sostituire le parole: più di un terzo, con le seguenti: più della metà.

7. 1. Cirillo, Buzzoni, Pellicani Giovanni, D'Alema, Milani, Vespignani, Coccia, Raffaelli, Assante.

BUZZONI. Chiedo di svolgerli io, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Buzzoni.

BUZZONI. Signor Presidente, l'emendamento 5. 2 è stato fatto proprio dalla Commissione, il cui emendamento 5. 5 ripete il nostro. Ritengo pertanto inutile svolgerlo.

Ritiriamo l'emendamento 6. 1, non tanto perché non siamo convinti della validità della questione che esso solleva — quella relativa all'opportunità di porre un limite quantitativo all'ammontare del capitale sociale, alle somme da prelevare dalle riserve per l'acquisto di azioni della società controllante da parte della società controllata — ma perché tale limite non potrebbe non essere posto anche all'articolo 2357, che disciplina l'acquisto delle proprie azioni da parte di una data società. Probabilmente tale limite avrebbe ancora maggiore rilevanza all'articolo 2357 di quanto non ne abbia, pur notevole, all'articolo 2359. Riteniamo che la materia debba essere affrontata nella sua complessità e possa essere risolta con decisione più meditata nell'ambito di una normativa che affronti più completamente la riforma delle società per azioni.

Per quanto riguarda l'emendamento 7. 1, esso tende ad elevare da un terzo alla metà la maggioranza necessaria per assumere, in assemblea di terza convocazione, determinate deliberazioni. Mi sembra che risalti in maniera del tutto evidente l'importanza delle materie sulle quali, nel caso in esame, dovrebbe deliberare l'assemblea straordinaria in terza convocazione. Si tratta infatti di materie che attengono alla trasformazione della società, al cambiamento dell'oggetto sociale della società, al trasferimento all'estero della sede sociale e all'emissione di azioni privilegiate. Sono materie che incidono sulla stessa vita della società: modificando queste caratteristiche, la società diventa infatti qualcosa di diverso rispetto a quella che era in origine.

Mi pare, quindi, assolutamente necessario introdurre una norma che elevi il *quorum* necessario per deliberare sulla materia in argomento. Ecco perché vorremmo apportare all'articolo 2369-bis, ultimo comma, la modificazione che si propone con l'emendamento 7. 1.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Aggiungere, in fine dell'articolo 9 del decreto-legge, il seguente comma:

Per le obbligazioni convertibili in azioni emesse dopo l'entrata in vigore del presente

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 MAGGIO 1974

decreto la ritenuta prevista nel primo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è ridotta al 15 per cento fino alla data della conversione in azioni e in ogni caso per non più di cinque anni.

9. 2. **Serrentino.**

All'articolo 13 del decreto-legge, articolo 2441, quinto comma, sopprimere le parole: o terza.

13. 2. **Serrentino.**

Aggiungere, in fine dell'articolo 23 del decreto-legge, il seguente comma:

Per le operazioni sottoposte ad autorizzazione amministrativa il termine del 31 dicembre 1973 stabilito ai fini delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 37, comma secondo, 39, commi secondo e quarto, 40, commi secondo e terzo, e 42, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è sostituito con il termine del 30 settembre 1974 qualora l'autorizzazione sia stata concessa dopo la scadenza del termine pur essendo stata richiesta almeno un mese prima.

23. 1. **Serrentino.**

L'onorevole Serrentino ha facoltà di svolgerli.

SERRENTINO. Signor Presidente, con lo emendamento 9. 2 si tiene conto della situazione nella quale si trovano le obbligazioni convertibili in azioni, emesse successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, in ordine alla ritenuta prevista nel primo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica, 29 settembre 1973, n. 600. La previsione di un trattamento fiscale differenziato per le obbligazioni convertibili è, a nostro avviso, indispensabile, se si vuole introdurre uno strumento di sostegno del mercato e di facilitazione del collegamento, suscettibile di manifestare immediatamente i suoi effetti positivi. A seguito dell'approvazione del provvedimento in discussione, il trasferimento delle obbligazioni convertibili in azioni di risparmio dovrebbe essere nella logica del sistema. E se ciò fosse nella logica del sistema, logico sarebbe anche il pensare che non si può usare un trattamento differenziato tra l'obbligazione convertibile e l'azione di risparmio. Il trattamento fiscale previsto per l'azione di risparmio in una ritenuta secca del 15 per

cento, dovrebbe essere — dunque — applicato anche alle obbligazioni convertibili.

Ritiro, invece, l'emendamento 13. 2, che risulterebbe precluso dall'approvazione dello emendamento presentato dalla Commissione all'articolo 7.

Per quanto concerne l'emendamento 23. 1, sebbene non vi siano state valutazioni positive — per quanto mi consta — in ordine allo stesso, mi permetto di lasciarlo in vita, sottoponendolo alla valutazione della Commissione e del Governo. Responsabile, infatti, di una certa situazione è proprio il Governo. È ben noto che molte operazioni di aumento di capitale e di emissione di obbligazioni, deliberate dalle società lo scorso anno e che dovevano essere approvate (avendo, quindi, la possibilità di concretizzarsi) entro il 31 dicembre 1973, non hanno potuto aver luogo poiché nel 1973 non si è mai riunito il comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Il ministro del tesoro ed il comitato interministeriale dianzi citato portano la responsabilità dei ritardi verificatisi. Perché non debbono dunque essere riaperti i termini, per permettere alle società di usufruire delle agevolazioni che la legge concedeva per sottoscrivere — dopo la prescritta autorizzazione amministrativa — azioni e obbligazioni?

Raccomando vivamente alla valutazione della Commissione e del Governo gli emendamenti che ho appena svolto.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al secondo comma dell'articolo 11 del decreto-legge, aggiungere il seguente numero:

8) i compensi percepiti dagli amministratori e dai sindaci a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma anche in società controllate o collegate.

11. 2. **Raffaelli, D'Alema, Coccia, Milani, Vespignani, Pellicani Giovanni, Buzzoni, Cirillo, Giovannini, La Marca, Niccolai Cesarino, Terraroli, Pascariello, Cesaroni, Mancinelli.**

Sopprimere il primo comma dell'articolo 20 del decreto-legge.

20. 3. **Raffaelli, D'Alema, Barca, Peggio, Pellicani Giovanni, Vespignani, Buzzoni, Cesaroni, Cirillo, Giovannini, Niccolai Cesarino, La Marca, Terraroli, Mancinelli, Pascariello.**

Al primo comma dell'articolo 20 del decreto-legge, dopo le parole: Comunità economica

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 MAGGIO 1974

europea, *inserire le seguenti*: e comunque non oltre il 31 maggio 1975.

20. 4. **Raffaelli, D'Alema, Barca, Peggio, Pellicani Giovanni, Vespignani, Buzzoni, Cesaroni, Cirillo, Giovannini, La Marca, Mancinelli, Niccolai Cesarino, Terraroli, Pascariello.**

Al primo comma dell'articolo 20 del decreto-legge, dopo le parole: Comunità economica europea, *inserire le parole*: e comunque non oltre il 31 maggio 1977.

20. 5. **Raffaelli, D'Alema, Barca, Peggio, Pellicani Giovanni, Vespignani, Buzzoni, Cesaroni, Cirillo, Giovannini, La Marca, Mancinelli, Niccolai Cesarino, Pascariello, Terraroli.**

L'onorevole Raffaelli ha facoltà di svolgerli.

RAFFAELLI. Con l'emendamento 11. 2 vogliamo inserire una voce tra quelle da rendere obbligatoriamente esplicite nella relazione che gli amministratori debbono presentare all'assemblea ai sensi dell'articolo 2423 del codice civile. L'articolo 11, nel testo della Commissione, afferma: « Nelle società con azioni quotate in borsa la relazione degli amministratori prescritta dal terzo comma dell'articolo 2423 del codice civile deve illustrare l'andamento della gestione nei vari settori in cui la società ha operato, anche attraverso altre società da essa controllate, con particolare riguardo agli investimenti, ai costi e ai prezzi. Devono essere anche indicati i fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio ». Inoltre, il medesimo articolo stabilisce: « Dalla relazione devono in ogni caso risultare... ». A questo punto, sono elencate sette voci molto specifiche, attinenti ai criteri nella valutazione dei beni di proprietà delle società ai criteri seguiti negli ammortamenti, alle variazioni intervenute nella consistenza delle partite dell'attivo e del passivo, ai dati relativi al personale dipendente e agli accantonamenti relativi, agli interessi passivi ripartiti tra lungo, breve e medio periodo, alle spese di studio, ricerca e progettazione, ai rapporti con le società controllanti, controllate e collegate, e alle variazioni intervenute nelle partecipazioni e nei crediti e debiti.

È una precisazione molto giusta; si tratta di sette voci, alle quali con l'emendamento 11. 2 proponiamo di aggiungere una ottava, del seguente tenore: 8) « i compensi percepiti dagli amministratori e dai sindaci a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma anche in società controllate e collegate ». Non si tratta, onorevoli colleghi e onorevole ministro, di

una proposta escogitata da noi, anche se saremmo felici di essere stati i « pensatori » di questa proposizione. No: essa si trova nei lavori compiuti sulla materia da quegli eminenti studiosi ai quali anch'ella, onorevole ministro, si è richiamato poco fa e ai quali tutti abbiamo attinto, nel breve volgere del concentrato lavoro di questi giorni. In breve, questa proposta si trova nel testo della commissione Marchetti al quale, onorevole relatore, ella ha attinto, elogiando giustamente il pregevole lavoro svolto; essa si trova, inoltre, nel testo predisposto dal ministro dell'industria e del commercio del precedente Governo (il ministro Ferri, che in questo momento mi siede accanto), testo che andò al Consiglio dei ministri, ma...

FERRI MAURO. Questo testo fu però diramato per il concerto.

RAFFAELLI. È noto che fu diramato per il concerto; quindi, onorevole Colombo, fu fatto proprio anche da un precedente governo. Comunque, anche se il testo non è stato studiato da noi, è certamente da noi interamente condiviso e sostenuto. Esso risponde infatti ad una serie di esigenze, di completa chiarezza, di moralità, di utilità per tutti, a partire — vorrei dire — dagli amministratori, e comunque anche per gli azionisti, per i sindaci, per la Commissione nazionale per le società e la borsa, per il Governo, sia sotto il profilo politico generale. Molto spesso, onorevoli colleghi, si è esaltato il fatto che la chiarezza in questa materia ha un valore anche in funzione della democrazia, del costume democratico, da conquistare ed estendere continuamente. È vero; anche se questo è poco, quasi niente, è tuttavia qualcosa. Mi auguro, quindi, onorevole ministro Colombo e onorevole presidente del gruppo democristiano (ella si è molto spesso dato da fare da quei banchi per misure di moralizzazione e di chiarezza), che vogliate votarlo. Non è inventato da noi; viene da un testo largamente noto e conosciuto: è il punto 8) del testo Marchetti, che prescrive che nelle relazioni degli amministratori alle assemblee siano indicati i compensi percepiti dagli amministratori e dai sindaci a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, anche in società controllate e collegate.

Con l'emendamento 20. 3 proponiamo la soppressione del primo comma dell'articolo 20, che introduce la superdiscussa « cedolare secca ». L'articolo 20 è l'ex articolo 7 del decreto-legge che oggi siamo chiamati a convertire in legge, ed ha introdotto sui dividendi l'imposta secca, la ritenuta d'imposta, co-

me si dice, in luogo dell'imposta normale progressiva del reddito, disciplinata dal 1° gennaio 1974 dalla riforma tributaria, cioè dalla istituita imposta sul reddito delle persone fisiche.

Il Governo ha voluto sostenere nella relazione e nella discussione che ciò servirebbe — e lo ha ripetuto poc'anzi il ministro Colombo — a tonificare gli investimenti, a togliere una nube psicologica agli investitori, a richiamare gli investimenti verso il capitale di rischio, a richiamare capitali fuggiti all'estero (meglio sarebbe dire accompagnati all'estero da una politica che avete svolto e che noi abbiamo puntualmente e sempre contrastato).

Ma la realtà, onorevoli colleghi, signor ministro, smentisce tutto questo, essendo più profonde e più numerose — e su questo mi pare che fossero tutti d'accordo in Commissione, così come ha ripetuto ieri anche il collega Visentini — le cause che impediscono l'afflusso di capitali presso le imprese, capitali che si dirigono verso attività industriali produttive. Non ci sono richiami verso le imprese produttive dal momento che voi stessi create condizioni più vantaggiose per attività speculative, parassitarie, finanziarie. È stato dimostrato in un decennio nel quale la cedolare, nata come imposta di acconto, divenuta « secca » tra il 1964 e il 1967, è ritornata nella normalità di imposta sul reddito delle persone fisiche con la legge che ricordavo, mentre oggi la distruggete di nuovo per farla ritornare « secca ».

Non voglio ricordare niente di ciò che riguarda la presentazione della cedolare d'acconto allorché fu introdotta (mi pare nel 1963); ma certo, da una parte della maggioranza di oggi e del Parlamento di allora — da parte del partito socialista italiano — fu detto nel 1962 che si trattava di una misura preliminare indispensabile su cui avrebbe dovuto poggiare tutta una serie di altre misure di riforma tributaria. Viceversa, è stata trattata in un modo che non mi riesce di spiegare. Dire merce di scambio è poco, perché credo che non abbiate scambiato niente. Il fatto è che, andando a Zurigo, il ministro Colombo, un giorno (poiché gli avevano detto che gli operatori erano disturbati dalla ritenuta d'acconto e volevano invece la « cedolare secca ») ci spiegò quel che sarebbe stato necessario, secondo lui, per tonificare il mercato e far affluire i capitali.

Ma in questo modo voi andate a modificare una legge o un'impostazione di politica tributaria che non ha ancora agito nel 1974, ed è la legge sulla imposta sul reddito delle perso-

ne fisiche. È stato detto che quest'altalena, questa improvvisazione politica, velleitaria e approssimativa ha finito per scoraggiare tutti e per fare più male di quanto avreste fatto non operando, non agendo. Ma ciò che soprattutto scoraggia, onorevoli colleghi, è l'area dell'evasione, l'area antica dell'evasione, ampia e localizzata negli alti redditi, legata alla struttura proprietaria. E lei, onorevole ministro del tesoro, che è stato anche ministro delle finanze, come lo è stato l'onorevole Ferrari-Aggradi che in questo momento sta parlando con lei di chissà quali argomenti, lei sa bene che ci sono alcune categorie di imposte — l'imposta sul reddito da fabbricati, l'imposta sul reddito da terreni — che fanno registrare l'evasione in rapporto da 1 a 10, e non soltanto a causa della tendenza all'evasione, ma perché voi avete paralizzato l'amministrazione al punto che essa è incapace perfino di aggiornare i ruoli. Voi sapete che l'evasione nel campo della proprietà immobiliare, fondiaria o urbana, può regalare a tutti, ma nove decimi li regala sicuramente a chi ha le maggiori proprietà e alle grandi imprese immobiliari.

E che dire dell'area nuova dell'evasione — onorevole Colombo, mi limito ad un semplice accenno — dell'IVA, quando l'economia italiana nei prezzi ha scontato tutto l'effetto dell'IVA e per la quale avete creato un apparato che, per essere così centralizzato, nemmeno riesce a riscuotere, dando vita alla nuova evasione? È questo che va combattuto; e voi presentate la « cedolare secca », che incoraggia e premia l'evasione. A che cosa serve, in pratica, la cedolare secca? A dare un beneficio a chi abbia molti redditi da titoli, a punire la massa dei piccoli risparmiatori che, ingannati e invogliati da una propaganda anche scorretta, possono optare per la cedolare secca pensando di guadagnarci, ed invece pagheranno di più. Bisogna considerare anche questo. Mentre, infatti, è vantaggiosa per i redditi intorno ai 10-11 milioni annui e per quelli superiori a questa cifra, la « cedolare secca » è svantaggiosa per i redditi inferiori. Ho letto sui giornali, che sarebbe vantaggiosa per tutti perché lo è « psicologicamente »: così colui che dovrebbe pagare il 10 per cento, indotto da questa propaganda, pagherà il 30 per cento, per essere stato tratto in inganno, mentre invece serve solo a chi dovrebbe pagare di più.

Questa innovazione scompagina un sistema che avete chiamato « riforma tributaria », premia i titolari di redditi alti, mentre state studiando la necessità di misure per una maggiore e più giusta tassazione. Come farete? Lo ha già chiesto il collega Visentini: con

quale autorità chiederete un aumento del 5 per cento ad un lavoratore che guadagni 300 mila lire al mese e che già paga tutte le imposte, ad un professionista che guadagni altrettanto, quando poi a chi guadagna 50 milioni l'anno regalate il 10, il 20, il 30 per cento?

Tale innovazione, dunque, non si giustifica da alcun punto di vista, nemmeno da quelli da voi adottati per introdurla. Perciò noi proponiamo di sopprimerla. In via subordinata, ove non sia accolta la nostra proposta principale, con i nostri emendamenti 20. 4 e 20. 5, proponiamo un correttivo, un limite di tempo, una scadenza a questa oasi fiscale, a questo « buco » nel sistema fiscale: noi proponiamo la data del 31 maggio 1975, e siamo disposti a considerare altre scadenze, anche quella un po' più lontana, proposta nell'emendamento Visentini. Grazie, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'ultimo comma dell'articolo 11 del decreto-legge, sopprimere l'ultimo periodo.

11. 3. Buzzoni, Cirillo, Pellicani Giovanni, D'Alema, Coccia, Milani, Vespignani, Raffaelli, Giovannini.

Aggiungere, in fine dell'articolo 11 del decreto-legge, il seguente comma:

Le relazioni prescritte dal presente articolo devono restare depositate in copia nella sede della società per la durata di tre mesi; i soci possono prenderne visione.

11. 4. Buzzoni, Cirillo, Pellicani Giovanni, D'Alema, Coccia, Milani, Vespignani, Raffaelli, Giovannini.

L'onorevole Buzzoni ha facoltà di svolgerli.

BUZZONI. Li considero già illustrati, signor Presidente, e ne raccomando l'approvazione.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 14 del decreto-legge, dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:

Nella prima applicazione del presente decreto le società che hanno emesso azioni privilegiate, quotate in borsa, possono deliberarne la conversione in azioni di risparmio e anche deliberare l'emissione di azioni di risparmio, purché contestualmente deliberino di

chiedere, entro cinque anni, l'ammissione delle azioni ordinarie alla quotazione di borsa.

14. 2.

de' Cocci.

L'onorevole de' Cocci ha facoltà di svolgerlo.

DE' COCCI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non si tratta di un emendamento di grande importanza, anche se il provvedimento, nella estensione che ha assunto, è veramente interessante ed importante. È infatti la prima volta, dal principio della nostra attività, e cioè dal 1948, che abbiamo un provvedimento che incide profondamente sulla struttura delle società per azioni, dopo gli studi interministeriali, le proposte parlamentari, le esperienze di altri paesi e quelle comunitarie.

L'emendamento, comunque (mi limito a dire soltanto questo), riguarda le società che sono a tutt'oggi quotate in borsa esclusivamente con azioni a voto limitato o privilegiate. Si tratta di non molte società, tra cui l'Alitalia, la Magneti Marelli, la Interbanca, ed altre.

A me sembrerebbe assurdo costringere queste società a collocare in borsa anche le azioni ordinarie, perché in questo caso potremmo avere una eccessiva, immediata offerta di azioni ordinarie al pubblico, in quantitativi, per forza di cose, rilevanti, fatta soltanto per ottenere la quotazione in borsa e poter emettere azioni di risparmio. D'altra parte, ove non fossero quotate in borsa le azioni ordinarie, non potrebbero essere emesse le azioni di risparmio, e queste società si troverebbero così in una situazione di obiettiva difficoltà.

Mi auguro quindi che il mio emendamento, col quale si darebbe la possibilità di emettere azioni di risparmio e di convertire le azioni privilegiate in azioni di risparmio anche alle società che non hanno le azioni ordinarie quotate in borsa, possa venire accolto, magari con qualche eventuale modifica e semplificazione.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma dell'articolo 20 del decreto-legge, sostituire le parole: Fino a quando non sarà diversamente stabilito in conformità alle direttive della Comunità economica europea, con le seguenti: Fino al 31 dicembre 1976.

20. 1.

Visentini.

L'onorevole Visentini ha facoltà di svolgerlo.

VISENTINI. Signor Presidente, devo pregare l'onorevole ministro del tesoro — che nella sua replica così cortesemente pregava me di riesaminare questo tema — di tenere a sua volta presenti queste considerazioni. È ovvio che in una materia così importante e di così estrema delicatezza nessuno di noi ha dei puntigli: credo che questo sia fuori discussione, e che su questo non ci possa essere alcun dubbio. Per la soluzione di questi problemi, e per il modo di risolverli si pongono invece quasi dei veri casi di coscienza. Il ministro del tesoro richiamava l'attenzione sul fatto che la norma attuale, concretata nell'ex articolo 7 del decreto-legge, ripreso dall'articolo 20, contiene un termine in materia di « cedolare secca », poiché si dice che la norma resterà in vigore fino a quando la Comunità economica europea non stabilirà diversamente. Ora, il punto sul quale ci può essere disaccordo, o se non altro diversità di opinione, non è quello relativo alla necessità di un termine di validità, perché il ministro ha sottolineato molto chiaramente che un termine ci deve essere, e c'è; tutto il problema è quello di vedere se il termine debba essere mobile — chiamiamolo così — e incerto — fino a quando cioè la Comunità economica europea non delibererà al riguardo — oppure debba essere un termine fisso. Mi permetto di richiamare l'attenzione sul fatto che un termine mobile e incerto (ed è stato detto al riguardo che dietro il nostro impulso la Comunità economica europea potrà deliberare abbastanza rapidamente) in materia di risparmio fornisce elementi di incertezza molto più gravi rispetto a quelli che darebbe il termine fisso. Se oggi chi compra azioni sa che per un certo periodo usufruirà di questo trattamento, agisce in una situazione di certezza, almeno fino a quella data che io ho indicato al 31 dicembre 1976. Ma non avrei alcuna difficoltà ad accettare un termine più ampio, rimettendomi in questo completamente al giudizio del ministro, nel caso in cui egli ritenesse opportuno ampliare tale termine. Quello che mi preoccupa è invece il fatto che ci sia un termine mobile, e non fisso, per cui il risparmiatore può pensare che se la Comunità economica europea delibererà tra venti giorni o tra un anno, egli perderà quel vantaggio che la legge prevede, e cioè quello recato dalla « cedolare secca ». Mi pare quindi che proprio per raggiungere quei fini voluti dal ministro, e che io condivido, sia

opportuno — una volta che la norma c'è — stabilire un termine fisso, anziché un termine mobile, rimettendomi — ripeto — completamente al ministro per quanto riguarda la valutazione relativa ad un prolungamento del termine rispetto a quello fissato al 31 dicembre 1976 con il mio emendamento.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma dell'articolo 20 del decreto-legge sostituire le parole: quindici per cento, con le seguenti: venti per cento.

20. 6. **Cirillo, D'Alema, Barca, Peggio, Pellicani Giovanni, Vespignani, Buzzoni, Cesaroni, Giovannini, La Marca, Mancinelli, Nicolai Cesarino, Pascariello, Raffaelli, Terraroli.**

L'onorevole Cirillo ha facoltà di svolgerlo.

CIRILLO. Signor Presidente, questo emendamento tende ad elevare al 20 per cento l'aliquota dell'imposta sulle azioni di risparmio, prevista attualmente al 15 per cento, ad un livello cioè, a nostro avviso, talmente basso che la giustificazione circa il fine economico che si vuole perseguire non ha validità. Se paragoniamo questa aliquota a quelle che sono in vigore per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, possiamo constatare che una famiglia che abbia 260 mila lire al mese di reddito, e che paghi dalle 70 alle 90 mila lire al mese per l'affitto dell'abitazione, per trenta mila lire paga ogni mese un'aliquota di imposta del 16 per cento, mentre per le azioni di risparmio è prevista un'aliquota del 15 per cento. E non si può certamente dire che siano le famiglie con questi redditi quelle dalle quali proviene precipuamente un risparmio di questo genere. Noi tralasciamo qui il problema della progressività dell'imposta e del colpo che le si infligge, poiché esso è già stato ampiamente trattato; il nostro è un emendamento subordinato, che tende ad elevare l'aliquota attualmente irrisoria. Le medesime considerazioni valgono anche se si effettua un confronto con gli altri titoli, rispetto ai quali — si dice — deve esserci una diversificazione; parlo delle obbligazioni, dei depositi bancari ed anche delle azioni ordinarie, che vengono tassate, con la cedolare secca, nella misura del 30 per cento.

Innanzitutto, la diversificazione deve riguardare le caratteristiche del titolo ma, a voler considerare l'aspetto fiscale, le azioni ordinarie sono in una situazione ben diversa

rispetto a quelle di risparmio, per le loro caratteristiche e per le aliquote di imposizione cui sono sottoposte.

Le azioni di risparmio hanno ottenuto, infatti una serie di consistenti agevolazioni — come diceva l'onorevole Visentini — quali aliquote di imposizione inferiori, comunque, di un 2 per cento, garanzia di mantenimento del loro valore con un certo margine di sicurezza rispetto all'inflazione, e così via.

Tutti questi elementi di differenziazione possono già di per se stessi giustificare un dirottamento del risparmio verso le azioni di risparmio, e quindi una aliquota di imposizione così bassa non può certo ulteriormente influire, anche perché le società possono o meno emettere questo tipo di azioni ma, se lo fanno, si trovano di fronte ad un trattamento che comporta agevolazioni già sufficienti.

Lo stesso discorso può valere rispetto alle obbligazioni, per le quali è prevista una aliquota del 30 per cento se si tratta di società ordinarie e del 20 per cento se si tratta di enti di gestione. Le prime hanno un tasso diverso, ma, a differenza delle azioni di risparmio, non sono garantite dall'inflazione, se non in una misura molto limitata.

Questo vuol dire che le azioni di risparmio, per come sono concepite in questo provvedimento, sono già sufficientemente differenziate per consentire una notevole attrazione di investimenti verso di esse, tanto più se si tiene conto che le azioni di risparmio (con una aliquota del 15 per cento) sono trattate in maniera migliore delle azioni emesse dagli enti pubblici e dagli enti di partecipazione (per le quali è prevista una aliquota del 20 per cento).

Per quanto riguarda i depositi bancari, è vero che sono assoggettati ad una aliquota del 15 per cento, ma è anche vero che non sono garantiti dall'inflazione come le azioni di risparmio. Oggi gli interessi bancari passivi sono tali che non possono neppure fronteggiare il normale tasso di inflazione. Questo è un altro esempio che dimostra come le azioni di risparmio abbiano già un trattamento sufficientemente agevolato, tale da non giustificare ulteriormente regali di carattere fiscale.

Bisogna infine considerare che in questi giorni il Governo parla molto di inasprimenti fiscali, che ricadranno sulla grande massa dei lavoratori e dei cittadini, con la conseguenza che coloro che oggi sono assoggettati ad una aliquota del 6 per cento dovranno pagare di più. È vero che il Governo dichiara esplicitamente che questo ulteriore prelievo fiscale

dovrà servire a ridurre i consumi e ad influire sulla vita di tutti gli italiani, ma è anche vero che contemporaneamente si annuncia una aliquota irrisoria del 15 per cento per le azioni di risparmio. È per questo che noi chiediamo che essa sia elevata al 20 per cento, cioè ad un livello dell'imposta pari a quello dell'imposta cui è soggetto un reddito che si aggira sui 5 milioni, e che già di per se stessa rappresenta una notevole agevolazione.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al terzo comma dell'articolo 20 del decreto-legge sopprimere il primo periodo.

20. 7. **Vespignani, D'Alema, Barca, Peggio, Pellicani Giovanni, Buzzoni, Cesaroni, Cirillo, Giovannini, La Marca, Mancinelli, Nicolai Cesarino, Pascariello, Raffaelli, Terraroli.**

Sopprimere il sesto comma dell'articolo 20 del decreto-legge.

20. 8. **Vespignani, D'Alema, Barca, Peggio, Pellicani Giovanni, Buzzoni, Cesaroni, Cirillo, Giovannini, La Marca, Mancinelli, Nicolai Cesarino, Pascariello, Raffaelli, Terraroli.**

Al sesto comma dell'articolo 20 del decreto-legge, premettere le parole: Fino al 31 maggio 1975.

20. 9. **Vespignani, D'Alema, Barca, Peggio, Pellicani Giovanni, Buzzoni, Cesaroni, Cirillo, Giovannini, La Marca, Mancinelli, Nicolai Cesarino, Pascariello, Raffaelli, Terraroli.**

Al sesto comma dell'articolo 20 del decreto-legge, premettere le parole: Fino al 31 maggio 1977.

20. 10. **Vespignani, D'Alema, Barca, Peggio, Pellicani Giovanni, Buzzoni, Cesaroni, Cirillo, Giovannini, La Marca, Mancinelli, Nicolai Cesarino, Pascariello, Raffaelli, Terraroli.**

Al sesto comma dell'articolo 20 del decreto-legge, sostituire le parole: al quindici per cento, con le seguenti: al venti per cento.

20. 11. **Vespignani, D'Alema, Barca, Peggio, Pellicani Giovanni, Buzzoni, Cesaroni, Cirillo, Giovannini, La Marca, Mancinelli, Nicolai Cesarino, Pascariello, Raffaelli, Terraroli.**

L'onorevole Vespignani ha facoltà di svolgerli.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 MAGGIO 1974

VESPIGNANI. L'emendamento 20. 7 è diretto ad evitare il pericolo implicito nel primo periodo del terzo comma: l'automatica estensione del beneficio della introduzione della cedolare secca al beneficio della non registrazione nell'anagrafe dei titoli azionari e nell'anagrafe tributaria dei redditi derivanti ai possessori di azioni dalle azioni medesime. A nostro parere, l'estendere il beneficio della cedolare secca fino a questo limite sarebbe veramente eccessivo anche perché, essendo stabilito un termine, cioè quello aleatorio della introduzione di una nuova normativa da parte della Comunità (termine che noi consideriamo inadeguato e che preferiremmo, invece, come ha detto il collega Raffaelli, fisso), non si vede perché non vi debba essere continuità nella iscrizione dei redditi azionari e del possesso delle azioni nelle relative anagrafi, al fine, appunto, di attrezzare questi due strumenti per il momento in cui eventualmente sarà introdotta una diversa normativa.

La motivazione che ci ha indotto a proporre gli emendamenti 20. 8, 20. 9, 20. 10 e 20. 11 è molto semplice. A nostro parere, non vi sono giustificazioni valide per la riduzione delle ritenute ai non residenti. Di recente il decreto relativo all'introduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche aveva stabilito il 30 per cento. Anche in passato il testo unico delle imposte dirette stabiliva il 30 per cento. Non ci pare che un premio di questo genere possa avere alcun risultato per quanto riguarda lo stimolo per i non residenti ad investire i propri capitali nel nostro paese, quando ben altri, ben più consistenti e ben più gravi — come è stato detto da altri autorevoli colleghi — sono i motivi per cui è in atto una tendenza a limitare gli investimenti in Italia. A nostro avviso, poi, un provvedimento di questo genere si giustifica ancor meno perché, a differenza del provvedimento relativo alla cedolare secca, non è fissato alcun termine per questa riduzione dal 30 al 15 per cento della ritenuta per i non residenti. Occorre quindi porre almeno un termine, o quanto meno fissare un limite più basso di riduzione, come noi proponiamo con l'emendamento 20. 11.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Aggiungere all'articolo 20 del decreto-legge, in fine, il seguente comma:

Agli effetti del secondo comma dell'articolo 7 e del secondo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica

29 settembre 1973, n. 598, le società a partecipazione statale e gli enti autonomi di gestione delle partecipazioni statali di cui alla legge 22 dicembre 1956, n. 1589, si considerano enti finanziari indipendentemente dal requisito indicato alla lettera c) dell'articolo 154 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, e tale requisito non è richiesto ai fini della iscrizione nell'albo previsto dall'articolo 155 dello stesso decreto.

20. 13.

Ciccardini, Molè.

MOLÈ. Chiedo di svolgerlo io, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOLÈ. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento che ho presentato insieme all'onorevole Ciccardini trae origine da una esigenza che sia il Governo sia il relatore hanno chiaramente riconosciuto: quella di dare una nuova più precisa definizione di società finanziaria.

Ricordo che nella riforma tributaria sono state riconosciute agevolazioni fiscali alle società finanziarie (riduzione dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dal 25 per cento al 7,50 per cento o al 6,25 per cento) precisando che queste ultime andavano individuate in base agli articoli 154 e 155 del testo unico n. 645 del 1958.

In Commissione si è discusso a lungo su questa necessità, dato che nel testo originario del decreto-legge si riconosceva, ai fini del controllo di cui al corrispondente articolo 6, ora modificato, l'esistenza di finanziarie di fatto, alcune delle quali sostanzialmente vanno considerate finanziarie a maggior diritto di altre che vengono considerate tali in base alla normativa vigente. Ma le riserve avanzate dall'onorevole Visentini sulla prematurità di questo discorso — a 20 anni dal suo inizio — hanno consigliato di soprassedere e quindi presentare questo emendamento. Con esso si tende ad eliminare la sperequazione più evidente che riguarda alcuni degli enti autonomi delle partecipazioni statali che sono, direi, finanziarie per eccellenza, ma che in base agli articoli 154 e 155 del testo unico del 1958 — gli unici, per altro, rimasti in vita di quel complesso di norme — non vengono considerati tali.

Su questo punto vorrei ricordare a chi è intervenuto in merito che lo stesso discorso degli eccessivi benefici concessi agli enti pubblici è ormai vecchio e superato. Qui non si

tratta di benefici, perché questi sono stati eliminati dalla recente riforma tributaria, ma si tratta, caso mai, di riconoscere una agevolazione che si basa su considerazioni tecniche e di principio, agevolazione di cui già fruiscono numerose società private di grandi, medie e piccole dimensioni.

In effetti, dunque, si determina una disparità di trattamento tra le finanziarie che presentano una particolare situazione patrimoniale, cioè il possesso di partecipazioni in misura non inferiore al 60 per cento dell'attivo patrimoniale, e quelle che, pur non presentando tale situazione, per necessità o per scelte di politica gestionale, svolgono le stesse funzioni delle prime.

In particolare, è stata da più parti rappresentata l'opportunità che venga eliminato il requisito del possesso di partecipazioni in misura non inferiore al 60 per cento dell'attivo patrimoniale, oggi necessario ai sensi dell'articolo 154 del testo unico del 1958, per ottenere la qualifica di società o ente finanziario; e che l'esigenza di tutela avvertita dal legislatore fiscale ai fini delle relative agevolazioni sia garantita dalla sussistenza di requisiti non formali, ma strutturali e funzionali (assunzione di partecipazioni, finanziamento delle controllate o collegate, coordinamento tecnico-finanziario delle stesse).

Infatti, limitare l'applicabilità delle agevolazioni alle società e agli enti che posseggono il citato requisito del 60 per cento di partecipazioni significa disconoscere la funzione di società finanziaria svolta, nelle moderne strutture di gruppo, da soggetti che, pur non possedendo detto requisito, tuttavia esercitano in concreto attività di contenuto finanziario.

L'obiezione che le agevolazioni fiscali vigenti sono concesse proprio nella considerazione che, sussistendo il predetto requisito del 60 per cento, la maggior parte dei proventi del soggetto agevolato è costituita da dividendi i quali, come è noto, sono redditi già tassati in capo alla società erogante, non è da ritenersi fondata, in quanto la vigente normativa non garantisce in alcun modo che i proventi del soggetto agevolato siano costituiti prevalentemente da elementi di reddito già tassati (dividendi). Infatti si viene soltanto a postulare e non a dimostrare che, laddove una società abbia il 60 per cento del suo patrimonio investito in partecipazioni, i proventi siano in prevalenza dividendi.

Al contrario, è da ritenersi che, anche in presenza del suddetto requisito, le partecipazioni possono non dare dividendi, e pertanto

i proventi del soggetto agevolato possono essere costituiti in maggior parte, se non in via esclusiva, da interessi attivi provenienti da finanziamenti effettuati con il residuo 40 per cento dell'attivo patrimoniale.

Ma c'è di più. Secondo le vigenti norme è previsto che il soggetto agevolato — mantenendo costantemente immutato il limite minimo del 60 per cento delle partecipazioni — può effettuare attività di compravendita di titoli e può quindi realizzare, anche con intento speculativo, proventi costituiti da plusvalenze di titoli compravenduti; ma anche tali redditi vengono tassati con aliquota agevolata, soltanto perché esiste il più volte citato requisito del 60 per cento.

Va inoltre detto che le attuali norme agevolative prevedono che i finanziamenti possono essere effettuati nei confronti di società nelle quali il soggetto agevolato possiede partecipazioni; non è previsto alcun limite minimo nella partecipazione che tale soggetto deve tenere nella società finanziaria, per effettuare finanziamenti « agevolati ». In altri termini, è sufficiente che il soggetto possieda una sola azione di una determinata società per poter effettuare nei confronti di questa finanziamenti « agevolati ». Questo significa che in pratica detti finanziamenti possono essere effettuati anche nei confronti di terzi.

In ultima analisi, le norme vigenti sono da ritenersi assai lontane dal garantire una efficace tutela fiscale. Da qui la necessità di prevedere una diversa formulazione della norma che riconosce le agevolazioni stesse a soggetti che — indipendentemente dalla veste patrimoniale — svolgono in concreto attività di carattere finanziario, intendendosi per tali non quelle di carattere speculativo o quelle di finanziamento a terzi, ma soltanto le attività di finanziamento nei confronti di società controllate o collegate e di coordinamento tecnico e finanziario delle medesime.

In particolare, si pone l'accento sul fatto che i finanziamenti debbono essere effettuati nei confronti di società controllate o collegate, e che debbono costituire uno strumento di coordinamento delle medesime. Risulta evidente che è manifestamente infondato ritenere che il venir meno del requisito del 60 per cento apra le porte delle agevolazioni a soggetti che impiegano il loro patrimonio esclusivamente o prevalentemente in finanziamenti, poiché, dovendo i finanziamenti essere rivolti a società controllate o collegate, viene a realizzarsi automaticamente un equilibrio economico tra partecipazioni e finanziamenti stessi

e si concretizzano quindi premesse più attendibili ai fini delle agevolazioni.

Chiedo pertanto l'accoglimento di questo emendamento, che pur non potendo, come sarebbe auspicabile, risolvere il problema in termini generali, elimina almeno la maggiore incongruenza, che vede tutte le principali finanziarie (Bastogi, Centrale, Invest, IFI, ecc.) godere delle agevolazioni fiscali, mentre alcune *holdings* pubbliche (la cui attività di finanziamento e di coordinamento tecnico-finanziario è al di fuori di ogni dubbio e risponde alle finalità istituzionali stabilite per legge) non beneficiano del regime fiscale agevolato possedendo partecipazioni in misura inferiore al 60 per cento dell'attivo patrimoniale.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti e il seguente articolo aggiuntivo:

Aggiungere all'articolo 20 del decreto-legge, in fine, il seguente comma:

Agli effetti del secondo comma dell'articolo 7 e del secondo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, gli enti autonomi di gestione delle partecipazioni statali di cui alla legge 22 dicembre 1956, n. 1589, si considerano enti finanziari indipendentemente dal requisito indicato alla lettera c) dell'articolo 154 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, e tale requisito non è richiesto ai fini della iscrizione nell'albo previsto dall'articolo 155 dello stesso decreto.

20. 2. **Ciampaglia, Postal.**

Dopo l'articolo 23 del decreto-legge, aggiungere il seguente articolo 23-bis:

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge le norme occorrenti per la individuazione degli enti e società finanziari ai fini delle agevolazioni previste dagli articoli 7 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598.

La nozione di ente o società finanziaria dovrà essere determinata con riferimento a criteri che limitino l'applicazione della disciplina agevolativa alle società e agli enti che svolgano attività di coordinamento e finanziamento nei confronti di società controllate o collegate.

23. 01. **Ciampaglia.**

Poiché gli onorevoli firmatari non sono presenti, si intende che abbiano rinunciato allo svolgimento.

Avverto che la Commissione ha presentato i seguenti emendamenti:

Al sesto comma dell'articolo 1 del decreto-legge, sostituire le parole: il quale provvede su proposta del ministro per il tesoro, sentito il Consiglio dei ministri, *con le seguenti:* previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

1. 6. **La Commissione.**

Al primo comma dell'articolo 3 del decreto-legge, lettera a), dopo la parola: consolidati, *aggiungere le seguenti:* di gruppo.

3. 3. **La Commissione.**

Al primo comma dell'articolo 3 del decreto-legge, lettera c), dopo la parola: documenti, *aggiungere le seguenti:* ad integrazione di quelli previsti dall'articolo 4.

3. 4. **La Commissione.**

All'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto-legge, sostituire le parole: da lire 500 mila a lire 10 milioni, *con le seguenti:* da lire 1 milione a lire 20 milioni.

3. 5. **La Commissione.**

Al secondo comma dell'articolo 4 del decreto-legge, aggiungere in fine le parole: e sentiti gli amministratori.

4. 3. **La Commissione.**

Al secondo comma dell'articolo 5, del decreto-legge, sostituire le parole: entro diciotto mesi, *con le seguenti:* entro dodici mesi.

5. 4. **La Commissione.**

Dopo il quarto comma dell'articolo 5 del decreto-legge, aggiungere il seguente:

In caso di mancata alienazione delle azioni o quote nei termini previsti nei commi secondo e terzo del presente articolo, il tribunale, su richiesta del collegio sindacale, ordina la vendita delle azioni o quote a mezzo di un agente di cambio o di un'azienda di credito.

5. 5. **La Commissione.**

Sostituire il quinto comma dell'articolo 5 del decreto-legge, con il seguente:

Gli amministratori delle società sono puniti con l'ammenda da lire 1 milione a lire

10 milioni ove omettano le comunicazioni previste dal presente articolo; ove le eseguano con un ritardo non superiore a 30 giorni sono puniti con l'ammenda da lire 500.000 a lire 5 milioni; ove eseguano comunicazioni false sono puniti con l'arresto fino a tre anni, salvo che il fatto non costituisca reato più grave. Per la violazione dell'obbligo di alienazione delle azioni o quote eccedenti si applicano le pene stabilite nel secondo comma dell'articolo 2630 del codice civile.

5. 6. **La Commissione.**

Al penultimo comma dell'articolo 6 del decreto-legge sostituire le parole: i limiti fissati, con le seguenti: il limite fissato.

6. 3. **La Commissione.**

All'articolo 7 del decreto-legge, nel testo dell'ultimo comma dell'articolo 2369-bis del codice civile, sopprimere le parole: e dal quinto comma dell'articolo 2441.

7. 2. **La Commissione.**

All'articolo 9 del decreto-legge, nel testo dell'articolo 2420-bis del codice civile, sostituire il sesto comma con il seguente:

Nei casi di aumento del capitale mediante imputazione di riserve e di riduzione del capitale per perdite, il rapporto di cambio è modificato in proporzione alla misura dell'aumento o della riduzione.

9. 3. **La Commissione.**

Sostituire l'articolo 10 del decreto-legge, con il seguente:

Dopo l'articolo 2445 del codice civile, è aggiunto il seguente:

« Articolo 2425-bis. — *Contenuto del conto dei profitti e delle perdite.* — Salve le disposizioni delle leggi speciali per le società che esercitano particolari attività, il conto dei profitti e delle perdite deve esporre i ricavi ed i costi imputati all'esercizio, indicando distintamente nel loro importo complessivo:

nei profitti:

- 1) i ricavi delle vendite e delle prestazioni raggruppati per categorie omogenee;
- 2) i proventi degli investimenti immobiliari;
- 3) i dividendi delle partecipazioni in società controllate e collegate;
- 4) i dividendi delle partecipazioni in altre società;
- 5) gli interessi dei titoli a reddito fisso;
- 6) gli interessi dei crediti verso banche;

7) gli interessi dei crediti verso società controllate e collegate;

8) gli interessi dei crediti verso la clientela;

9) gli interessi di altri crediti;

10) le plusvalenze derivanti dall'alienazione di beni non computabili tra i ricavi di cui al numero 1;

11) gli incrementi degli impianti e di altri beni per lavori interni;

12) i proventi e i ricavi diversi da quelli indicati nei numeri precedenti e le sopravvenienze attive;

13) le rimanenze finali di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e merci;

nelle perdite:

1) le esistenze iniziali di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e merci;

2) le spese per acquisti di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e merci;

3) le spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi;

4) le spese per prestazioni di servizi;

5) le imposte e tasse, con separata indicazione di quelle relative a precedenti esercizi;

6) gli interessi e gli altri oneri sui debiti obbligazionari;

7) gli interessi sui debiti verso società controllate e collegate;

8) gli interessi sui debiti verso banche;

9) gli interessi sugli altri debiti;

10) gli sconti e gli altri oneri finanziari;

11) gli ammortamenti per gruppi omogenei di beni;

12) gli accantonamenti ai fondi di liquidazione o di previdenza;

13) gli accantonamenti ai fondi di copertura del rischio di svalutazione dei titoli, dei crediti e di altre categorie di beni;

14) gli accantonamenti per oneri fiscali e altre oneri specifici;

15) le minusvalenze risultanti dalle valutazioni di bilancio relative alle varie categorie di beni;

16) le spese e le perdite diverse da quelle indicate nei numeri precedenti e le sopravvenienze passive.

Sono vietati i compensi di partite ».

10. 2. **La Commissione.**

Sostituire l'articolo 11 del decreto-legge, con il seguente:

Dopo l'articolo 2429 del codice civile, è aggiunto il seguente:

« Articolo 2429-bis. — *Relazione degli amministratori.* — La relazione degli ammini-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 MAGGIO 1974

stratori prescritta dal terzo comma dell'articolo 2423 deve illustrare l'andamento della gestione nei vari settori in cui la società ha operato, anche attraverso altre società da essa controllate, con particolare riguardo agli investimenti, ai costi e ai prezzi. Devono essere anche indicati: fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio.

Dalla relazione devono in ogni caso risultare:

1) i criteri nella valutazione delle varie categorie di beni e le loro eventuali modifiche rispetto al bilancio del precedente esercizio;

2) i criteri seguiti negli ammortamenti e negli accantonamenti e le loro eventuali modifiche rispetto al bilancio del precedente esercizio;

3) le variazioni intervenute nella consistenza delle partite dell'attivo e del passivo;

4) i dati relativi al personale dipendente e agli accantonamenti per indennità di anzianità e trattamento di quiescenza;

5) gli interessi passivi, ripartiti tra prestiti a lungo e medio termine e prestiti a breve termine, con separata indicazione di quelli compresi nelle poste dell'attivo;

6) le spese di studio, ricerca e progettazione, le spese di pubblicità e propaganda e le spese di avviamento di impianti o di produzione, iscritte nell'attivo del bilancio, con distinta indicazione del relativo ammontare;

7) i rapporti con le società controllanti, controllate e collegate e le variazioni intervenute nelle partecipazioni e nei crediti e debiti.

Entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio, gli amministratori delle società con azioni quotate in borsa devono comunicare al collegio sindacale una relazione sull'andamento della gestione, con particolare riguardo alla produzione, alle vendite e ai servizi collocati, alle spese e ai ricavi. La relazione deve restare depositata in copia nella sede della società per la durata di tre mesi; i soci possono prenderne visione ».

11. 5. **La Commissione.**

All'articolo 12 del decreto-legge, premettere il seguente comma:

All'articolo 2424 del codice civile il numero 13) è sostituito dal seguente:

« 13) i crediti verso società controllate e collegate ».

12. 1. **La Commissione.**

All'articolo 13 del decreto-legge, aggiungere in fine, dopo il testo dell'articolo 2441 del codice civile, il seguente comma:

Sono puniti con le pene stabilite dal primo comma dell'articolo 2630 del codice civile gli amministratori che omettono di offrire in borsa nei termini e con le modalità stabilite dal terzo comma dell'articolo 2441 del codice civile, i diritti di opzione non esercitati, se le relative azioni vengano sottoscritte.

13. 3. **La Commissione.**

Al terzo comma dell'articolo 15 del decreto-legge, sostituire le parole: a quello ivi indicato, con le seguenti: a quelle ivi indicate.

15. 1. **La Commissione.**

Al primo comma dell'articolo 17 del decreto-legge, sostituire le parole: entro quindici giorni dalla data della loro nomina, con le seguenti: entro trenta giorni dalla data di accettazione della nomina.

17. 2. **La Commissione.**

Al primo comma dell'articolo 17 del decreto-legge, dopo le parole: possedute direttamente, aggiungere le seguenti: o per tramite di società fiduciaria.

17. 3. **La Commissione.**

Al quinto comma dell'articolo 17 del decreto-legge, sostituire le parole: entro novanta giorni dalla data stessa, con le seguenti: entro il 30 settembre 1974.

17. 4. **La Commissione.**

Al sesto comma dell'articolo 17 del decreto-legge, sostituire la parola: gennaio, con la seguente: marzo.

17. 5. **La Commissione.**

Al sesto comma dell'articolo 17 del decreto-legge, dopo le parole: nell'anno, aggiungere la seguente: solare.

17. 6. **La Commissione.**

Sostituire l'ultimo comma dell'articolo 17 del decreto-legge, con il seguente:

I soggetti indicati nel primo comma che non eseguano le dichiarazioni e comunicazioni prescritte dal presente articolo nei termini ivi stabiliti sono puniti con l'ammenda da lire 1 milione a lire 20 milioni: ove ese-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 MAGGIO 1974

guano dichiarazioni e comunicazioni false sono puniti con l'arresto fino a tre anni.

17. 7. **La Commissione.**

All'articolo 19 del decreto-legge, sostituire la parola: prevalenti, con la seguente: principali.

19. 1. **La Commissione.**

Al terzo comma dell'articolo 20 del decreto-legge, sopprimere il secondo periodo.

20. 14. **La Commissione.**

Sostituire i commi settimo e ottavo dell'articolo 20 del decreto-legge con i seguenti:

Le società cooperative indicate nell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, devono operare, all'atto del pagamento, una ritenuta del dieci per cento a titolo d'imposta sugli utili distribuiti ai propri soci persone fisiche.

Ricorrendo le condizioni stabilite nell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sugli interessi e sui redditi di capitale corrisposti ai propri soci persone fisiche residenti nel territorio dello Stato dalle società cooperative di cui al comma precedente la ritenuta del quindici per cento prevista dall'ultimo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è ridotta al dieci per cento ed è applicata a titolo d'imposta.

20. 15. **La Commissione.**

All'articolo 20 del decreto-legge, aggiungere in fine il seguente comma:

Per il versamento all'esattoria delle ritenute e delle maggiori ritenute previste nel presente articolo si applicano le disposizioni degli articoli 3 ed 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

20. 16. **La Commissione.**

Sostituire il secondo comma dell'articolo 21 del decreto-legge con il seguente:

Le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, per le materie contemplate dalle lettere g) ed h) dell'articolo 3, fino al novantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del decreto presidenziale di nomina della Commissione per le società e la borsa; continuano altresì ad applicarsi, per le materie indicate

nelle lettere e) ed f) dell'articolo 3, fino a quando non siano state pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica le disposizioni della Commissione per le società e la borsa.

21. 2. **La Commissione.**

Sostituire l'articolo 22 del decreto-legge con il seguente:

Le disposizioni dell'articolo 4, numeri 1) 2) e 3), e degli articoli 7 e 8 si applicano per le assemblee che saranno convocate dopo il 30 settembre 1974.

Le disposizioni dell'articolo 9 si applicano per le obbligazioni convertibili in azioni la cui emissione sarà deliberata dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Le disposizioni dell'articolo 4, numero 4), e degli articoli 10, 11 e 12 si applicano a decorrere dagli esercizi sociali che avranno inizio dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

22. 1. **La Commissione.**

LA LOGGIA, *Relatore*. Chiedo di parlare, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, *Relatore*. Signor Presidente, su alcuni emendamenti presentati, ove sia possibile soddisfare a talune esigenze di coordinamento, potrebbe determinarsi una più larga convergenza di consensi. Chiedo pertanto una breve sospensione della seduta, che consenta al Comitato dei nove di riunirsi per soddisfare a queste esigenze e per concertare il parere sugli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta.

La seduta, sospesa alle 18,30, è ripresa alle 18,50.

Sostituzione di due deputati.

PRESIDENTE. Dovendosi procedere alla sostituzione dei deputati Nicola Romeo e Enrico Medi, la Giunta delle elezioni nella seduta odierna - a' termini degli articoli 81 e 86 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, delle leggi per la elezione della Camera dei deputati - ha accertato rispettivamente che i candidati Benito Bollati ed Ennio Pompei seguono immediatamente l'ultimo degli eletti nella lista numero 8 (Movimento sociale italiano-

destra nazionale) per il collegio IV (Milano) e nella lista n. 13 (democrazia cristiana) per il collegio XIX (Roma).

Do atto alla Giunta di questa comunicazione e proclamo quindi l'onorevole Benito Bollati deputato per il collegio IV (Milano) e l'onorevole Ennio Pompei deputato per il collegio XIX (Roma).

Si intende che da oggi decorre il termine di 20 giorni per la presentazione di eventuali reclami.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati?

LA LOGGIA, *Relatore*. Signor Presidente, esprimo il parere sugli emendamenti in maniera molto succinta, trattandosi di materia ampiamente discussa.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti Visentini 1. 1, de Vidovich 1. 7, Raffaelli 1. 3, Santagati 1. 5, Visentini 1. 2. La Commissione è contraria perché ritiene che la formulazione adottata dall'articolo 1 assolva pienamente la funzione di consentire alla Commissione nazionale per le società e la borsa di essere inquadrata in una amministrazione, e di essere collegata con il Parlamento, attraverso il Ministero del tesoro, per eventuali controlli. Essa ritiene altresì che il criterio di nomina assicuri le garanzie di obiettività.

La Commissione raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1. 6, da essa presentato.

La Commissione esprime parere contrario agli emendamenti Pellicani Giovanni 1. 4, Santagati 2. 2 e Coccia 2. 1, mentre raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 3. 3; esprime parere contrario all'emendamento Pellicani Giovanni 3. 1, mentre raccomanda l'accoglimento del proprio emendamento 3. 4; esprime parere contrario all'emendamento Coccia 3. 2 in quanto la materia è stata considerata dal successivo emendamento della Commissione 3. 5, del quale raccomanda l'approvazione. La Commissione esprime parere contrario all'emendamento Pellicani Giovanni 4. 2 e parere favorevole all'emendamento Visentini 4. 1. La Commissione raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 4. 3 e considera superati i seguenti emendamenti Coccia 5. 1, Buzzoni 5. 2 e Coccia 5. 3 perché assorbiti rispettivamente dagli

emendamenti della Commissione 5. 4, 5. 5 e 5. 6. L'emendamento Buzzoni 6. 1 è stato ritirato. La Commissione ritiene superato lo emendamento Pellicani Giovanni 6. 2 perché la materia di cui tratta è stata considerata nel proprio successivo emendamento 6. 3. La Commissione raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 7. 2 considerando superato da questo emendamento il successivo emendamento Cirillo 7. 1. La Commissione raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 9. 3. Esprime parere favorevole agli emendamenti Coccia 9. 1 e Serrentino 9. 2 e parere contrario agli emendamenti Pellicani Giovanni 10. 1 e 11. 1, Raffaelli 11. 2 e Buzzoni 11. 3 e 11. 4. La Commissione raccomanda l'approvazione degli emendamenti 10. 2, 11. 5 e 12. 1 da essa presentati.

L'emendamento Serrentino 13. 2 è stato ritirato. Circa l'emendamento Coccia 13. 1, la sua materia è stata considerata nell'emendamento 13. 3 della Commissione, che ne raccomanda l'approvazione. Esprime parere contrario all'emendamento de' Cocci 14. 2 e parere favorevole all'emendamento Coccia 14. 1. La Commissione raccomanda l'approvazione dei propri emendamenti 15. 1, 17. 2, 17. 3, 17. 5 e 17. 6. L'emendamento Coccia 17. 1 è assorbito dall'emendamento 17. 7 della Commissione, che raccomandiamo all'approvazione dell'Assemblea. La Commissione esprime parere favorevole all'emendamento Coccia 18. 1; raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 19. 1; esprime parere contrario all'articolo aggiuntivo Pellicani Giovanni 19. 01 e agli emendamenti Pellicani Giovanni 19. 2, Raffaelli 20. 3, Santagati 20. 12, Visentini 20. 1, Raffaelli 20. 4 e 20. 5, Cirillo 20. 6, Vespignani 20. 7. La Commissione raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 20. 14 (si tratta dello spostamento di un periodo); esprime parere contrario agli emendamenti Vespignani 20. 8, 20. 9, 20. 10 e 20. 11. La Commissione raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 20. 15; esprime parere contrario agli emendamenti Ciccardini 20. 13 e Ciampaglia 20. 2; raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 20. 16, mentre esprime parere contrario all'emendamento Santagati 21. 1. La Commissione raccomanda altresì l'approvazione dei propri emendamenti 21. 2 e 22. 1. Esprime, infine, parere contrario all'emendamento Serrentino 23. 1 e all'articolo aggiuntivo Ciampaglia 23. 01.

PRESIDENTE. Il Governo?

MACCHIAVELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo concorda perfettamente con il parere espresso dal relatore. Tuttavia, si permette di richiamare l'attenzione dell'Assemblea sull'articolo aggiuntivo Pellicani Giovanni 19. 01 e sugli emendamenti Ciccardini 20. 13 e Ciampaglia 20. 2. Per quanto concerne l'articolo aggiuntivo Pellicani Giovanni 19. 01, vorrei pregare i presentatori dello stesso di ritirarlo, in quanto, da un punto di vista generale, il Governo non sarebbe pregiudizialmente contrario alla materia trattata; ritiene tuttavia che essa dovrebbe essere attentamente valutata nella più ampia riforma delle società per azioni che con il provvedimento in esame ha soltanto inizio. Non è che un eventuale voto dell'Assemblea pregiudicherebbe quello che potrà essere il testo del futuro provvedimento in ordine all'argomento in discussione; tuttavia il Governo ritiene che, se dopo queste dichiarazioni, i presentatori dell'emendamento giudicassero opportuno ritirarlo, non verrebbe in alcun modo pregiudicato quel che domani potrà essere un esame approfondito della materia, nel più ampio discorso della riforma delle società per azioni.

Per quanto attiene agli emendamenti Ciccardini 20. 13 e Ciampaglia 20. 2 (aggiungo che il discorso che sto per fare vale anche per l'articolo aggiuntivo Ciampaglia 23. 01), il Governo vorrebbe pregare i presentatori degli stessi di volerli ritirare. È vero che la Commissione ha espresso in materia un giudizio negativo. Tuttavia, si tratta di problemi interessanti, che indubbiamente esistono e che a nostro parere dovrebbero essere eventualmente esaminati nell'ambito di altra normativa e non nel contesto della presente, nella quale non troverebbero una esatta collocazione. Ripeto, dal momento che l'argomento cui si fa riferimento è di grossa importanza, tale da dover essere più attentamente valutato, il Governo, così come ha fatto nei riguardi dei colleghi del gruppo comunista per l'emendamento Pellicani Giovanni 19. 01, vorrebbe rivolgersi agli onorevoli Ciccardini, Ciampaglia e Postal per raccomandare loro di ritirare gli emendamenti di cui sopra.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Visentini, mantiene il suo emendamento 1. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

VISENTINI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

Onorevole de Vidovich, mantiene il suo emendamento 1. 7, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

DE VIDOVIK. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

Onorevole Vespignani, mantiene l'emendamento Raffaelli 1. 3, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

VESPIGNANI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

Onorevole Santagati, mantiene il suo emendamento 1. 5, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

SANTAGATI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

Onorevole Visentini, mantiene il suo emendamento 1. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

VISENTINI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento 1. 6 della Commissione, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Onorevole Giovanni Pellicani, mantiene il suo emendamento 1. 4, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

PELLICANI GIOVANNI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

Onorevole Santagati, mantiene il suo emendamento 2. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

SANTAGATI. Signor Presidente, come ho preannunziato, poiché non è stato approvato

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 MAGGIO 1974

il mio emendamento 1. 5, non ho ragione di mantenere l'emendamento 2. 2. Pertanto, lo ritiro.

PRESIDENTE. Onorevole Coccia, mantiene il suo emendamento 2. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

COCCIA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento 3. 3 della Commissione, accettato dal Governo.
(*È approvato*).

Onorevole Giovanni Pellicani, mantiene il suo emendamento 3. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

PELLICANI GIOVANNI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento 3. 4 della Commissione, accettato dal Governo.
(*È approvato*).

Onorevole Coccia, mantiene il suo emendamento 3. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

COCCIA. Lo ritiro, signor Presidente, perché l'emendamento 3. 5 della Commissione recepisce lo spirito del nostro emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 3. 5 della Commissione, accettato dal Governo.
(*È approvato*).

Onorevole Giovanni Pellicani, mantiene il suo emendamento 4. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

PELLICANI GIOVANNI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Visentini 4. 1, accettato dalla Commissione e dal Governo.
(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento 4. 3 della Commissione, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Onorevole Coccia, mantiene il suo emendamento 5. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

COCCIA. Lo ritiro, signor Presidente, perché l'emendamento 5. 4 della Commissione recepisce lo spirito del nostro emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 5. 4 della Commissione, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Passiamo agli identici emendamenti Buzoni 5. 2 e 5. 5 della Commissione.

VESPIGNANI. Chiedo che l'emendamento Buzoni 5. 2, di cui sono cofirmatario, sia votato insieme con l'identico emendamento 5. 5 della Commissione.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione gli identici emendamenti 5. 5 della Commissione - accettato dal Governo - e Buzoni 5. 2.

(*Sono approvati*).

Onorevole Coccia, mantiene il suo emendamento 5. 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

COCCIA. Lo ritiro, perché l'emendamento 5. 6 della Commissione ne rispecchia lo spirito.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 5. 6 della Commissione.
(*È approvato*).

Onorevole Giovanni Pellicani, mantiene il suo emendamento 6. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

PELLICANI GIOVANNI. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 6. 3 della Commissione, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento 7. 2 della Commissione, accettato dal Governo.
(*È approvato*).

Onorevole Cirillo, mantiene il suo emendamento 7. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

CIRILLO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 9. 3, accettato dal Governo.
(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Coccia 9. 1, accettato dalla Commissione e dal Governo.
(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Serrentino 9. 2, accettato dalla Commissione e dal Governo.
(*È approvato*).

Onorevole Giovanni Pellicani, mantiene il suo emendamento 10. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

PELLICANI GIOVANNI. Lo ritiro, signor Presidente, in quanto lo considero assorbito dall'emendamento della Commissione interamente sostitutivo dell'articolo 10.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 10. 2 della Commissione, interamente sostitutivo dell'articolo 10, accettato dal Governo.
(*È approvato*).

Onorevole Giovanni Pellicani, mantiene il suo emendamento 11. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

PELLICANI GIOVANNI. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Giovanni Pellicani mantiene l'emendamento Raffaelli 11. 2, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

PELLICANI GIOVANNI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

Onorevole Buzzoni, mantiene il suo emendamento 11. 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

BUZZONI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento 11. 5 della Commissione interamente sostitutivo dell'articolo 11, accettato dal Governo.
(*È approvato*).

Onorevole Buzzoni, mantiene il suo emendamento 11. 4, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

BUZZONI. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 12. 1, accettato dal Governo.
(*È approvato*).

Onorevole Coccia, mantiene il suo emendamento 13. 1, che è identico al successivo emendamento della Commissione 13. 3 ?

COCCIA. Signor Presidente, poiché il nostro emendamento è identico all'emendamento della Commissione, chiediamo la votazione congiunta.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione gli identici emendamenti della Commissione 13. 3 - accettato dal Governo - e Coccia 13. 1.
(*Sono approvati*).

Onorevole de' Cocci, mantiene il suo emendamento 14. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

DE' COCCI. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Coccia 14. 1, accettato dalla Commissione e dal Governo.
(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 15. 1, accettato dal Governo.
(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 17. 2, accettato dal Governo.
(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 17. 3, accettato dal Governo.
(*È approvato*).

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 MAGGIO 1974

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 17. 4, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 17. 5, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 17. 6, accettato dal Governo.

(È approvato).

Onorevole Coccia, mantiene il suo emendamento 17. 1, non accettato dalla Commissione, né dal Governo?

COCCIA. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 17. 7, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Coccia 18. 1, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Onorevole Giovanni Pellicani, mantiene il suo emendamento 19. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

PELLICANI GIOVANNI. Lo ritiro, signor Presidente, accogliendo l'invito del Governo e invitando, a mia volta, il Governo a farsi promotore quanto prima di una normativa in questo senso.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 19. 1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Onorevole Giovanni Pellicani, mantiene il suo articolo aggiuntivo 19. 01, non accettato dalla Commissione, e per il quale vi è stato un invito del Governo a ritirarlo?

PELLICANI GIOVANNI. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Raffaelli, mantiene il suo emendamento 20. 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

RAFFAELLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Onorevole Santagati, mantiene il suo emendamento 20. 12 non accettato dalla Commissione né dal Governo?

SANTAGATI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Onorevole Visentini, mantiene il suo emendamento 20. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

VISENTINI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Onorevole Raffaelli, mantiene il suo emendamento 20. 4, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

RAFFAELLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Onorevole Raffaelli, mantiene il suo emendamento 20. 5, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

RAFFAELLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Onorevole Cirillo, mantiene il suo emendamento 20. 6, non accettato dalla Commissione, né dal Governo?

CIRILLO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Onorevole Vespignani, mantiene il suo emendamento 20. 7, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

VESPIGNANI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 MAGGIO 1974

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 20, 14, accettato dal Governo.

(È approvato).

Onorevole Vespignani, mantiene il suo emendamento 20, 8, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

VESPIGNANI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Vespignani, mantiene il suo emendamento 20, 9, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

VESPIGNANI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Vespignani, mantiene il suo emendamento 20, 10, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

VESPIGNANI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Onorevole Vespignani, mantiene il suo emendamento 20, 11, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

VESPIGNANI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 20, 15 accettato dal Governo.

(È approvato).

Onorevole Ciccardini, mantiene il suo emendamento 20, 13, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CICCARDINI. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Ciampaglia, mantiene il suo emendamento 20, 2 non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CIAMPAGLIA. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 20, 16 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Onorevole Santagati, mantiene il suo emendamento 21, 1 non accettato dalla Commissione né dal Governo?

SANTAGATI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 21, 2, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 22, 1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Onorevole Serrentino, mantiene il suo emendamento 23, 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

SERRENTINO. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Ciampaglia, mantiene il suo articolo aggiuntivo 23, 0, 1 non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CIAMPAGLIA. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 del disegno di legge di conversione, nel testo modificato secondo gli emendamenti approvati.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2 del disegno di legge di conversione, nel testo della Commissione. Se ne dia lettura.

PISTILLO, *Segretario*, legge:

« Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, entro il 31 marzo 1975, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per le finanze, per il bilancio e la programmazione economica e per l'industria, commercio e artigianato, sentito il parere, da esprimersi entro il 45° gior-

no successivo alla richiesta, di una Commissione parlamentare composta da 15 deputati e 15 senatori, nominati entro un mese dalla data di pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica dai Presidenti delle rispettive Assemblee:

a) disposizioni, e relative norme di attuazione e transitorie, intese a disciplinare, nei confronti delle società le cui azioni sono quotate in borsa, le funzioni di controllo sulla regolare tenuta della contabilità e sulla corrispondenza del bilancio e del conto profitti e perdite alle risultanze delle scritture contabili e alle norme di legge, mediante attribuzione di tali funzioni, e della relativa certificazione dei bilanci, a società di revisione designate dall'assemblea dei soci fra le società di revisione iscritte in un albo speciale, tenuto dalla Commissione per le società e la borsa e disciplinato in modo da assicurare, anche con la previsione di incompatibilità, la idoneità tecnica delle società di revisione e la loro indipendenza. Potranno essere previsti effetti legali della certificazione. Alle società di revisione sarà attribuito altresì il compito di esprimere parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni in caso di esclusione o limitazione del diritto di opzione, sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni nel caso di fusione e sulla congruità delle valutazioni dei conferimenti in natura. Saranno previste sanzioni penali nei confronti degli amministratori, dirigenti e dipendenti delle società di revisione per il non corretto esercizio delle funzioni;

b) disposizioni relative al conto dei profitti e delle perdite e alla relazione degli amministratori per le società e gli enti di cui alla lettera a) dell'articolo 3 *sub* articolo 1 della presente legge, che svolgono quali attività esclusive o principali l'assunzione di partecipazioni in altre società, la compravendita, il possesso, la gestione o il collocamento di titoli pubblici o privati o che svolgano altre particolari attività;

c) disposizioni dirette a coordinare con le attribuzioni della Commissione le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento delle borse valori e l'ammissione dei titoli a quotazione, provvedendo a trasferire alla Commissione la titolarità dei poteri e correlative facoltà di decentramento, delle attribuzioni sinora spettanti in materia, alle camere di commercio e alle autorità locali di borsa, dettando le relative norme di attuazione;

d) disposizioni dirette a coordinare le forme di controllo ed ispezione previsti dal decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, nel testo risultante dall'articolo 1 della presente legge, e dalla legislazione vigente in modo da evitare, in particolare, duplicazioni ed interferenze con le disposizioni per la difesa del risparmio e l'esercizio della funzione creditizia; con quelle relative alle attribuzioni del Ministero delle partecipazioni statali; con gli ordinamenti speciali che regolano gli enti aventi per oggetto esclusivo o principale lo esercizio di attività commerciali ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 2 del disegno di legge.
d. d. 1. 2. 3. **Santagati, Abelli, Chiacchio, Dal Sasso, de Vidovich.**

L'onorevole Santagati ha facoltà di svolgerlo.

SANTAGATI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ieri, in sede di discussione generale, ho dato ragione dell'atteggiamento del mio gruppo in ordine all'avversione — senza possibilità di riserve — per questo tipo di delega. Vorrei aggiungere soltanto due brevissime considerazioni, anche perché ho avuto l'impressione (se sbaglio chiedo scusa ai miei illustri colleghi) che sia l'onorevole Visentini, sia il ministro Colombo non abbiano forse tenuto conto (la colpa naturalmente è mia, che non mi sono saputo spiegare bene) delle ragioni che hanno fatto dichiarare il mio gruppo contrario a questa delega. Non è che io non tenga conto dell'opportunità, direi quasi della necessità, di un'altra serie di norme che stiano a completare, a suggellare quel che si è fatto con questo disegno di legge di conversione; direi che sarà un corollario inevitabile, se il disegno di legge sarà approvato, così come è probabile. Il fatto è che personalmente sono contrario a dare questa delega al Governo, delega che viene introdotta — come ho detto ieri, scherzando, alla presenza del ministro del bilancio — « di contrabbando » nel disegno di legge di conversione; sono contrario in primo luogo per non creare un precedente che non sarebbe certo molto lodevole. Preoccupazioni analoghe potranno non nutrire il ministro Colombo, che fa parte del Governo, o l'onorevole Visentini, dato che il partito repubblicano fa parte della maggioranza di Governo. Noi che costituiamo l'espressione di un partito di opposizione, per la natura isti-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 MAGGIO 1974

tuzionale stessa dell'opposizione (a meno che non si tratti di una « opposizione diversa », e allora il discorso cambia) non possiamo essere d'accordo; la nostra è un'opposizione normale, e non l'opposizione diversa del partito comunista. Non è possibile — e di questo siamo convinti — che un partito di opposizione consenta una delega introdotta così, furtivamente, di soppiatto, e relativamente ad una materia così vasta, così delicata, così importante. La mia quindi è un'obiezione di principio; praticamente ritengo che non sia possibile dare al Governo una delega su una materia che già è stata abbondantemente trasformata ed ampliata rispetto al testo originario.

Se la delega venisse concessa, il Governo finirebbe con il fruire di due benefici — come dicevo ieri — e cioè del beneficio del decreto-legge, che già è un istituto eccezionale, anche se rigorosamente garantito quando ricorrono i requisiti prescritti nell'articolo 77 della Costituzione, e del beneficio di vedere introdotta in un disegno di legge di conversione una vera e propria delega. In questo modo noi facciamo una specie di commistione, di confusione, cosa che certo non agevola il mantenimento rigoroso di quella tripartizione dei poteri di cui ho abbondantemente parlato. Per queste ragioni, quindi, oltre quelle di merito che ho già avuto occasione di illustrare nel corso del mio intervento in sede di discussione sulle linee generali, il mio gruppo insisterà per la votazione di questo emendamento, che noi ci auguriamo venga accolto, al fine di sopprimere questo articolo. E non ci si dica che in conseguenza di tale soppressione non si potrà procedere alla regolamentazione della residua parte di materia connessa con questo disegno di legge di conversione, anche perché per l'esercizio di questa delega è previsto un ampio arco di tempo, essendo stabilito che il Governo è delegato ad emanare norme entro il 31 marzo 1975. Ci sono quindi nove mesi di tempo, che possono essere utilizzati per varare una vera e propria legge — e non una legge delega — per mezzo della quale si possono maturare, chiarire e puntualizzare gli argomenti che sono stati previsti per la delega. E se si volesse egualmente varare una legge delega, il Governo, dato che il tempo è abbondantemente sufficiente, potrebbe presentare un progetto di legge delega, che potrebbe essere rapidamente approvato dai due rami del Parlamento, dando così mandato al Governo di applicare questi principi. Noi — ripeto — non

possiamo consentire che una delega venga inserita così di soppiatto, alla svelta, senza una particolare garanzia.

LA LOGGIA, *Relatore*. Perché di soppiatto? È tutto stampato.

SANTAGATI. Non si scandalizzi, onorevole La Loggia, se dico di soppiatto.

Solo noi pochi « addetti ai lavori », in quanto membri della Commissione finanze e tesoro, ci stiamo occupando di tutto questo. Il giorno in cui fosse presentato un disegno di legge *ad hoc*, lei sa bene che esso sarebbe compiutamente esaminato dalle varie Commissioni, cosa che invece non è avvenuta nella presente situazione, dato che le misure in esame le abbiamo introdotte, se non le piace la locuzione « di soppiatto », possiamo dire in fretta, con passo garibaldino o bersaglieresco; possiamo usare tutti gli eufemismi che vogliamo ma la sostanza rimane la stessa. Se il Governo invece presenta un vero e proprio disegno di legge delega, lo stesso sarà esaminato con tutte le garanzie che ogni parlamentare — io credo — deve sempre chiedere per la tutela dell'esercizio delle proprie funzioni e delle proprie attribuzioni, cosa che in modo particolare compete ai parlamentari della opposizione.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Alla lettera a) dell'articolo 2 del disegno di legge, sostituire le parole: designate dall'assemblea dei soci, con le seguenti: designate dalla Commissione per le società e la borsa.

d. d. l. 2. 2. **Pellicani Giovanni, Milani, D'Alema, Barca, Peggio, Coccia, Raffaelli, Vespignani, Cirillo, Buzzoni, Giovannini.**

L'onorevole Giovanni Pellicani ha facoltà di svolgerlo.

PELLICANI GIOVANNI. Signor Presidente, l'emendamento 2. 2 riguarda la delega concessa al Governo, delega che avremmo preferito non fosse prevista. È parso tuttavia che non si potesse fare diversamente, perché la elaborazione delle norme riguardanti la materia oggetto di delega era in una fase arretrata, non si era cioè sicuri di poterla inserire nel testo del disegno di legge. D'altra parte era necessario che una serie di strumenti, quali ad esempio le società di revisione, cominciasse ad operare congiuntamente

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 MAGGIO 1974

te all'entrata in vigore delle altre norme che concernono le società per azioni.

L'emendamento 2. 2 riguarda la designazione delle società di revisione che, a nostro avviso, dovrebbe essere fatta non già da parte dell'assemblea dei soci, ma da parte della commissione per le società e la borsa. L'attuale sistema di vigilanza, di sindacabilità dell'operato delle imprese, in modo particolare delle società le cui azioni sono quotate in borsa è basato sul controllo del collegio sindacale che è assai labile, come ha ricordato l'onorevole Visentini; esso è affidato a persone certamente dabbene, ma che non hanno fisicamente la possibilità di controllare l'operato delle aziende. D'altra parte, l'esperienza ci ha dimostrato quale incoscienza abbiano di fatto questi organismi e come occorra andare verso nuovi strumenti di controllo, che consentano una effettiva certificazione della validità, della rispondenza delle scritture contabili e dei bilanci alla vita e alla situazione economica delle aziende.

Vi è un altro problema da affrontare: l'onorevole Visentini affermava ieri che abbiamo posto l'attenzione su un problema dolente, anche se oggi non vi sono le condizioni per risolverlo.

Quest'organo sindacale è dipeso fino ad oggi dalla società: era eletto dalla società; era cioè una sua emanazione. Riteniamo che in futuro, anche ristrutturato secondo la nuova formulazione di società di revisione, quest'organo non debba essere più emanazione della società, finendo quindi per controllare un ente dal quale è eletto, ma debba essere invece emanazione di un ente diverso, quale è appunto la Commissione per le società e la borsa, che dovrebbe avere — così auspichiamo — quel carattere di indipendenza e di autonomia che qui è stato affermato.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire la lettera d) dell'articolo 2 del disegno di legge con la seguente:

d) disposizioni dirette a coordinare con le norme del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, nel testo risultante dall'articolo 1 della presente legge, le disposizioni che disciplinano il controllo o la vigilanza sulle imprese che operano in taluni settori economici, tenendo anche conto delle differenti finalità dei controlli.

d. d. l. 2. 1.

Visentini.

L'onorevole Visentini ha facoltà di svolgerlo.

VISENTINI. Signor Presidente, l'emendamento tende a dare prevalenza alle norme nuove, e a far sì che le vecchie norme vengano adeguate alle nuove, e non viceversa. Si tratta di un'esigenza di coordinamento. Si potrebbe poi a mio avviso anche sopprimere l'ultimo periodo della lettera d).

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 2 del disegno di legge?

LA LOGGIA, *Relatore*. A nome della maggioranza della Commissione, esprimo parere contrario nei confronti dell'emendamento Santagati d. d. l. 2. 3. e dell'emendamento Pellicani Giovanni d. d. l. 2. 2.

Per quanto riguarda l'emendamento Visentini d. d. l. 2. 1., ritengo che si possa rispettare l'esigenza prospettata dall'onorevole Visentini formulando in maniera diversa la lettera d) dell'articolo 2 del testo della Commissione; alla stessa lettera d) potrebbe essere anche soppresso l'ultimo periodo dalle parole « con gli ordinamenti speciali » alla fine.

La lettera d) dell'articolo 2 del disegno di legge risulterebbe così modificata:

« d) disposizioni dirette a coordinare con le forme di controllo ed ispezione previste dal decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, nel testo risultante dall'articolo 1 della presente legge, quelle della legislazione vigente in modo da evitare, in particolare, duplicazioni ed interferenze con le disposizioni per la difesa del risparmio e l'esercizio della funzione creditizia nonché quelle relative alle attribuzioni del Ministero delle partecipazioni statali ». In questo modo si accoglie anche il principio proposto dall'onorevole Visentini. Propongo pertanto, quale emendamento della Commissione, il suddetto nuovo testo della lettera d) dell'articolo 2.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli emendamenti presentati all'articolo 2 del disegno di legge?

MACCHIAVELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo concorda con il relatore, ed esprime parere contrario per gli emendamenti Santagati d. d. l. 2. 3 e Pellicani Giovanni d. d. l. 2. 2. Il Governo è d'accordo con lo spirito dell'emendamento Visentini, ed è favorevole all'emendamento della Commissione sostitutivo della lettera d) proposto dal relatore La Loggia, emendamen-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 MAGGIO 1974

to che di fatto accoglie lo spirito dell'emendamento Visentini.

PRESIDENTE. Onorevole Santagati, mantiene il suo emendamento d. d. l. 2. 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

SANTAGATI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

Onorevole Pellicani Giovanni, mantiene il suo emendamento d. d. l. 2. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

PELLICANI GIOVANNI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

Onorevole Visentini, dopo le dichiarazioni del relatore e del Governo, mantiene il suo emendamento d. d. l. 2. 1?

VISENTINI. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento della Commissione sostitutivo della lettera d) dell'articolo 2 del disegno di legge.
(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 2 del disegno di legge di conversione, nel testo modificato secondo l'emendamento approvato.

(*È approvato*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge n. 2903, oggi esaminato.

(*Segue la votazione*).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUCIFREDI

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, recante

disposizioni relative al mercato mobiliare e al trattamento fiscale dei titoli azionari » (2903):

Presenti	384
Votanti	366
Maggioranza	184
Voti favorevoli	243
Voti contrari	123

Hanno dichiarato di astenersi 18 deputati.
(*La Camera approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Accreman	Bianchi Fortunato
Achilli	Bianco
Aiardi	Bini
Aldrovandi	Bisaglia
Aliverti	Bisignani
Allegri	Bodrato
Allocca	Bodrigo
Amadeo	Boffardi Ines
Amodio	Boldrin
Andreotti	Boldrini
Angelini	Bologna
Anselmi Tina	Bonifazi
Antoniozzi	Bonomi
Armani	Borghesi
Artali	Borra
Assante	Bortolani
Astolfi Maruzza	Bortot
Azzaro	Bosco
Baccalini	Botta
Balasso	Bottarelli
Baldassari	Bottari
Baldi	Bova
Ballarin	Bozzi
Barba	Brandi
Barbi	Bressani
Barca	Brini
Bardelli	Bucciarelli Ducci
Bardotti	Buffone
Bargellini	Busetto
Bartolini	Buzzoni
Bassi	Caiati
Bastianelli	Caiazza
Beccaria	Calvetti
Belci	Canepa
Bellisario	Canestrari
Bellotti	Capponi Bentivegna
Belluscio	Carla
Benedetti Gianfilippo	Carenini
Berlinguer Giovanni	Cariglia
Berloffa	Cárola
Bernini	Carrà
Bertè	Carri
Biagioni	Carta
Bianchi Alfredo	Caruso

VI LEGISLATURA - - DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 MAGGIO 1974

Casapieri Quagliotti	Faenzi	Lospinoso Severini	Olivi
Carmen	Fagone	Lucchesi	Orlandi
Castelli	Felici	Lucifredi	Padula
Castellucci	Ferioli	Luraschi	Pandolfi
Catanzariti	Ferrari-Agradi	Macaluso Antonino	Patriarca
Catella	Ferretti	Macaluso Emanuele	Pavone
Cattaneo Petrini	Ferri Mario	Macchiavelli	Peggio
Giannina	Ferri Mauro	Maggioni	Pegoraro
Ceravolo	Finelli	Magliano	Pellicani Giovanni
Cesaroni	Fioret	Magri	Pennacchini
Chanoux	Fioriello	Malagodi	Perrone
Chiarante	Flamigni	Malagugini	Pezzati
Chiovini Cecilia	Fontana	Mancinelli	Picchioni
Ciacci	Forlani	Mancini Vincenzo	Piccinelli
Ciaffi	Fracchia	Manco	Piccoli
Ciai Trivelli Anna	Froio	Mancuso	Piccone
Maria	Furia	Mantella	Pisicchio
Ciccardini	Fusaro	Marchetti	Pisoni
Cirillo	Galasso	Mariani	Pistillo
Ciuffini	Galli	Mariotti	Pochetti
Coccia	Gambolato	Marocco	Poli
Cocco Maria	Garbi	Marras	Postal
Codacci-Pisanelli	Gargani	Martelli	Prandini
Colombo Emilio	Gargano	Martini Maria Eletta	Prearo
Colombo Vittorino	Gasco	Marzotto Caotorta	Pucci
Colucci	Gastone	Maschiella	Pumilia
Concas	Gava	Masciadri	Radi
Corà	Giadresco	Matta	Raicich
Cortese	Giannantoni	Mattarelli	Rauci
Corti	Giglia	Matteini	Rausa
Costamagna	Gioia	Mazzarino	Rende
Cristofori	Giordano	Mazzarrino	Restivo
Cuminetti	Giovannini	Mazzola	Riccio Pietro
Cusumano	Girardin	Mendola Giuseppa	Riccio Stefano
D'Alema	Giudiceandrea	Menicacci	Riga Grazia
D'Alessio	Grassi Bertazzi	Menichino	Righetti
Dall'Armellina	Guerrini	Merli	Ruffini
Dal Maso	Guglielmino	Meucci	Russo Carlo
Damico	Gunnella	Miceli	Russo Ferdinando
de' Cocci	Ianniello	Micheli Filippo	Russo Quirino
Degan	Innocenti	Micheli Pietro	Russo Vincenzo
Del Duca	Iozzelli	Mignani	Sabbatini
De Leonardis	Iperico	Milani	Salizzoni
Della Briotta	Isgrò	Mirate	Sangalli
Dell'Andro	Jacazzi	Miroglio	Santuz
De Maria	Korach	Misasi	Sanza
de Meo	La Bella	Molè	Sboarina
De Sabbata	La Loggia	Monti Maurizio	Scalfaro
Di Giannantonio	Lamanna	Monti Renato	Schiavon
Di Giulio	Lapenta	Morini	Scipioni
Di Puccio	Lattanzio	Moro Dino	Scotti
Donelli	Lavagnoli	Mosca	Sedati
Drago	Leonardi	Musotto	Semeraro
Dulbecco	Ligori	Nahoum	Serrentino
Elkan	Lobianco	Natali	Sgarbi Bompani
Esposito	Lodi Adriana	Natta	Luciana
Evangelisti	Lombardi Giovanni	Negrari	Sgarlata
Fabbri	Enrico	Niccolai Cesarino	Simonacci

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 MAGGIO 1974

Sinesio	Urso Giacinto
Sisto	Urso Salvatore
Skerk	Vaghi
Sobrero	Vagli Rosalia
Speranza	Valiante
Spinelli	Vania
Spitella	Vecchiarelli
Stefanelli	Venegoni
Stella	Venturoli
Talassi Giorgi Renata	Vespignani
Tanassi	Vetere
Tani	Vetrano
Tantalo	Vetrone
Tarabini	Vicentini
Tedeschi	Vincenzi
Terranova	Vineis
Tesi	Volpe
Tesini	Zaccagnini
Tessari	Zaffanella
Todros	Zamberletti
Tozzi Condivi	Zanibelli
Traversa	Zanini
Tripodi Girolamo	Zolla
Triva	Zoppetti
Truzzi	Zurlo
Turnaturi	

Si sono astenuti:

Alfano	de Vidovich
Baghino	Grilli
Bandiera	Messeni Nemagna
Borromeo D'Adda	Reale Oronzo
Calabrò	Santagati
Caradonna	Trantino
Delfino	Turchi
Del Pennino	Valensise
De Marzio	Visentini

Sono in missione:

Bemporad	Miotti Carli Amalia
Foschi	Pedini
Granelli	Reale Giuseppe

Trasmissione dal Senato.

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso il seguente progetto di legge, approvato da quel consesso:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 aprile 1974, n. 103, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi » (2986).

Sarà stampato e distribuito.

Approvazioni in Commissione.

PRESIDENTE. Annuncio che nelle riunioni di oggi delle Commissioni, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti progetti di legge:

dalla II Commissione (Interni):

« Provvidenze in favore dell'editoria giornalistica per il 1973 » (2839), *con modificazioni;*

dalla X Commissione (Trasporti):

« Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, disciplina degli autotrasportatori di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada » (*modificato dalla VIII Commissione del Senato*) (1167-B);

« Integrazione dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 278, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - direzione generale dell'aviazione civile » (*approvato dalla VIII Commissione del Senato*) (2704), *con l'assorbimento della proposta di legge BOFFARDI INES: « Integrazione dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 278, per quanto concerne il passaggio a categoria superiore di impiegati che ne svolgono le mansioni » (231), la quale pertanto sarà cancellata dall'ordine del giorno;*

dalla XIII Commissione (Lavoro):

MOSCA ed altri: « Regolarizzazione della posizione assicurativa dei dipendenti dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di tutela e rappresentanza della cooperazione » (2215), *con modificazioni.*

Integrazione nella costituzione di una Giunta.

PRESIDENTE. Nella seduta odierna la Giunta per le autorizzazioni a procedere ha provveduto alla nomina di un segretario. È risultato eletto il deputato Speranza.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 MAGGIO 1974

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni in sede referente:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

BADINI CONFALONIERI: « Istituzione del Ministero dei beni e delle attività culturali » (2909) (con parere della II, della IV, della V e della VIII Commissione);

MERLI ed altri: « Modifiche ed integrazioni alla legge 9 marzo 1971, n. 98, recante provvidenze per il personale dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunità atlantica » (2917) (con parere della V, della VII e della XIII Commissione);

RICCIO PIETRO: « Estensione dei benefici di cui alla legge 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali » (2952) (con parere della V Commissione);

alla VII Commissione (Difesa):

IOZZELLI: « Concessione dell'indennità di rischio al personale civile, ad esaurimento, dell'aeronautica addetto al controllo dello spazio aereo » (2894) (con parere della V Commissione);

alla VIII Commissione (Istruzione):

D'AQUINO: « Concessione di un premio incentivante a favore dei dipendenti non docenti di alcune università per parificare l'assegno *ad personam* corrisposto in taluni atenei italiani in aggiunta all'assegno perequativo » (2922) (con parere della V e della VI Commissione);

MAZZARINO: « Interpretazione autentica della legge 30 novembre 1973, n. 766, nella parte in cui modifica il dodicesimo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, recante misure urgenti per l'università » (2937);

alla IX Commissione (Lavori pubblici):

D'AQUINO: « Revoca del vincolo sulle aree della zona industriale statale di Messina »

(2924) (con parere della II e della XII Commissione);

alla Commissione speciale per i fitti:

SPAGNOLI ed altri: « Proroga e disciplina dei contratti di locazione e sublocazione degli immobili urbani » (2927).

Modifica nell'assegnazione di un disegno di legge a Commissione in sede referente.

PRESIDENTE. Comunico che la VIII Commissione (Istruzione) ha richiesto che il seguente disegno di legge, attualmente assegnato alla III Commissione (Esteri) in sede referente, sia invece deferito alla competenza congiunta delle due Commissioni:

« Stato giuridico del personale non di ruolo, docente e non docente, in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero » (2800) (con parere della V e della XIII Commissione).

Tenuto conto della materia oggetto del disegno di legge, ritengo di poter accogliere la richiesta.

Proposte di assegnazione di disegni di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, propongo la assegnazione in sede legislativa dei seguenti disegni di legge:

alla IV Commissione (Giustizia):

« Aumento del contributo statale nelle spese funerarie per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia » (approvato dalla II Commissione del Senato) (2957) (con parere della V Commissione);

alla X Commissione (Trasporti):

« Autorizzazione di un'ulteriore spesa per la costruzione della ferrovie metropolitane di Roma da Prati a Termini e ad Osteria del Curato » (2940) (con parere della V, della VI e della IX Commissione).

Le suddette proposte di assegnazione saranno poste all'ordine del giorno della prossima seduta.

Proposte di trasferimento di progetti di legge dalla sede referente alla sede legislativa.

PRESIDENTE. A norma del sesto comma dell'articolo 92 del regolamento, propongo la assegnazione in sede legislativa dei seguenti progetti di legge, per i quali le sottoindicate Commissioni, cui erano già stati assegnati in sede referente, hanno chiesto, con le prescritte condizioni, il trasferimento in sede legislativa:

VII Commissione (Difesa):

« Proroga del termine previsto dall'articolo 1 della legge 15 dicembre 1969, n. 1022, per l'esercizio della facoltà di assumere veterinari civili convenzionati presso enti dell'esercito » (2451);

VIII Commissione (Istruzione):

BIASINI ed altri: « Riconoscimento del servizio prestato dagli insegnanti reimpiegati nelle segreterie ai fini della sistemazione in ruolo » (1510);

« Concessione all'ente autonomo "La Triennale di Milano" di un contributo straordinario dello Stato » (1604).

Le suddette proposte di trasferimento saranno poste all'ordine del giorno della prossima seduta.

Per l'iscrizione di una proposta di legge all'ordine del giorno dell'Assemblea.

VINEIS. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VINEIS. Signor Presidente, vorrei chiedere, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, del regolamento della Camera, l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea della proposta di legge n. 608 « Costituzione di una Commissione di inchiesta parlamentare sui responsabili, promotori, finanziatori e fiancheggiatori della riorganizzazione del disciolto partito fascista », presentata il 28 luglio 1972, assegnata il 2 ottobre 1972 alla Commissione interni e dichiarata urgente il 26 ottobre 1972, in merito alla quale la Commissione non ha riferito. Chiedo pertanto, in qualità di proponente ed a nome del gruppo so-

cialista, da cui ho mandato, l'iscrizione della proposta di legge all'ordine del giorno dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Onorevole Vineis, la Presidenza prende atto della sua richiesta e assicura che si provvederà alla sua iscrizione all'ordine del giorno quanto prima.

Annunzio di interrogazioni e di una interpellanza.

PISTILLO, *Segretario*, legge le interrogazioni e l'interpellanza pervenute alla Presidenza.

DELFINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELFINO. Signor Presidente, la preghe- rei di voler sollecitare il ministro dell'interno perché venga a rispondere immediatamente - direi domani stesso - a una interrogazione che noi abbiamo presentato in relazione a una serie numerosa di aggressioni e devastazioni di nostre sedi, avvenute nella giornata odierna, in decine di paesi e di città d'Italia. Sedi del Movimento sociale italiano e della CISNAL sono state devastate dai cortei cosiddetti « democratici » indetti per questa giornata. In questa situazione, che molte volte si è verificata per l'assenza di ogni vigilanza davanti alle sezioni - e dobbiamo pensare che in un frangente come questo non possa che essere una assenza direi quasi « guidata » - dobbiamo dire, prima che accada il peggio, che non vogliamo fare i capri espiatori. Molta gente ha fatto male i conti, perché noi non buttiamo bombe da nessuna parte, ma non intendiamo essere le vittime di questa situazione di difficoltà e di dramma in cui vive la nostra nazione.

Il ministro dell'interno deve quindi venire qui a rispondere su questi avvenimenti, sulla mancanza di ogni iniziativa per impedire che avvenga quanto sta avvenendo. Noi non vogliamo assolutamente che la situazione precipiti ma, ripeto, non intendiamo esserne le vittime.

In questa condizione, nessuno troverà gli agnelli in quest'aula e fuori di quest'aula.

PRESIDENTE. Onorevole Delfino, la sua richiesta sarà trasmessa, come è di dovere, al Ministero dell'interno.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Giovedì 30 maggio 1974, alle 11:

1. — Assegnazione di progetti di legge alle Commissioni in sede legislativa.

2. — *Discussione del disegno di legge:*

Aumento dell'organico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (*Approvato dal Senato*) (1585);

— *Relatore:* Turnaturi.

3. — *Discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 1974, n. 113, concernente gestione dei servizi di radiodiffusione circolare, di televisione circolare, di telediffusione su filo e di radiofotografia circolare (2928);

— *Relatori:* Bubbico e Marzotto Caotorta.

4. — *Discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, recante norme per accelerare le procedure in materia di edilizia residenziale (2929);

— *Relatore:* Achilli.

5. — *Domande di autorizzazione a procedere in giudizio:*

Contro il deputato Raffaelli, per il reato di cui all'articolo 113, quinto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e agli articoli 2 e 4 della legge 23 gennaio 1941, n. 166 (affissione di manifesti fuori degli spazi appositamente predisposti) e per il reato di cui all'articolo 336, primo comma, del codice penale (minaccia a un pubblico ufficiale) (doc. IV, n. 24);

— *Relatore:* Padula;

Contro il deputato Almirante, per i reati di cui agli articoli 283 e 303 del codice penale (pubblica istigazione ad attentato contro la Costituzione dello Stato) e agli articoli 284 e 303 del codice penale (pubblica istigazione all'insurrezione armata contro i poteri dello Stato) (doc. IV, n. 9);

— *Relatore:* Musotto;

Contro il deputato Lauro, per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, e 314 del

codice penale (peculato continuato) (doc. IV, n. 86);

— *Relatore:* Padula;

Contro il deputato Lauro, per i reati di cui agli articoli 490, 476, 635, capoverso, n. 3, e 61, n. 9, del codice penale (distruzione di atti veri, danneggiamento continuato e falsità materiale in atti pubblici) (doc. IV, n. 90);

— *Relatore:* Padula;

Contro il deputato Lospinoso Severini, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — in due reati di cui agli articoli 324 e 81, capoverso, del codice penale (interesse continuato privato in atti di ufficio) (doc. IV, n. 38);

— *Relatore:* Galloni;

Contro i deputati Cassano Michele, Ferrarini Attilio, De Leonardis Donato, De Marzio Ernesto, Ferri Mauro, Giglia Luigi, La Loggia Giuseppe, Vicentini Rodolfo, per i seguenti reati: *a)* i primi due per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81, capoverso, nn. 1 e 2, e 314 del codice penale (peculato continuato) e per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, nn. 1 e 2, e 319, prima parte e capoverso, del codice penale (corruzione aggravata continuata per atti contrari ai doveri d'ufficio); *b)* gli altri per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 314 del codice penale (peculato) (doc. IV, n. 93);

— *Relatore:* Galloni;

Contro il deputato Caradonna, per il reato di cui all'articolo 588, capoverso, del codice penale (rissa) (doc. IV, n. 19);

— *Relatore:* Lettieri;

Contro il deputato Mitterdorfer, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 112, nn. 1 e 2, del codice penale, 72 del testo coordinato della legge regionale Trentino-Alto Adige 20 agosto 1952, n. 24, con le modifiche di cui alle leggi regionali 18 giugno 1964, n. 23, 3 agosto 1968, n. 19, e all'articolo 95 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (elargizione di denaro in periodo elettorale) (doc. IV, n. 27);

— *Relatore:* Fracchia;

Contro il deputato Benedikter, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 112, nn. 1 e 2, del codice penale, 72 del testo coordinato della legge regionale Trentino-Alto

Adige 20 agosto 1952, n. 24, con le modifiche di cui alle leggi regionali 18 giugno 1964, n. 23, 3 agosto 1968, n. 19, e all'articolo 95 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (elargizione di denaro in periodo elettorale) (doc. IV, n. 100);

— *Relatore*: Fracchia;

Contro il deputato Tripodi Girolamo, per i reati di cui agli articoli 18 e 25 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (riunione e corteo in luogo pubblico senza il preventivo avviso alle autorità), all'articolo 655 del codice penale (radunata sediziosa) e all'articolo 1, ultimo comma, del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66 (blocco stradale) (doc. IV, n. 37);

— *Relatore*: Bernardi;

Contro il deputato Ballarin, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 25 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (promozione e direzione di manifestazione e corteo senza il preventivo avviso alle autorità) (doc. IV, n. 51);

— *Relatore*: Musotto;

Contro il deputato Servello, per il reato di cui all'articolo 8 della legge 4 aprile 1956, n. 212 (affissione di manifesti elettorali fuori degli appositi spazi) (doc. IV, n. 50);

— *Relatore*: Cataldo.

6. — *Discussione dei progetti di legge (ai sensi dell'articolo 81, comma 4, del regolamento)*:

MACALUSO EMANUELE ed altri: Trasformazione dei contratti di mezzadria, di colonia ed altri in contratto di affitto (467);

SALVATORE ed altri: Norme per la trasformazione della mezzadria, colonia parziaria e dei contratti atipici di concessione di fondi rustici in contratti di affitto (40);

SALVATORE ed altri: Norme per la riforma dei contratti agrari (948);

ALMIRANTE ed altri: Inchiesta parlamentare sulle « bande armate » e sulle organizzazioni paramilitari operanti in Italia (21);

TOZZI CONDIVI: Norme di applicazione degli articoli 39 e 40 della Costituzione (243);

— *Relatore*: Mazzola;

ANDERLINI ed altri: Istituzione di una Commissione di indagine e di studio sui problemi dei codici militari, del regolamento di

disciplina e sulla organizzazione della giustizia militare (473);

ANDERLINI ed altri: Norme sul commissario parlamentare alle forze armate (472);

RAFFAELLI ed altri: Modifiche alle norme relative all'imposta sui redditi di ricchezza mobile e all'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo derivante da lavoro dipendente e da lavoro autonomo (1126);

— *Relatore*: Pandolfi;

RICCIO STEFANO: Disciplina giuridica delle associazioni sindacali, del contratto collettivo di lavoro, dello sciopero e della serrata (102);

— *Relatore*: Mazzola;

VINEIS ed altri: Costituzione di una Commissione di inchiesta parlamentare sui responsabili, promotori, finanziatori e fiancheggiatori della riorganizzazione del disciolto partito fascista (*urgenza*) (608);

e delle proposte di legge costituzionale:

ALMIRANTE ed altri: Modifiche degli articoli 56 e 57 della Costituzione per l'elettorato passivo degli italiani all'estero (554);

— *Relatore*: Codacci-Pisanelli;

TRIPODI ANTONINO ed altri: Designazione con legge della Repubblica dei capoluoghi delle regioni a statuto ordinario (986);

— *Relatore*: Galloni.

8. — *Discussione delle proposte di legge (ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del regolamento)*:

BOFFARDI INES: Estensione dell'indennità forestale spettante al personale del ruolo tecnico superiore forestale a tutto il personale delle carriere di concetto ed esecutiva dell'amministrazione del corpo forestale dello Stato (*urgenza*) (118);

— *Relatore*: De Leonardis;

BOFFARDI INES e CATTANEI: Contributo annuo dello Stato alla fondazione Nave scuola redenzione Garaventa con sede in Genova (*urgenza*) (211).

La seduta termina alle 20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI
Dott. MARIO BOMMEZZADRI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. MANLIO ROSSI

**INTERROGAZIONI E INTERPELLANZA
ANNUNZIATE****INTERROGAZIONE
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

DE MARIA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere — premesso:

a) che dal 1° gennaio 1974, con l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, la nuova disciplina delle agevolazioni tributarie sopprime tutte le agevolazioni di cui hanno sempre beneficiato gli istituti autonomi per le case popolari;

b) che la mancata conferma delle predette agevolazioni appare ingiustificata e palesemente in contrasto con la posizione ed i compiti che la legge di riforma della casa ha attribuito agli istituti case popolari;

c) che in conseguenza dell'integrale applicazione del nuovo regime tributario si ve-

rificheranno per gli istituti notevoli aggravii economici, sia diretti, conseguenti al pagamento delle imposte, sia indiretti, conseguenti all'appesantimento delle procedure;

d) che l'aumento nei costi amministrativi non potrà non ripercuotersi sugli utenti, con conseguenze negative sia sociali sia politiche ben più importanti dell'irrilevante aumento nel gettito tributario ottenuto attraverso la soppressione delle suddette agevolazioni —

quali provvedimenti intenda urgentemente adottare o proporre al Consiglio dei ministri per riconoscere agli istituti autonomi case popolari le esenzioni necessarie al migliore raggiungimento delle finalità sociali agli stessi attribuite.

Per sapere, altresì, se il Ministro ritenga di poter promuovere l'emanazione di istruzioni ai competenti uffici imposte affinché, nell'attesa dell'approvazione del provvedimento di esenzione, non frappongano ostacoli alla proroga, di fatto, delle disposizioni in vigore al 31 dicembre 1973. (5-00772)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

FERRI MARIO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se — atteso che, con foglio d'ordine n. 28 del 1° dicembre 1966 il Comando generale della Guardia di finanza ha stabilito che i sottufficiali e militari di truppa appartenenti alla Guardia di finanza non possono prestare servizio nella stessa sede per oltre dieci anni; che tale disposizione in vigore dal 1967 comporta enormi difficoltà e disagi per i militari della Guardia di finanza già impegnati quotidianamente in delicati e faticosi servizi; che i disagi concernenti i trasferimenti pesano sulla famiglia intera per il fatto che deve essere reperito un nuovo alloggio (con intuibili conseguenze di carattere organizzativo e finanziario) che i figli debbono cambiare scuola, abitudini, amicizie; che per tutti questi motivi spesso i militari dell'arma sono costretti a fare i pendolari; che tali trasferimenti non sono originati da motivi di disciplina o di comportamento del militare in servizio o nella vita privata — il Ministro non ritenga, al fine di evitare notevoli disagi ai sottufficiali e militari appartenenti alla Guardia di finanza, di intervenire presso il Comando generale della Guardia di finanza perché effettui l'assegnazione da un reparto all'altro nella stessa località come avviene anche per altre forze di polizia che trasferiscono solo « a domanda » o per motivi di disciplina e di opportunità.

In tal caso si otterrebbero gli stessi risultati voluti dal Comando generale, cioè lo svolgimento di un servizio diverso da quello precedente e non si arrecherebbero i disagi, ai quali l'interrogante ha accennato, ai militari e alle loro famiglie. (4-10111)

MENICHINO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere quali urgenti provvedimenti intendano prendere per garantire il rifornimento di zucchero alla popolazione e alle industrie di Gorizia.

Tale fondamentale prodotto è infatti scomparso dai negozi di generi alimentari, con gravissimo disagio per tutti i cittadini, e scarseggia nelle aziende liquoristiche, dolciarie, ecc., con possibili ripercussioni per la stessa occupazione operaia.

Tale situazione è dovuta al fatto che, in virtù delle agevolazioni di zona franca (ora

peraltro molto limitate), gli acquisti venivano effettuati all'estero. Oggi però il prezzo dello zucchero sul mercato internazionale risulta superiore a quello del mercato interno e pertanto il prodotto non viene importato. Nel contempo gli operatori commerciali non riescono ad ottenere le forniture dai produttori italiani. Da qui la scomparsa dello zucchero — tranne che nei supermercati, legati alla produzione nazionale — cui si può porre rimedio solo con un tempestivo intervento dei Ministeri interessati. (4-10112)

MENICHINO, LIZZERO e SKERK. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

se sia a conoscenza della gravissima situazione venutasi a determinare nello stabilimento SNIA di Sagrado (Gorizia) in seguito al ricattatorio atteggiamento assunto dalla direzione nei confronti dei 450 dipendenti impegnati in una vertenza, che investe tutto il gruppo a livello nazionale. Infatti, in risposta alle rivendicazioni sindacali, la direzione ha proceduto alla sospensione di 60 operai e alla riduzione dell'orario di lavoro a 32 ore settimanali per tutto il resto delle maestranze, provocandone una immediata e legittima reazione con la costituzione dell'assemblea permanente nello stabilimento;

quali urgenti provvedimenti intenda prendere per sbloccare una situazione, divenuta insostenibile a causa della tracotanza padronale, che comporta non solo enormi danni per i lavoratori e le loro famiglie, ma per l'intera economia isontina, anche tenendo conto della consistente quota di denaro pubblico di cui ha usufruito e usufruisce, sotto varie forme, la SNIA. (4-10113)

DE' COCCI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare perché venga con la massima sollecitudine determinata la quota a carico della regione Marche del contributo sugli interessi nei mutui agevolati previsti dalla legge numero 734 del 1972 a favore dei proprietari di immobili che abbiano avuto danno per causa degli eventi sismici nel periodo gennaio-giugno 1972.

L'interrogante fa presente che detta legge in particolare determina il corso dell'operazione per lo 0,50 per cento a carico del danneggiato, ponendo il resto dell'onere degli interessi a carico della regione.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 MAGGIO 1974

Tali mutui sono erogati dall'Istituto di credito fondiario della Regione marchigiana.

Dal mese di dicembre 1973 dette operazioni non vengono più definite, in quanto, dopo le istruttorie ed il decreto del presidente della regione Marche, vengono stipulati soltanto gli atti condizionati di mutuo, con i quali viene assunta ipoteca a carico dell'immobile ed a favore dell'Istituto mutuante, ma non vengono stipulati gli atti definitivi e non vengono eseguite le erogazioni. —

Ne consegue che:

la maggior parte dei danneggiati che hanno già eseguito le opere di riattamento o ricostruzione, non ha possibilità di riscuotere il mutuo;

le imprese, prevalentemente piccole imprese a carattere individuale artigianale, non vengono pagate.

È da tenere presente che la maggior parte dei danneggiati interessati a siffatti mutui sono piccoli pensionati, impiegati, operai, artigiani, che non hanno possibilità di ottenere anticipazioni in attesa del mutuo. (4-10114)

MARRAS. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord e al Ministro delle finanze.* — Per sapere se sono informati del fatto che da oltre 3 anni i proprietari delle terre espropriate per la costruzione dell'acquedotto industriale del Coghinas attendono l'indennità per i fondi definitivamente occupati dalla Cassa per il Mezzogiorno e che tutte le richieste e sollecitazioni degli agricoltori interessati sono rimaste sino ad oggi inscaltate.

Nel 1971 si era iniziato in tutta fretta a tracciare gli scavi nel comprensorio di Sorso, ma un certo momento vennero sospesi i lavori, pare, per mancanza di tubature. Si pensava a una sospensione provvisoria, ma i lavori non sono stati più ripresi e neppure si è provveduto a riempire i canali di sbarramento che rappresentano un grave disagio per tutti gli agricoltori della zona.

Per conoscere quali provvedimenti intendono adottare al fine di porre termine a questo scandaloso comportamento della pubblica amministrazione, trattandosi di una situazione che investe quasi tutta la popolazione di Sorso dal momento che il « canalone » attraversa l'intero comprensorio della Romangia.

(4-10115)

MARRAS. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere quali provvedimenti straordinari ed urgenti intende prendere in ordine alla grave situazione determinatasi nell'ospedale sanatoriale di Sassari, costituito in ente ospedaliero con decreto del presidente della giunta regionale 7 giugno 1972, in applicazione della legge n. 132 di riforma ospedaliera. Sin da quella data l'ente viene gestito a regime commissariale in violazione di precise norme di legge che consentono le gestioni commissariali per non oltre 6 mesi.

Tale gestione, fondandosi su criteri apertamente clientelari, ha portato all'assunzione di decine di persone senza peraltro ristrutturare i servizi e migliorare l'assistenza e la ricettività della casa di cura.

Per sapere se è al corrente del fatto che gli impianti sono in continuo decadimento e altrettanto dicasi delle attrezzature sanitarie, che i fornitori di medicinali e di derrate alimentari non ricevono da circa un anno il pagamento di quanto loro dovuto e minacciano di non approvvigionare ulteriormente l'ospedale; che i degenti hanno trascorso l'inverno con il riscaldamento erogato alcune ore della giornata e addirittura sospeso in alcuni periodi in quanto i fornitori di gasolio non intendono dilatare il credito.

Per conoscere in particolare quali immediati interventi intende disporre poiché — in conseguenza di tale grave situazione — il personale dipendente, che è ancora in attesa di una parte delle retribuzioni del mese di marzo, corre il pericolo di non aver pagate le competenze maturate. Infatti lunedì 27 maggio 1974 il nuovo commissario, il dottor Andrea Melis, ha comunicato ai rappresentanti sindacali che il Banco di Sardegna — tesoriere dell'ente — non intende concedere ulteriore credito e pertanto non sarà in grado di corrispondere le retribuzioni al personale. (4-10116)

MIRATE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza:

1) del grave ritardo col quale trova applicazione la legge 7 febbraio 1973, n. 512, che prevede, fra l'altro, la concezione di un concorso del 5 per cento da parte dello Stato sugli interessi dei mutui contratti per la conservazione, l'invecchiamento e lo stoccaggio del vino, del formaggio e di altri prodotti tipici;

2) del fatto che, visti i considerevoli aumenti dei tassi bancari di interesse, nume-

rose cooperative siano costrette a rinunciare alla utilizzazione dei benefici previsti dalla legge;

per conoscere quali misure intenda adottare o quanto meno proporre il Governo al fine di favorire la valorizzazione dei prodotti tipici e di salvaguardare concretamente, in ogni caso, quelli che erano gli intenti positivi che la legge 7 febbraio 1973, n. 512, si proponeva. (4-10117)

BISIGNANI. — *Al Ministro della sanità.*

— Per sapere se non si ritiene opportuno ed urgente disporre una inchiesta sulla situazione dell'ospedale di Mistretta (già ospedale circoscrizionale ed oggi « Ente ospedaliero »).

Infatti, le continue diatribe all'interno della democrazia cristiana non hanno, sin qui, consentito la nomina dell'amministrazione ordinaria. In tali condizioni di carenza amministrativa, il commissario regionale (la cui presenza è occasionale e poco sentita) ha complicato la già precaria situazione.

Mentre le esigenze della popolazione della circoscrizione ospedaliera (comprendente i comuni di Mistretta, Reitano, Motta D'Affermo, Castel di Lucio e Tusa) tendono ad aumentare, le degenze vanno paurosamente decrescendo.

Il reparto di chirurgia è inattivo; quello di ostetricia è lasciato privo del primario e sta provocando una catena di casi letali (morte di decine di nascituri e di parecchie partorienti). Il reparto di medicina, proprio in questi giorni, perde il proprio titolare che, amareggiato dalle critiche condizioni generali del nosocomio, ha presentato le proprie dimissioni. Il personale è in agitazione, dato che la crescente inattività minaccia di far divenire fallimentare una situazione economica già difficile.

Parecchi pazienti, bisognosi anche di piccoli interventi, vengono smistati verso altri ospedali. Addirittura, in data 13 maggio 1974, i familiari della puerpera Cannino Giuseppa, di anni 33, morta a seguito di intervento (parto cesareo) hanno presentato denuncia al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Mistretta perché accerti la vera causa della morte. (4-10118)

CHIARANTE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — in merito alla situazione del liceo artistico di Bergamo, dove nel corrente anno scolastico l'attività didattica è stata per lungo tempo paralizzata per la mancanza di una sede e poi ha potuto svolgersi solo in modo precario e irregolare, con

grave danno per l'attività stessa e con grave disagio per gli studenti e per il personale della scuola, attraverso sistemazioni di ripiego — se è al corrente del fatto che nonostante le ripetute assicurazioni nessuna decisione è stata sinora presa da parte delle autorità a ciò competenti per predisporre una soluzione adeguata in vista del prossimo anno scolastico; e se non ritenga pertanto necessario intervenire per evitare che anche il nuovo anno si apra in una situazione che renderebbe del tutto impossibile un regolare funzionamento della scuola. (4-10119)

SGARBI BOMPANI LUCIANA, FINELLI E TRIVA. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, dell'industria, commercio e artigianato e delle partecipazioni statali.* — Per sapere se sono a conoscenza del provvedimento preso dal cementificio Italcementi di Savignano sul Panaro (Modena), ex Segni, relativo alla sospensione di 120 lavoratori su 340 ivi occupati; che la direzione dello stabilimento giustifica tale misura (che colpisce l'intera economia della regione emiliana quasi totalmente dipendente dall'Italcementi di Savignano per le forniture di cemento) dal mancato rifornimento di olio combustibile.

Per chiedere se non ritengano utile accertare la veridicità e la fondatezza di tale giustificazione messa in dubbio dai fatti seguenti: in primo luogo su 40 stabilimenti Italcementi di Pesenti, questo è l'unico a mancare di rifornimento di carburante, in secondo luogo, le stesse compagnie petrolifere avrebbero dichiarato di essere in grado di consegnare il carburante necessario anche se a un prezzo leggermente superiore (sembra di 5 lire al litro).

Per chiedere un intervento atto ad appurare quanto in questa misura di sospensione dei lavoratori sia presente la volontà dell'Italcementi di influire sulla vertenza contrattuale aperta nel settore e, con la riduzione della produzione nazionale del cemento, di indurre il Governo ad accogliere un ulteriore aumento del prezzo del prodotto. (4-10120)

SGARBI BOMPANI LUCIANA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se è informato — come da documento in possesso dell'interrogante — che nel mese di gennaio 1974, l'INAIL di Potenza ha rilasciato un certificato medico debitamente firmato su carta intestata con la dicitura « istituto nazionale fascista per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ». (4-10121)

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 MAGGIO 1974

SACCUCCI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere:

se sia a conoscenza della grave aggressione avvenuta a Roma il 25 aprile 1974, nei confronti della sezione del MSI-DN di via Erasmo Gattamelata, nel quartiere Prenestino, ad opera di circa 200 ed oltre gruppettari e appartenenti al PCI, armati di spranghe di ferro, scuri e bombe incendiarie;

se sia a conoscenza che il corteo degli extraparlamentari su citati dopo aver democraticamente insultato i cittadini del quartiere decideva di assalire la locale sede del MSI-DN facendo uso delle bombe e nel corso della aggressione un giovane di 19 anni rimaneva ferito da un colpo di scure alla testa;

se sia a conoscenza che il corteo dei facinorosi era scortato da due auto della polizia e che il personale delle stesse non è intervenuto conto i teppisti;

se siano stati operati fermi o identificazioni da parte delle autorità di pubblica sicurezza;

se e quali provvedimenti intenda adottare per evitare il ripetersi di simili episodi di violenza. (4-10122)

BARDOTTI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se è a conoscenza della particolare situazione in cui sono venuti a trovarsi molti ufficiali e sottufficiali dell'aeronautica militare in servizio presso l'aeroporto di Grosseto, minacciati di sfratto dagli alloggi a loro assegnati e facenti parte del complesso demaniale « Villaggio Azzurro ».

Le norme vigenti prevedono l'uso dell'abitazione per un periodo massimo di quattro anni, ma di fatto tale limite non è mai stato osservato, tanto che vi sono famiglie che occupano alloggi fino dal lontano 1958.

Improvvisamente, nel mese di novembre 1973, gli assegnatari hanno ricevuto una lettera di sfratto per ultimato periodo di utenza, con l'invito a lasciare libero l'alloggio entro il mese di ottobre 1974.

Il provvedimento colpisce ben sessanta famiglie, le quali vengono a trovarsi in una situazione critica, sia per la nota carenza di alloggi nella città di Grosseto, sia per la misura dei canoni che raggiunge cifre proibitive per questo personale.

L'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti il Ministero ritenga di adottare per evitare condizioni di disagio alle famiglie interessate alla conservazione dell'alloggio demaniale. (4-10123)

PANI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che continua a permanere nei comuni di Gairo ed Osini in provincia di Nuoro uno stato di estremo disagio e di inenarrabili difficoltà tra le popolazioni per la mancanza di alloggi e che il provveditorato alle opere pubbliche per la Sardegna procede con estrema lentezza, anche per la carenza di personale, all'istruttoria delle pratiche e all'emissione dei decreti in base alle leggi vigenti per la ricostruzione dei comuni di Gairo ed Osini distrutti dalle alluvioni del 1953 —

quali urgenti interventi intende adottare per la definizione rapida delle pratiche in corso e quindi per l'emissione dei necessari decreti di finanziamento in favore degli aventi diritto in modo tale da utilizzare completamente la disponibilità finanziaria dell'ultima legge che reca ulteriori finanziamenti per la ricostruzione di Gairo e Osini e prima che l'erosione continua del valore della lira e l'aumento costante dei prezzi del materiale di costruzione rendano indispensabile una ennesima legge per porre fine al dramma estenuante delle popolazioni di Gairo ed Osini. (4-10124)

MOLÈ. — *Ai Ministri della sanità, del lavoro e previdenza sociale e del tesoro.* — Per sapere se siano a conoscenza del gravissimo stato di disagio in cui si trovano gli Ospedali riuniti di Cagliari a causa del perdurante rifiuto da parte degli Enti mutualistici e in particolare dell'INAM ad attribuire all'amministrazione ospedaliera le rette di degenza degli ammalati.

L'interrogante richiama l'attenzione dei Ministri sull'atteggiamento discriminante dell'INAM che mentre paga alle cliniche universitarie, all'Ospedale civile di Sassari, all'Istituto di medicina del lavoro e al Centro regionale per la lotta contro i tumori rette giornaliere di diciottomila lire, continua ad esigere che gli ospedali riuniti di Cagliari mantengano invariate le quote fissate cinque anni orsono in ragione di ottomila lire al giorno per degente.

A questo proposito l'interrogante chiede che venga aperta una rigorosa inchiesta volta ad accertare le ragioni di fondo che spingono l'INAM a mantenere un atteggiamento le cui conseguenze, se non si arrivasse ad una sollecita definizione, potrebbe essere anche la chiusura dei nosocomi cittadini.

L'interrogante fa anche notare ai Ministri che nell'attuale situazione di disagio dovuta al mancato incasso di diciotto miliardi

di crediti che gli ospedali cittadini vantano nei confronti delle mutue, l'amministrazione sanitaria non è in grado di soddisfare i propri creditori i quali hanno già sospeso le forniture di alimentari e medicinali, lasciando forzatamente senza la necessaria assistenza gli ammalati, molti dei quali versano in pericolo di vita.

Considerato che perdurando l'attuale situazione i primari ospedalieri hanno declinato qualsiasi responsabilità per quanto potrà accadere ai degenti, l'interrogante chiede che i Ministri intervengano personalmente assumendo precisi impegni, imponendo, se necessario, agli enti mutualistici che soddisfino immediatamente i loro debiti nei confronti degli Ospedali riuniti.

L'interrogante, infine, sottolinea il comportamento responsabile e di abnegazione che tutti i dipendenti hanno sempre tenuto, dichiarandosi anche disposti a procrastinare il ritiro dello stipendio per non aggravare ulteriormente le difficoltà degli Ospedali riuniti. (4-10125)

MOLE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se sia a conoscenza del gravissimo stato di *impasse* finanziaria in cui è venuto a trovarsi l'ETFAS, Ente di sviluppo in Sardegna, anche a causa delle restrizioni in materia creditizia, da tempo in vigore in Italia.

L'interrogante chiede in modo particolare quali provvedimenti il Ministro intenda adottare per evitare che venga posta in essere la delibera dell'Ente con la quale si è ridotto lo stipendio degli oltre milleseicento dipendenti al sessanta per cento del normale percepito. L'interrogante, in merito a questo aspetto, chiede che il Ministro intervenga personalmente per sanarlo immediatamente anche con provvedimenti a carattere temporaneo, in considerazione del fatto che è all'esame del Parlamento il disegno di legge quadro sulla programmazione agricola e sulla ristrutturazione e regionalizzazione degli Enti di sviluppo in Italia.

In considerazione di quanto esposto, l'interrogante chiede dunque che il problema trovi sollecita risoluzione, anche perché lo stato di tensione diffuso tra il personale dell'Ente di sviluppo in Sardegna, potrebbe trovare sbocchi incontrollabili e non desiderati. (4-10126)

MOLE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia a conoscenza del gravissimo stato di *impasse* finan-

ziaria in cui è venuto a trovarsi l'ETFAS - Ente di sviluppo in Sardegna, anche a causa delle restrizioni in materia creditizia, da tempo in vigore in Italia.

L'interrogante chiede in modo particolare quali provvedimenti il Ministro intenda adottare per evitare che venga posta in essere la delibera dell'Ente con la quale si è ridotto lo stipendio degli oltre milleseicento dipendenti al sessanta per cento del normale percepito. L'interrogante, in merito a questo aspetto, chiede che il Ministro intervenga personalmente per sanarlo immediatamente anche con provvedimenti a carattere temporaneo, in considerazione del fatto che è all'esame del Parlamento il disegno di legge quadro sulla programmazione agricola e sulla ristrutturazione e regionalizzazione degli Enti di sviluppo.

L'interrogante fa presente al Ministro come le attuali difficoltà di ordine finanziario si sovrappongono a quelle già esistenti, in Sardegna, nel campo agricolo.

Siccità, inclemenze atmosferiche, ritardi nell'attribuzione delle quote d'integrazione dei prodotti soggetti a regolamentazione comunitaria, hanno infatti creato un quadro complesso e difficile per i contadini isolani, i quali hanno dovuto far fronte anche alla lievitazione dei prezzi dei concimi e di carburanti per uso agricolo.

In considerazione di quanto esposto, l'interrogante chiede dunque che il problema trovi sollecita risoluzione, anche perché lo stato di tensione diffuso tra il personale dell'Ente di sviluppo in Sardegna, potrebbe trovare sbocchi incontrollabili e non desiderati. (4-10127)

INNOCENTI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se è a conoscenza della richiesta che molte ditte industriali, artigiane e commerciali della sinistra-Piave hanno inoltrato al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile per l'ampliamento del sottopassaggio ferroviario al ponte della Priula, sulla strada di collegamento della sinistra-Piave con la statale n. 13.

Esiste infatti in località ponte della Priula di Susegana, provincia di Treviso, un sottopassaggio costruito ancora sotto l'Impero austro-ungarico e che è l'unica via breve e di maggior traffico per il collegamento tra moltissimi comuni della sinistra-Piave.

Questo sottopassaggio, per le sue caratteristiche costruttive, costituisce una gravissima strozzatura che rende assai difficoltosi i collegamenti di aziende e cittadini.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 MAGGIO 1974

L'interrogante chiede quanto ha in animo di fare il Ministero dei trasporti in relazione al problema. (4-10128)

DI MARINO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere per quali motivi non è stato concesso il vitalizio e gli altri riconoscimenti spettanti agli ex combattenti della guerra 1915-1918 al signor Borsatti Celso, nato a Chiuro (Sondrio), il 5 giugno 1893 e ivi residente in via Borgo Francone n. 35.

Il Borsatti ha fatto domanda per il riconoscimento del titolo di cavaliere di Vittorio Veneto e dell'assegno vitalizio, presso il comune di Chiuro ed ha ricevuto solo la medaglia ricordo, pur risultando dalla certificazione del distretto militare di Sondrio che il Borsatti è stato in zona di guerra per oltre due anni e avendo quindi diritto al vitalizio e alla croce di cavaliere di Vittorio Veneto. (4-10129)

FUSARO, CALVETTI, POSTAL, CUMINETTI, VAGHI, SANGALLI, MARCHETTI, ZAMBERLETTI e BECCARIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se corrisponda a verità quanto dichiarato dall'ufficio stampa dell'ENPAS nel settimanale *Epoca* — lettere al direttore — n. 1232 del 18 maggio 1974 in cui si afferma « che il credito vantato dagli ospedali verso l'ENPAS è da collegare a espresse disposizioni del Ministro del lavoro che obbligano gli enti mutualistici a corrispondere agli istituti di cura soltanto "anticipazioni" sulle rette » e « che non appena le autorità vigilanti daranno il via, l'ente potrà saldare le residue pendenze, avendo già accantonato i fondi necessari ».

Gli interroganti chiedono in conseguenza se il Ministro non intenda disporre immediati provvedimenti in merito per sanare, almeno in parte, la gravissima situazione debitoria degli enti ospedalieri. (4-10130)

PISICCHIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della sanità e del tesoro.* — Per conoscere quali provvedimenti urgenti intendano adottare per porre termine in maniera concreta e definitiva, alla grave situazione finanziaria in cui si trovano gli enti ospedalieri, i quali non riescono a riscuotere i loro crediti dagli enti mutualistici.

Tale situazione mette gli ospedali nella condizione di non poter assicurare i primari impegni relativi all'assistenza perché:

a) i fornitori di generi alimentari, non sono più disposti ad accordare ulteriori dilazioni nel pagamento degli ingenti debiti accumulatisi nel tempo;

b) il personale dipendente non può prestare la propria opera senza avere la sicurezza di poter percepire a fine mese lo stipendio.

L'interrogante chiede inoltre di sapere se non si ritiene, al fine di evitare il rischio di una più grave crisi nel settore ospedaliero, di normalizzare l'attuale situazione con interventi urgenti anche per non pregiudicare l'avvio della riforma sanitaria. (4-10131)

PISICCHIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere come il Governo intende risolvere la situazione del personale dipendente dell'ONMI resasi sempre più grave, sia per l'incerto destino dell'ente sia per lo stato di assoluta precarietà giuridica ed economica in cui esso si trova.

La situazione di detto personale è caratterizzata dalle seguenti condizioni:

giuridicamente non è considerato né statale, né parastatale, né assimilabile al personale degli Enti locali o privati;

economicamente è il peggio retribuito;

l'ente è in stato di stallo, in attesa del trasferimento delle sue attività agli Enti locali.

Sta di fatto che il personale, altamente specializzato, che ha rappresentato e rappresenta un patrimonio prezioso per il paese, avendo assolto da oltre trent'anni, ad un servizio di assistenza materno-infantile veramente meritorio, è stato relegato in una posizione di avvilita attesa, costringendolo così ad abbandonare tale attività.

Sembra perciò anacronistico il fatto che da una parte, il Governo si preoccupa giustamente di dotare il paese di idonei servizi per l'infanzia, come viene dimostrato dall'apposita legge n. 1044 del 1971 per la realizzazione degli asili nido, dall'altra parte si contribuisce a far disperdere il personale qualificato da utilizzare in tali delicati servizi.

L'interrogante chiede pertanto di sapere se il Governo non ritiene opportuno di intervenire con urgenza perché venga definita la pratica relativa all'inquadramento del personale dell'ONMI nel parastato, attualmente giacente presso il Ministero del tesoro e ciò prima ancora di decidere in merito allo scioglimento dell'ente. (4-10132)

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 MAGGIO 1974

PISICCHIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sono a conoscenza della particolare situazione di crescente disagio economico e dello stato di agitazione nonché di sostanziale emarginazione sociale, in cui si trovano i pensionati a carico del Fondo speciale di previdenza del personale ex dipendente delle imposte di consumo.

Infatti, detti pensionati percepiscono pensioni che non assicurano, nella stragrande maggioranza dei casi, neppure il minimo vitale, se si tiene conto:

che i più recenti aggiornamenti dei loro trattamenti risalgono all'ormai lontano 1966 (legge 24 maggio 1966, n. 370);

che il particolare congegno di scala mobile vigente per loro (articolo 5 della stessa legge n. 370) aumenta le pensioni: *a)* dopo che si è verificato un incremento del 12 per cento del costo della vita; *b)* con decorrenza dall'anno successivo a quello in cui l'aumento stesso si riferisce; *c)* dopo l'adozione di un decreto presidenziale *ad hoc* (in modo che gli aumenti vengono percepiti a distanza di oltre due anni da quando essi si sono maturati);

che dal 1° gennaio 1974, a seguito della nota riforma tributaria, le loro pensioni vengono assoggettate alla nuova imposta sul reddito delle persone fisiche, mentre fino al 31 dicembre 1973 erano esenti dall'imposta di ricchezza mobile.

Inoltre è l'unica categoria di pensionati a non percepire assegni familiari o quote di maggiorazione per le persone a carico, a differenza di tutte le altre, che, in virtù delle norme vigenti dell'assicurazione obbligatoria (articolo 21, legge 21 luglio 1965, n. 903, articolo 36 ed articolo 44 della legge 30 aprile 1936, n. 153) compresi i titolari di pensione a carico di tutti gli altri fondi speciali, come gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, gli addetti ai pubblici servizi di telefonia, aziende private del gas, elettrici ed esattoriali, percepiscono quote di maggiorazione per il coniuge ed i figli.

Non si capisce il perché solo per i pensionati delle abolite imposte di consumo non è stata ancora attuata la delega governativa prevista dall'articolo 36 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con la quale il Governo doveva provvedere ad emanare i decreti per la estensione delle norme di cui sopra.

Aggiungasi che, a causa della mancata corresponsione delle maggiorazioni per le persone a carico, l'INPS non può operare

nei loro confronti le detrazioni d'imposta previste dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 per le altre persone a carico, oltre il coniuge.

Tutto quanto sopra considerato, l'interrogante chiede di conoscere se non si ritenga opportuno di adottare, con urgenza, il relativo decreto per estendere finalmente anche ai pensionati del Fondo speciale di previdenza del personale già addetto alle imposte di consumo le norme vigenti dell'assicurazione obbligatoria in materia di maggiorazioni per il coniuge ed i figli, avvalendosi appunto di una delega che, ormai, interessa soltanto della categoria di benemeriti lavoratori ed assicurando ad essi un provvedimento di equità e di giustizia sociale. (4-10133)

SANZA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* — Per chiedere — premesso che l'acquedotto rurale « Difesa » in agro di San Fele (Potenza) fu costruito anni or sono dal genio civile di Potenza con spesa a totale carico dello Stato per alimentare fontane pubbliche nelle contrade di Masone, Amendolella, Vonchia, Difesa, Armatiera e Civita che erano prive di acqua potabile.

Il progetto prevedeva la costruzione di un numero ben preciso di fontane da ubicarsi tutte sul suolo comunale o sul suolo di privati che ne facessero concessione al comune per pubblico uso. Ultimati i lavori da parte dell'impresa le amministrazioni comunali succedutesi, rilevata la portata dell'acquedotto sufficiente per alimentare un numero maggiore di fontane a quelle previste ed attuate con la progettazione iniziale, aumentavano il numero delle fontane pubbliche ubicandole giustamente nelle zone sfornite di acqua e rispettandone il principio di uso pubblico così come il progetto ed il primo deliberato comunale sancivano.

Negli ultimi quattro anni, l'attuale amministrazione comunale ha aumentato il numero delle fontane portandole dalle circa venti del 1970 ad un numero superiore alle cento. Le nuove fontane sono state ubicate in numero limitato sul suolo pubblico mentre la maggior parte sono state costruite in fondi di privati, recintati e destinate ad esclusivo uso dei proprietari. Il numero sproporzionato di fontane collegate alla condotta assorbe inevitabilmente l'intera portata, così che le ultime fontane, previste nel progetto originario, restano completamente prive di

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 MAGGIO 1974

acqua arrecando notevole disagio ad interi agglomerati rurali (Armatiera e Civita).

Si precisa inoltre che tutte le fontane agiuntive ed in particolare quelle destinate ad esclusivo uso dei privati non hanno controllo alcuno e queste ultime sono senza contatore per cui i privati che ne beneficiano evitano il pagamento del canone. Il comune nel concedere le licenze e costruendo queste fontane ha operato una carente e pregiudizievole politica clientelare e discriminatoria.

La maggior parte della spesa sostenuta per queste costruzioni abusive ha gravato sui bilanci comunali senza che venisse effettuata deliberazione alcuna — di provvedere, attraverso gli organi di controllo pubblico oltre che amministrativi locali, perché, una volta accertati i fatti denunciati, si provveda a responsabilizzare l'amministrazione comunale al fine di evitare abusi di potere o utilizzazione di bene pubblico a fine privato. (4-10134)

SANZA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere i motivi del notevole ritardo nel pagamento della quota di integrazione del prezzo del grano agli agricoltori e ai contadini della Basilicata.

Il ritardo di detto rimborso cagiona notevoli problemi economici ai lavoratori della terra che, in questo momento, devono far fronte a numerosi oneri economici. (4-10135)

JACAZZI. — *Ai Ministri dell'interno e della sanità.* — Per conoscere se siano informati che lunedì 13 maggio 1974, secondo giorno di votazioni per il referendum popolare, il commissario prefettizio di Cesa non era in servizio né presente in paese e che molti elettori ciechi od impediti non hanno potuto esercitare il loro diritto elettorale perché il medico condotto, incaricato delle certificazioni, era assente. Quanto verificatosi, sebbene la situazione sia stata poi parzialmente sbloccata nella tardissima mattinata per il fattivo intervento del prefetto di Caserta, è estremamente grave e l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti siano stati adottati nei confronti dei responsabili. (4-10136)

ACHILLI, MARIOTTI, FERRI MARIO, CANEPA, ARTALI, DELLA BRIOTTA E MUSOTTO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere:

se risponde a verità che la rete consolare italiana, segnatamente nei paesi di forte im-

migrazione, ha toccato un tale grado di inefficienza da sollevare le legittime proteste dei lavoratori immigrati;

se risulti una situazione particolarmente difficile in Svizzera e specificatamente al vice consolato di Baden, il quale si trova attualmente a dover amministrare una collettività stimata a 60.000 unità con appena 10 impiegati, non tutti qualificati per il lavoro consolare;

quali misure il Ministro intende assumere per ristrutturare la rete diplomatico-consolare italiana e più in generale tutto l'apparato burocratico del citato Ministero, anche in vista della prossima Conferenza nazionale dell'emigrazione dalla quale i circa 5 milioni e mezzo di lavoratori italiani emigrati all'estero si attendono finalmente una seria politica governativa in campo emigratorio ed una efficace struttura amministrativa per applicarla;

infine, quali urgenti provvedimenti si intendono assumere per il vice consolato di Baden, al fine di sanare una situazione insostenibile per la collettività italiana della zona e smentire le voci di un'azione discriminatoria contro il titolare di quell'ufficio consolare, che è un diplomatico democratico ed antifascista, come proverebbe il fatto che dei 13 impiegati recentemente inviati in Svizzera per turare le falle più vistose della nostra rete consolare in quel paese nessuno è stato destinato a Baden. (4-10137)

RICCIO STEFANO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro.* — Per chiedere se intendano disporre che, con ogni urgenza, avvenga la riliquidazione della pensione a favore dei tanti maestri elementari e direttori didattici, che sono andati a riposo entro il 1° settembre 1971.

L'interrogante fa presente che è sommamente immorale che, a distanza di tre anni, non si è provveduto ancora a tale riliquidazione, che costituisce un debito alimentare dello Stato. (4-10138)

MENICACCI E DELFINO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se non ritenga disporre per la realizzazione di un carcere femminile nella città di Rieti ove ha sede l'unico tribunale di quella provincia, quando province vicine dispongono di più tribunali (Terni, oltre a Orvieto, Perugia, oltre a Spoleto), sì che le detenute che devono essere interrogate nel termine perentorio di tre giorni devono essere trasferite nel carcere di

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 MAGGIO 1974

Roma a quasi 100 chilometri di distanza o nel carcere giudiziario di Terni, che è in altra regione e fuori distretto, atteso che a Rieti esistono locali per la sezione femminile dichiarati — non è chiaro per quali motivi — inagibili.

Per sapere i motivi per i quali è stato chiuso il carcere di Avezzano, anch'essa sede di tribunale e quando si prevede la rimessa in pristino del plesso carcerario un tempo in funzione. (4-10139)

MENICACCI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, della sanità e delle finanze e al Ministro per il coordinamento dell'attuazione delle regioni.* — Per sapere:

se i posti di operaio specializzato, elettricista, termosifonista, applicato di seconda classe, inserviente, centralinista di cui agli avvisi pubblici apparsi in questi giorni nell'albo dell'ospedale civile di Orvieto, in quanto di nuova istituzione, devono essere assegnati per concorso pubblico e non invece « per incarico », come ha deliberato il Consiglio ospedaliero, senza per di più interpellare i sindacati;

se risponde al vero che ai posti anzidetti sono riservati i seguenti attivisti militanti nel PCI:

al posto di termosifonista il comunista Bellini;

al posto di applicato o la signorina Guerrieri, nipote del consigliere dell'ospedale Tilli, ispettore zonale del PCI in Orvieto, già assunta come inserviente e attualmente sistemata al laboratorio di analisi, oppure la signorina Bracciantini, attuale segretaria del PCI di Orvieto;

al posto di operaio specializzato il signor Trappolini Santino, delegato provinciale del PCI;

se i predetti avvisi pubblici sono stati inviati ai sindacati, compresa la CISNAL;

se risponde al vero che è stato sistemato tutto il personale (inservienti, portantini, operai molti dei quali oltre i limiti di età consentiti dalla legge) già incaricato (si tratta di soli comunisti e socialisti) con una deliberazione di sanatoria approvata dalla regione umbra, quando la regione stessa aveva previsto la sistemazione del solo personale paramedico (infermieri professionali, tecnici di radiologia e di analisi e simili);

in base a quale deliberazione e per quali mansioni è stata assunta presso lo stesso plesso ospedaliero la signora Perosillo Assunta;

come si spiega che tutte le assunzioni presso l'ospedale di Orvieto, come già denunciato per moltissimi altri casi in precedenti interrogazioni dell'interrogante ad oggi tutte senza risposta, avvengono « per incarico » e mai per concorsi pubblici o se per saperlo occorra individuare la tessera di partito che gli incaricati sono stati costretti preventivamente ad acquistare;

se sia vero che con deliberazione n. 193 del 26 aprile l'amministrazione dell'ospedale ha richiesto l'aumento dell'anticipazione del debito col Monte dei Paschi di Siena da lire 1 miliardo e 400 milioni a lire 1 miliardo e 600 milioni e, in caso positivo, con quale motivazione;

se sia vero che, seguendo una prassi di cui si sta interessando la locale magistratura penale, che con deliberazioni n. 189 dell'aprile 1974 è stata chiesta la trattativa privata per acquistare tre armadi spogliatoi dalla ditta « Cartotecnica » di proprietà di Torroni Mario, direttore dell'ufficio di collocamento di Orvieto. (4-10140)

GIACCI, BONIFAZI, TANI e FAENZI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi per i quali, dopo oltre sei mesi dall'inoltro della domanda, non è stato ancora emesso il decreto per la concessione della Cassa integrazione guadagni ai lavoratori dell'azienda di confezioni ex-SIVA di Siena attualmente in fase di ristrutturazione sotto la denominazione « Industria senese confezioni ».

Gli interroganti fanno presente che circa 300 lavoratori e lavoratrici dell'azienda si trovano in condizioni economiche molto gravi e addirittura insopportabili dato che dal mese di dicembre 1973 non ricevono alcuna retribuzione e che, se non sarà tempestivamente emesso il decreto richiesto, con la fine dell'imminente mese di giugno verranno a perdere anche il diritto all'assistenza mutualistica.

Per sapere pertanto che cosa il Ministro intenda fare per provvedere immediatamente all'emissione del decreto, così come è stato richiesto nei giorni scorsi dalle organizzazioni sindacali, dagli enti locali e dai partiti democratici di Siena. (4-10141)

JACAZZI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se sia informato che presso l'ospedale psichiatrico « Santa Maria Maddalena » di Aversa viene istituito un seggio elet-

torale in occasione di consultazioni popolari e ciò per un formale rispetto di una norma di legge; che a detto seggio non ha mai votato nessun elettore (talvolta soltanto alcuni componenti del seggio) e che alle elezioni del 12 maggio 1974, ha votato un solo elettore. Ciò premesso, l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro non intenda intervenire perché detta sezione venga abolita poiché in essa viene ad essere violato in modo palese un principio fondamentale e sostanziale del diritto elettorale e cioè la segretezza del voto. Infatti oggi tutti conoscono come ha votato il 12 maggio quell'unico elettore così come, per il passato, tutti conoscevano qual era stata l'espressione non solo del voto di lista, ma anche di quello di preferenza, delle 4 o 5 persone componenti del seggio che ivi avevano votato. Il voto di eventuali ricoverati presso l'ospedale psichiatrico potrebbe facilmente e più giustamente essere espresso come avviene per i degenti presso gli ospedali ed i luoghi di cura che non hanno più di duecento posti letto. (4-10142)

GUNNELLA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere le disposizioni date alla direzione generale del monopolio del sale per impegnare la salina di Margherita di Savoia provincia di Foggia ad utilizzare nei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e di risistemazione della salina una cooperativa di lavoratori rimasti disoccupati dalla cessazione momentanea dell'attività di mitilicoltura a causa delle note vicende del colera nell'Italia meridionale; l'interrogante fa presente che la soluzione è provvisoria nel senso che ripristinati i presupposti igienici ambientali parte dei lavoratori ritornerebbe a quel lavoro, mentre si sottolinea che la salina da questo tipo di impostazione ricaverrebbe un utile anche aziendale dal momento che per fini assistenziali la salina ha versato al comune decine di milioni a fondo perduto non avendo a fronte nessun apporto produttivo; l'interrogante infine chiede di conoscere quali sono i programmi e i tempi di riorganizzazione della salina nella previsione della cessazione della proroga del monopolio e quindi della strutturazione in termini moderni dell'impianto ritenendo anche che il Ministero possa nella fase preparatoria ascoltare il sindaco del comune. (4-10143)

TRAVERSA E SISTO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e della sanità.* — Per conoscere il pensiero e le determinazioni di

codesti Ministeri circa l'ordine del giorno votato in apposito convegno di agricoltori e amministratori pubblici tenutosi recentemente a Rosignano Monferrato (Alessandria).

Si fa presente che si avvicina il periodo di impiego dei diserbanti necessari nel settore risicolo; e chiedono se non si ritenga opportuno prevenire il ripetersi dei gravi danni alle colture pregiate, con conseguenti limitazioni della produzione, derivanti dall'uso indiscriminato di diserbanti e dall'impiego concentrato degli stessi.

Si ricorda come i coltivatori stessi, che hanno più volte fatto pubblica denuncia dell'abuso dei suddetti prodotti, si siano altresì dichiarati sensibili alle esigenze dei risicoltori, che si trovano nella necessità di fare uso dei diserbanti, ma abbiano nello stesso tempo richiesto la salvaguardia e la garanzia per le produzioni proprie.

Per sapere perciò se non si ritenga necessario e opportuno che, per tempo e durante il periodo del diserbo, venga infittita l'azione di controllo, anche mediante la creazione di speciali stazioni stagionali di rilevamento da parte del nucleo antisofisticazioni e della guardia di finanza.

Si ribadisce ancora una volta che, come è stato autorevolmente documentato, i prodotti a base di 2-4-5 T e 2-4-5 TP, vietati per legge, risultano particolarmente tossici per coloro che li irrorano e li respirano, mentre oggi è possibile l'uso di prodotti altrettanto efficaci e molto meno nocivi.

Per sapere infine se non si ritiene che debbano essere emanate precise norme sulle modalità di impiego dei diserbanti, e soprattutto vengano fissate, fra le varie colture, zone di separazione nelle quali sia vietata l'irrorazione col mezzo aereo. (4-10144)

PERRONE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se non ritenga opportuno dare precise direttive all'ufficio provinciale del tesoro di Siracusa perché vengano pagate, entro un termine relativamente breve, le spettanze dovute ai dipendenti dell'ispettorato del lavoro di quella provincia, inquadri nella carriera atipica.

L'interrogante chiede tale intervento da parte del Ministro perché ai predetti lavoratori, i quali sono riusciti ad ottenere la registrazione dei relativi decreti e l'invio a Siracusa solo a distanza di circa quattro anni, è stato preannunciato che allo stato, per carenza di personale, non vi può essere alcuna previsione per il pagamento delle loro spettanze.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 MAGGIO 1974

L'interrogante chiede di sapere, infine, dal Ministro se è lecito che un ufficio dello Stato, per carenza di personale, certo non imputabile al cittadino, possa non essere rispondente alle esigenze di un pubblico servizio, che deve essere reso, non certo con lungaggine esasperante, ma entro limiti di tempo ragionevoli.

(4-10145)

LA BELLA, D'ALESSIO E MARRAS. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se è a conoscenza che a circa centocinquanta militari di leva, sardi, in servizio nel 151° Reggimento Fanteria « Sassari », di stanza a Trieste, viene negata la licenza loro necessaria per adempiere il diritto-dovere di

partecipare alle votazioni per la elezione del Consiglio della Regione sarda che avranno luogo domenica 16 giugno 1974;

che tale diniego viene giustificato con la esigenza di svolgere il « campo reggimentale » programmato per il 14-28 giugno;

se non ritenga necessario impartire le opportune disposizioni onde sia posticipata la data di svolgimento del « campo reggimentale » e sia quindi permesso ai cittadini-soldati sardi di cui in premessa di adempiere il loro diritto-dovere di elettore, anche a dimostrazione della sollecitudine dello Stato democratico nel garantire i diritti quanto nell'esigere i doveri costituzionali.

(4-10146)

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 MAGGIO 1974

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri dell'agricoltura e foreste e della sanità per conoscere se, nelle more dell'approvazione di una più severa e certa legislazione contro la sofisticazione e lo zuccheraggio dei vini, non intendano intensificare l'attività di repressione delle frodi, non solo per garantire i consumatori ma anche per non aggravare ulteriormente il settore agricolo-industriale dei vini che vede continuamente turbato il mercato dalla continua immissione di vino sofisticato.

(3-02437)

« GUNNELLA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri dell'agricoltura e foreste e del commercio con l'estero, per conoscere se risponde a verità la notizia secondo la quale è stata concessa un'autorizzazione all'importazione di vini algerini in Italia anche ai fini di distillazione, in un momento in cui gravissima è la crisi del settore sia per prezzo sia per movimento di mercato, che vede giacenze enormi sia nelle cantine sociali sia nelle cantine private.

« L'interrogante chiede anche di conoscere quali provvedimenti in sede nazionale e in sede comunitaria i Ministri intendono promuovere e adottare, ivi compresa la distillazione agevolata, al fine del superamento della crisi che grava particolarmente sulle regioni meridionali e su alcune province della Puglia e della Sicilia in cui l'economia è retta prevalentemente, senza alternative, dalla coltivazione della vite, dalla trasformazione delle uve, dalla commercializzazione del prodotto vinicolo.

(3-02438)

« GUNNELLA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro degli affari esteri per conoscere quale posizione il Governo italiano sia intenzionato ad assumere di fronte alle intimidazioni che al nostro paese, come ad altri paesi europei, sono state rivolte dalla giunta militare cilena. In particolare l'interrogante chiede se sia intenzione del Governo italiano di continuare ad attenersi alla linea di condotta fin qui seguita confermando la non disponibilità italiana a compiere atti diplomatici positivi e significativi fino a quando perdurerà in Cile il re-

gime del terrore e della persecuzione nei confronti dei democratici antifascisti e la violazione sistematica dei diritti fondamentali dell'uomo. L'interrogante chiede inoltre di sapere se, di fronte ai ventilati ricatti in campo economico-commerciale, il Governo italiano intenda o meno assumere una iniziativa in sede europea ed in seno all'ONU con il fine di opporre una risposta efficace all'arroganza dei militari cileni.

(3-02439)

« CRAVI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro della difesa, per sapere:

se in ordine al risarcimento dei danni di guerra di cui la SIAI SpA vanta titolo, è vero che il Ministero dell'aeronautica assegnò alla società SIAI in data 21 luglio 1940 commessa n. 841 di 60 velivoli del tipo SM-79 con motori Alfa 126 - RC-34 per l'importo iniziale di 45 milioni;

se corrisponde a verità il fatto che la ultima commessa assegnata dal Ministero dell'aeronautica per motori Alfa 126-RC-34 risale all'8 giugno 1941 per n. 610 motori e che il prezzo pattuito era di lire 112.340.528, e che la produzione dei motori suindicati era destinata alla produzione dei velivoli SM-79 in costruzione presso le società Ali Reggiane e AUSA;

quali siano le matricole degli aerei del tipo SM-79 con motore Alfa 126 che la SIAI sostiene furono oggetto di requisizione da parte delle autorità tedesche dopo l'8 settembre 1943, tenuto conto che alla versione SM-79-bis con motore Alfa 128-RC-18 fabbricato dalla società Reggiane fino al settembre 1943 vennero assegnate le matricole da: MM 25350 e seguenti e per la linea AUSA le matricole MM 45000 e seguenti;

quali siano le matricole degli aerei requisiti dai tedeschi del tipo SM-84-bis con motore P.XI tenuto conto che la SIAI assegnò a quelle serie le matricole: MM 24600 e seguenti fino alla MM 24659 compresa e che la società AUSA assegnò a quello stesso tipo di aereo le matricole: MM 22750 e seguenti fino alla MM 22769 inclusa;

se è vero che l'ultima commessa assegnata dal Ministro dell'aeronautica per motori P.XI risale al 28 luglio 1942 per n. 240 motori per un importo di lire 63.125.424 e che tali motori erano destinati ai velivoli del tipo SM-84-bis con motore P.XI in produzione.

(3-02440)

« SACCUCCI ».

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 MAGGIO 1974

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro della difesa, per sapere:

se è vero che il reggimento di formazione alle dipendenze dell'aeronautica militare che fu istituito nel luglio 1970 con i compiti di vigilanza aeroportuale e antisabotaggio, sia stato sciolto;

se siano a conoscenza che per il costituendo reparto A. M. fu operata la scelta di personale specializzato fatto affluire da tutta Italia a Guidonia e Roma sedi del reggimento, fu studiato l'uso di un particolare copricapo e l'uso di un particolare distintivo indicante la specialità;

se è vero che vi sarebbero state pressioni politiche di alcuni settori della maggioranza di centrosinistra perché si giungesse alla decisione di scioglimento del reggimento di formazione;

quale sia stato il costo sostenuto dall'amministrazione della difesa in sede di costituzione del reggimento e le spese sostenute nei tre anni di vita di questa specialità, tenuto conto dei trasferimenti di personale specializzato, delle indennità di aeronavigazione per i brevettati paracadutisti, delle spese logistiche necessarie per l'acquartieramento del reggimento e le ancor più necessarie spese per studi ed esperienze.

(3-02441)

« SACCUCCI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, per sapere se è a conoscenza del fatto che nel comune di Ierzu, domenica 26 maggio 1974, un comizio del professor Gesuino Muledda, candidato per le elezioni regionali nel collegio di Nuoro, è stato premeditadamente disturbato da un gruppo di giovanastri appartenenti al MSI, i quali, armati di bastoni, catene, manganelli e altre armi improprie, hanno prima usato a tutto volume il loro altoparlante lanciando *slogans* irripetibili e dopo hanno aggredito la folla che ascoltava il comizio del professor Muledda, provocando un trambusto generale, spaventando numerosi cittadini e ferendo gravemente un giovane di 16 anni;

per sapere, atteso che episodi simili non sono nuovi nella campagna elettorale in corso in Sardegna, come giudica il fatto che gli esponenti del MSI si fanno ostentatamente accompagnare da gruppi di giovanastri armati con armi improprie e pronti a provocare in ogni occasione i pacifici cittadini;

per conoscere le ragioni che nel caso specifico verificatosi a Ierzu hanno impedito alle

forze dell'ordine, presenti al comizio al comando di un funzionario della questura di Nuoro, di intervenire preventivamente per allontanare i provocatori ed in seguito, nella fase esecutiva dell'azione di disturbo e di provocazione, le ragioni del loro comportamento quanto mai incomprensibile e sconcertante, dal momento che invece di fermare i provocatori neofascisti si sono accaniti contro la folla presente;

per sapere per quali ragioni i provocatori ed il feritore del giovane di 16 anni non sono stati arrestati nonostante venissero precisamente individuati e chiaramente indicati da numerosi presenti alle forze di polizia;

per sapere per quali ragioni il funzionario della questura comandante delle forze dell'ordine nella succitata circostanza, si è reso irreperibile proprio nel momento culminante della provocazione;

per sapere infine se sono state adottate delle misure preventive per garantire il normale e civile svolgimento dei comizi elettorali, come è nella tradizione della Sardegna, e per impedire il ripetersi di atti di provocazione da parte di gruppi ben conosciuti e facilmente individuabili il cui comportamento ed atteggiamento lascia intendere una precisa volontà di continuare nella esecuzione di un preordinato disegno di provocazione politica.

(3-02442)

« PANI, MARRAS, CARDIA, BERLINGUER GIOVANNI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno per conoscere i motivi per i quali nelle risposte date alla Camera dei deputati nella seduta del 28 maggio 1974 alle interrogazioni sulla strage di Brescia, lo stesso Ministro dell'interno non abbia riferito che sul luogo ove è scoppiata la bomba si era svolto un comizio di extraparlamentari di sinistra conclusosi cinque minuti prima dell'inizio della manifestazione sindacale, secondo quanto scrive il giornale *Brescia d'Oggi* pubblicato in data 29 maggio 1974.

(3-02443)

« DE MARZIO, DELFINO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, sugli assalti e sulle devastazioni effettuati nella giornata del 29 maggio 1974 in decine di sedi del MSI-DN e della CISNAL durante lo svolgimento di democratiche manifestazioni indette dalla tripla sindacale e dai partiti cosiddetti antifascisti.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 MAGGIO 1974

« Per conoscere i motivi per i quali non è stato predisposto un adeguato servizio di vigilanza ed anzi in molte città le sedi del MSI-DN e della CISNAL non erano in alcun modo controllate.

(3-02444) « ALMIRANTE, DE MARZIO, ROBERTI, DELFINO, PAZZAGLIA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno per sapere se è a conoscenza dei gravissimi fatti avvenuti a Bergamo nella mattina del 29 maggio 1974, allorché un folto gruppo di teppisti con bandiere rosse, che provenivano da un comizio indetto dalla triplice sindacale e dai partiti che si definiscono antifascisti, ha dato l'assalto alla sede del MSI-destra nazionale rimasta inconcepibilmente senza protezione da parte delle forze di polizia.

« Il questore di Bergamo, nonostante un preciso avvertimento dell'interrogante, in una richiesta per la protezione della sede del MSI-destra nazionale fatta nella stessa mattinata, non ha provveduto al servizio d'ordine, seppure la situazione era pesante, anche per precedenti continui atti di violenza accaduti nella città e denunciati con interrogazione parlamentare del 14 maggio 1974.

« La sede del MSI-destra nazionale è sempre stata vigilata da agenti di polizia o carabinieri in occasioni del genere e pertanto deve ritenersi assai colpevole la mancanza compiuta dal responsabile dell'ordine pubblico.

« I teppisti rossi hanno avuto campo libero invadendo la sede del MSI-destra nazionale.

« Hanno compiuto una devastazione sistematica dopo aver sfondato con massi la porta d'ingresso hanno gettato tre bombe *molotov* nell'ufficio della segreteria provinciale; hanno distrutto mobili, macchine da scrivere, ciclostile, televisore, biliardo, accanendosi in modo selvaggio contro tutto quello che trovavano, persino strappando la luce elettrica e il telefono spaccando i servizi igienici e le scrivanie e asportando tabelloni, documenti e una bandiera nazionale che poi hanno bruciato sulla pubblica via davanti agli agenti che nel frattempo erano arrivati.

« L'interrogante chiede al Ministro, di fronte a questa azione di violenza inqualificabile e mai verificatasi in tali proporzioni a Bergamo, il perché dell'atteggiamento delle forze di polizia e, di fronte ad altri atti vandalici e di teppismo, come la distruzione del-

le vetrine del giornale di Bergamo e l'invasione della sede della CISNAL, dove sono stati compiuti ulteriori delitti con gravi danni alle cose, quali provvedimenti intende prendere immediatamente per colpire le responsabilità, senza alcuna esclusione, constatato purtroppo che chi ne ha il dovere non è in grado di mantenere l'ordine pubblico e di dare tranquillità e serenità ai cittadini.

(3-02445)

« TREMAGLIA ».

INTERPELLANZA

« I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri della marina mercantile, dei trasporti e aviazione civile e dei lavori pubblici e il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord, per conoscere quali siano gli orientamenti del Governo in rapporto alle seguenti questioni relative alla Sardegna:

1) quali misure di potenziamento temporaneo e permanente si intendono adottare nelle linee marittime della Tirrenia, dei traghetti delle Ferrovie dello Stato e nelle linee aeree dell'ATI considerato che già da oggi, cioè prima dell'aumento del flusso turistico e prima del rientro degli emigrati, è impossibile trovare su qualunque mezzo marittimo in servizio tra la Sardegna e il resto dell'Italia anche il solo "passaggio" e considerato che il volume globale delle merci trasportate cresce in misura costante ed in determinati periodi si svolge solo attraverso il meccanismo delle liste contingentate e ciò nonostante non si riesce ugualmente ad esportare dall'isola merci deperibili come i carciofi e ad importare i quantitativi necessari di mangimi e persino dei medicinali, mentre le misure straordinarie sino ad ora preannunciate si presentano addirittura inferiori a quelle dell'anno scorso per disponibilità di posti a causa della riduzione da quotidiana a trisettimanale della linea Porto Torres-Civitavecchia e a causa della mancata immissione in servizio della motonave *Torres* adibita la scorsa estate a corsa supplementare;

2) sulla base di quali considerazioni di ordine economico sono state aumentate le tariffe per il trasporto dei passeggeri nelle relazioni tra la Sardegna e il resto dell'Italia atteso che il carattere insulare della Sardegna non consente alternative al trasporto aereo e marittimo e le spese di trasporto aereo e ma-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 29 MAGGIO 1974

ritimo e le spese di trasporto incidano in misura assai notevole nei bilanci familiari, ove si pensi che per esempio una famiglia di 4 persone per la traversata di andata e ritorno Porto Torres-Genova, la più frequentata dagli emigranti, spende in classe turistica ben 160.000 lire;

3) in quale misura si vuol tenere in considerazione il fatto che il trasporto merci, dato il carattere insulare della Sardegna e le debolezze del suo mercato interno, rappresenta una vera e propria diseconomia ed in particolare entro quali termini e con quali modalità si intende dare attuazione all'ordine del giorno accolto dal Governo il 28 marzo 1974 in occasione della conversione in legge del decreto-legge concernente l'istituzione di una tassa di imbarco e sbarco sulle merci trasportate per via aerea e marittima e che impegnava appunto il Governo ad operare in favore dell'isola una drastica riduzione delle tasse previste;

4) quali misure urgenti e straordinarie si intendono adottare per rendere funzionale il porto di Cagliari danneggiato dalle ultime mareggiate in misura tale da rendere inagibili le banchine di attracco per le navi quotidiane di linea ed al fine di evitare la completa paralisi delle attività portuali;

5) quali misure sono state adottate o si intendano adottare a breve e medio termine per il potenziamento degli altri porti sardi e per la dotazione degli aeroporti di Cagliari, Alghero ed Olbia di *radar* di sicurezza e di altre attrezzature per l'atterraggio strumentale, di idonei mezzi di illuminazione e di adeguati servizi antincendi;

6) entro quali termini è prevista in modo certo la entrata in funzione del nuovo aeroporto di Olbia-Vena fiorita;

7) quali investimenti sono riservati alla Sardegna nel piano poliennale delle Ferrovie

dello Stato in ordine soprattutto alla rettifica e al raddoppio dell'intera rete, all'ammodernamento tecnologico degli impianti fissi e all'aumento del parco del materiale rotabile con particolare riferimento all'aumento del numero dei locomotori Diesel;

8) quali orientamenti e quali decisioni intende assumere il Governo in ordine al problema relativo alla completa ristrutturazione, ammodernamento e pubblicizzazione dell'intero sistema delle ferrovie complementari della Sardegna;

9) per quali motivi la regione sarda non viene regolarmente consultata dalla Tirrenia e dall'ATI prima della determinazione degli orari dei rispettivi mezzi di trasporto in modo tale che siano evitati gravi disagi per i passeggeri come avviene soprattutto per la parte settentrionale dell'isola;

10) per quali singolari ragioni i passeggeri provenienti dalla Sardegna allo sbarco nel porto di Genova subiscono un incredibile e paradossale controllo doganale, sia personale sia su bagagli, talvolta più pignolo e fastidioso di quanto non avvenga alle frontiere dello Stato, pur trattandosi di una relazione di traffico interno e quindi non soggetta alle norme vigenti negli scali internazionali;

11) infine se il Governo, in considerazione della particolare arretratezza ed inefficienza di tutto il sistema dei trasporti interni della Sardegna e del sistema delle relazioni di traffico tra la Sardegna ed il resto dell'Italia, non ritenga indispensabile ed urgente confrontare i propri orientamenti con quelli della regione sarda e con quelli delle Organizzazioni sindacali dell'isola.

(2-00507) « PANI, MARRAS, CARDIA, BERLINGUER GIOVANNI ».